

CXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	7140	SILVESTRI	7147, 7156, 7177, 7185, 7186
Disegni di legge:		ROBERTI	7148, 7204
<i>(Presentazione)</i>	7167	AMADEI	7148, 7151, 7169
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	7206		7191, 7193, 7204
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della</i> <i>discussione e approvazione in un testo</i> <i>unificato</i>):		DANTE	7149, 7150
Delegazione al Presidente della Repub- blica per la concessione di amnistia e di indulto (1016); PERTINI ed altri: De- legazione al Presidente della Repub- blica per la concessione di amnistia e condono (444); DEGLI OCCHI: Delega- zione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (600); GONELLA GIUSEPPE e MANCO: Delegazione al Presidente della Re- pubblica per la concessione della am- nistia e indulto (954)	7142	CASALINUOVO	7150, 7157, 7172
PRESIDENTE	7142, 7144, 7145, 7146	CUTTITTA	7154
	7147, 7148, 7151, 7153, 7166	PAOLUCCI	7154, 7166, 7173, 7189
	7171, 7187, 7196, 7197, 7203	GREPPI	7155, 7170, 7188, 7189
DOMINEDÒ, <i>Relatore</i>	7143, 7144, 7145	CAVALIERE	7156, 7192, 7198, 7201
	7146, 7148, 7151, 7162, 7170, 7171	COLITTO	7159, 7173
	7172, 7173, 7175, 7184, 7185, 7186	GULLO	7160, 7171
	7187, 7189, 7192, 7194, 7195, 7196	PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le fi-</i> <i>nanze</i>	7175, 7182, 7185
	7198, 7199, 7202, 7203, 7204		7186, 7187, 7194
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	7143	ZAPPA	7179, 7186, 7187
	7144, 7145, 7147, 7148, 7165, 7169	FOSCHINI	7182, 7187
	7170, 7171, 7172, 7189, 7190, 7192	PELLEGRINO	7183, 7185, 7199
	7196, 7198, 7199, 7202, 7203	MARIANI	7189
DEGLI OCCHI	7144, 7146, 7147, 7149	PREZIOSI OLINDO	7192, 7193, 7197
	7152, 7161, 7165, 7166, 7169		7198, 7201
ZOBOLI	7145, 7151, 7171, 7190	PINNA	7193, 7197
	7193, 7196, 7197, 7201	GUIDI	7193
BERLINGUER	7145, 7155, 7159	MUSOTTO	7199, 7202
	7166, 7172, 7198, 7199		
MIGLIORI	7145, 7148, 7201	Proposte di legge:	
COMANDINI	7146	<i>(Annunzio)</i>	7140
MANCO	7147, 7148, 7150, 7155, 7156	<i>(Ritiro)</i>	7206
	7172, 7192, 7193, 7197, 7201	Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
		PRESIDENTE	7140
		BERLINGUER	7140
		DE MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i> <i>sanità</i>	7140
		CERRETI	7141
		FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i</i> <i>trasporti</i>	7141, 7142
		FERRI	7141
		MISEFARI	7141
		PREZIOSI OLINDO	7142
		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	7208
		Votazioni segrete	7167, 7206

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

La seduta comincia alle 10.

TOGNONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Lucifero.

(*È concesso*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

... SCARASCIA ed altri: « Concessione della croce al merito di guerra ai militari catturati sui campi di battaglia ed internati in campi di prigionia di guerra precedentemente all'8 settembre 1943 » (1194);

... ALPINO ed altri: « Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1195);

DEL GIUDICE: « Gradazione alcoolica minima dei vini destinati al consumo diretto » (1196);

PAVAN ed altri: « Proroga dei benefici fiscali a favore di alcune società cooperative edilizie » (1197);

CERVONE ed altri: « Avanzamento nella categoria del personale direttivo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di dipendenti della categoria di concetto » (1198);

CAPPUGI ed altri: « Modifica di norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (1199).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa dei deputati Berlinguer, Angelini Ludovico, Barberi Salvatore, Bardanzellu, Bettoli, Cinciari Rodano

Maria Lisa, Bozzi, Bucalossi, De Caro, Falletta, Greppi, Lizzadri, Macrelli, Maglietta, Nicoletto, Pieraccini, Romano Bruno e Venegoni:

« Modifiche alle norme previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 213, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, sull'assistenza sanatoriale e post-sanatoriale a favore dei tubercolotici » (154).

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgerla.

BERLINGUER. Esiste ancora nella nostra legislazione una disparità di trattamento economico tra i tubercolotici assistiti in regime assicurativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e quelli assistiti dai consorzi antitubercolari.

È stato annunciato un disegno di legge governativo di equiparazione di questi servizi assistenziali; ma si può presumere che il problema non potrà essere rapidamente risolto perché investe tutto un settore molto complesso.

Nella passata legislatura si è ottenuto qualche miglioramento per i tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S., ma nulla si è ottenuto per quelli assistiti dai consorzi. Questa è la ragione per la quale noi abbiamo presentato la proposta di legge che tende almeno ad avvicinare il trattamento economico delle due categorie, ed io son lieto che la iniziativa da me ripresa nella mia qualità di presidente della Unione per la lotta alla tubercolosi, abbia raccolto firme di ben 7 gruppi della Camera e precisamente quelle di esponenti del gruppo socialista, comunista, liberale, repubblicano, socialdemocratico e dei due gruppi monarchici, il che lascia presumere che si sia già raggiunta, per la soluzione del problema, una maggioranza precostituita. Ho speranza che tale maggioranza diventerà, in sede di presa in considerazione della proposta di legge, unanimità e, data l'attesa ansiosa dei tubercolotici meno favoriti, spero anche che la Camera vorrà approvare l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DE MARIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

Devo però far rilevare la indeterminatezza della copertura della spesa, mentre ritengo che l'esame dell'attuale proposta di legge dovrà essere presto abbinato all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa che ora è dinanzi al Senato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Berlinguer.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Orazio Barbieri, Giulio Cerreti, Dami, Mazzoni, Seroni, Vestri, Pietro Amendola, De Grada e Polano:

«Provvedimenti per l'interramento dei binari ferroviari a Firenze e per la costruzione di una strada di scorrimento in raccordo con l'autostrada Milano-Napoli » (416).

CERRETI GIULIO. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI GIULIO. Il vecchio problema dell'interramento dei binari in Firenze si ripropone ora con maggiore urgenza, perchè a nostro avviso l'autostrada del sole verrà ad ingorgare enormemente il traffico della città ostacolando l'accesso alla città dalle regioni limitrofe e viceversa. Già oggi nell'attraversare la città per passare da una strada nazionale all'altra ci si trova proprio in due punti centrali della città di fronte alla ferrovia che ostacola il normale svolgimento del traffico.

Esistono già dei progetti, vi sono stati anche degli impegni di massima assunti da differenti ministri nei vari governi da 5 o 6 anni a questa parte. La camera di commercio di Firenze ebbe ad interessarsi vivamente del problema, ed anche nell'ultima sessione della giunta fu ripresa la questione.

Chiedo anche l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Barbieri.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Ferri:

«Modificazione dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19 » (448).

FERRI. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. La nostra proposta di legge mira a rimediare ad una sperequazione che si è venuta a creare fra i dipendenti dello Stato in sede di riliquidazione degli assegni personali. Poiché sarebbe eccessivamente lungo illustrare qui i vari casi di sperequazione che si sono creati in sede di riliquidazione di tali assegni, mi rimetto per questo alla relazione scritta che accompagna la proposta di legge. Ricordo soltanto alla Camera che è un obiettivo su cui tutte le parti politiche si sono trovate concordi, quello di cercare di eliminare ogni sperequazione ed ingiustizia ancora esistenti tra categorie e categorie di dipendenti dello Stato in relazione alla carriera ed al trattamento economico. Ci rendiamo conto che non è un obiettivo facile, ma sia pure attraverso proposte e disegni di legge parziali bisogna cercare di raggiungere questa meta dell'equità e dell'equiparazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lizzadri.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Misefari e Gullo:

«Nuova disciplina dell'assegno personale ai dipendenti dello Stato » (789).

L'onorevole Misefari ha facoltà di svolgerla.

MISEFARI. La proposta di legge s'inquadra nello sforzo che va compiuto per migliorare le condizioni di vita degli impiegati dello Stato. Essa concerne la disciplina dell'assegno personale e tende a chiarire e a completare l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'attualità dei problemi e, soprattutto, delle lotte delle categorie impiegate e le stesse vive preoccupazioni del Governo di fronte a queste lotte, rendono superflua la ricerca di particolari argomenti intesi a meglio illustrare questa proposta di legge.

Mi rimetto alla relazione scritta, confidando che la Camera voglia prendere in considerazione la proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Misefari.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Preziosi Olindo, Cafiero, Casalnuovo, Bonino, Romano Bruno, Bardanzellu e Rivera:

« Modificazioni alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1048).

L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di svolgerla.

PREZIOSI OLINDO. Anche questa proposta di legge tende ad evitare un contrasto legislativo e ad eliminare una sperequazione esistente in materia pensionistica tra il personale amministrativo delle ferrovie e gli altri impiegati di ruolo civile delle amministrazioni dello Stato.

Con legge 26 marzo 1958, n. 425, con la tabella allegata n. 15, furono stabiliti limiti di età per il collocamento a riposo del personale ferroviario senza alcuna distinzione, mentre all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1958, che rappresenta e deve costituire una norma fondamentale generale in materia pensionistica, si stabiliva il limite massimo di età per il collocamento a riposo in 65 anni. Questa situazione legislativa appare chiaramente contrastante, poiché bisogna mettere su un piede di parità tutto il personale alle dipendenze dello Stato.

Dobbiamo riconoscere che la legge 26 marzo 1958 fu approvata alla fine della legislatura e, per evitare la decadenza di questo provvedimento, si rinunciò perfino agli emendamenti ed a quelle modifiche che da tutte le parti si riconoscevano indispensabili. Ciò fu riconosciuto non soltanto dalla Commissione del Senato, ma anche da quella della Camera, la quale dovette in una sola seduta occuparsi di questo grave e complesso problema. Ma in quella seduta lo stesso rappresentante del Governo, il sottosegretario Mannironi, mentre da una parte faceva notare la necessità di ritirare gli emendamenti proposti per non ritardare l'approvazione dell'importante provvedimento, d'altra parte riconosceva gli errori e le lacune che bisognava colmare. Ed egli stesso rimandava sostanzialmente alla prossima legislatura la modifica di queste norme e, quindi, l'emanazione di quei prov-

vedimenti e adattamenti necessari a sanare l'ingiustizia e la sperequazione.

Con la presente proposta di legge chiediamo appunto la modificazione nel senso dianzi esposto, anche perché le prime applicazioni della legge 26 marzo 1958 per quanto riguarda il personale ferroviario amministrativo hanno determinato già una serie di vertenze e vi sono ricorsi al Consiglio di Stato contro i provvedimenti adottati dal ministro dei trasporti, mentre è da prevedere che altre vertenze sorgeranno. Invece, con la eliminazione di queste sperequazioni e discrepanze legislative, si elimineranno anche le vertenze e si assicurerà all'amministrazione delle ferrovie dello Stato la continuazione di quell'opera lodevole perché particolarmente determinata dalla esperienza del personale qualificato amministrativo, direttivo e degli uffici.

Per queste considerazioni, prego la Camera di voler prendere in considerazione le proposte modifiche e, data la natura del provvedimento, chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione. Con l'occasione, desidero assicurare all'onorevole Olindo Preziosi che il Ministero dei trasporti farà tutto il suo dovere perché venga risolto questo problema veramente importante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Preziosi Olindo.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione di un disegno e di tre proposte di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno di legge e di tre proposte di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

In riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1, chiedo al relatore se tale norma si riferisce soltanto all'alinea f) o anche ad altre ipotesi previste dall'articolo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

DOMINEDO', *Relatore*. Nel testo originario del Governo all'ultimo comma dell'articolo 1, laddove si contemplavano le esclusioni dall'amnistia, non era menzionato l'articolo 278 del codice penale, quello relativo al vilipendio nei confronti del Capo dello Stato. E ciò logicamente in quanto, considerando che il limite massimo della pena edittale contemplato dal codice per questo reato va oltre il limite massimo di pena previsto dal disegno di legge governativo, il problema della esclusione non sorgeva. Quindi, giustamente, sia dal punto di vista logico sia dal punto di vista della opportunità, il testo del disegno di legge governativo non apriva il problema. Per converso, il testo di legge governativo lo poneva nella debita sede, quella dell'indulto, laddove anche la Commissione ha concordato con il testo del Governo, contemplando fra le ipotesi di esclusione dall'indulto precisamente l'articolo 278 del codice penale.

L'innovazione portata dalla Commissione rispetto al testo del Governo sta in ciò: che per l'indulto, e parallelamente per l'amnistia, noi abbiamo introdotto la formula facoltativa in luogo di quella tassativa, deferendo, pertanto, al Capo dello Stato, che rappresenta l'unità nazionale ed esercita un certo potere autonomo, come abbiamo detto, in forza del concorso dei poteri fra Capo dello Stato e Camera, l'apprezzamento sovrano al riguardo. Quindi, il Capo dello Stato ha la potestà di spaziare non solo nell'ambito del massimo e del minimo della pena in altre ipotesi, ma anche in riguardo all'estensione o meno della amnistia ai reati di vilipendio.

Questo è il punto di partenza. Passiamo così al punto di arrivo, nei confronti dell'articolo 278. La Commissione, innovando sul testo governativo nella lettera f) dell'articolo 1, ha contemplato un'ipotesi nuova ai fini della amnistia e cioè quella dei minori: ipotesi che è sembrata equa ed umana ai fini della possibile rieducazione e redenzione dei minori, e che va evidentemente collegata con l'opportunità di un aumento delle provvidenze e delle misure di rieducazione. Con un ordine del giorno a parte, al di fuori di questa sede, la Commissione ha ritenuto infatti di dover contemplare l'ipotesi dei minori ai fini di particolari benefici.

Conseguenza logica: l'ipotesi del vilipendio, che non esisteva per il testo del Governo, si è presentata per il testo della Commissione.

Questa, signor Presidente, la genesi del problema.

La Commissione aveva di fronte a sé un disposto opinabile come quello dell'ultimo

comma dell'articolo, prevedente il sistema delle esclusioni. Da alcune parti tale comma è stato ritenuto opportuno, da altre meno opportuno; da alcune parti si è pensato che dovesse essere comprensivo di alcune ipotesi, da altre no; ma la maggioranza della Commissione ha giudicato che il comma dovesse mantenersi, almeno come orientamento e come tendenza. Si trattava, in sostanza, di escludere dall'amnistia alcuni reati di particolare risentimento sociale e morale. Ecco l'esigenza.

Ad alcune esclusioni si è rinunciato, mentre si è ritenuto di doverne aggiungere un'altra, in quanto si presentava la necessità di tenere conto del reato di vilipendio al Capo dello Stato, per il quale sorge appunto il problema della concessione o meno dell'amnistia nei confronti dei minori.

Per completezza di esposizione — anche se l'ipotesi, pur logicamente configurabile, difficilmente potrebbe verificarsi — aggiungerò che il problema potrebbe sorgere anche per i maggiori, i quali beneficino di particolari attenuanti.

Sotto questo duplice profilo, la Commissione non poteva non contemplare il caso nel secondo comma dell'articolo 1. Contemplandolo, naturalmente lo ha fatto con la consueta formula facoltativa, la quale è prevista nell'ultimo comma, con riferimento alla lettera f), nello stesso modo che altre ipotesi dello stesso ultimo comma dell'articolo 1 hanno riferimento ad altre ipotesi dell'articolo. Mi sembra, quindi, che l'armonia logica sussista.

Ritengo di avere così dato conto al Presidente della Camera delle ragioni per cui questo tema delicato, giustamente non apparso in sede governativa, si è prospettato invece in sede di Commissione. Ho dato altresì conto delle conseguenze cui ha portato l'inserzione nel sistema generale della legge: credo di aver così compiuto il mio dovere di relatore.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. I chiarimenti dati dall'onorevole relatore e presidente della Commissione sono cristallini e non hanno davvero bisogno di chiosé: mi pare, pertanto, che vi sia una perfetta armonia logica fra le norme del disegno di legge governativo ed il testo della Commissione.

È evidente che nel disegno di legge non si poteva fare alcun accenno all'esclusione dalla amnistia del reato di vilipendio al Capo dello Stato, per il fatto che il testo governativo non faceva riferimento a una pena edittale che arrivasse ai cinque anni. Poiché il testo gover-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

nativo, in seguito alla rielaborazione della lettera f), ha subito una modifica, è evidente che deve prevedersi la possibilità di escludere dall'amnistia il reato di cui all'articolo 278 codice penale. Condivido dunque pienamente l'interpretazione logica dell'onorevole Dominèdo.

Deve essere pure notato che anche gli altri articoli citati in questo comma e riguardanti una particolare facoltà riconosciuta al Presidente della Repubblica non si riferiscono genericamente a tutti i capoversi dell'articolo 1, ma riguardano ora l'uno ora l'altro dei reati previsti da tale articolo. L'anomalia che si potrebbe riscontrare è quindi soltanto apparente.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Non sono d'accordo sulla ricostruzione storica, simpaticamente artificiosa, fatta testè dall'onorevole presidente della Commissione e dal guardasigilli circa la genesi della norma che stiamo discutendo.

Per mostrare la fondatezza di questo mio giudizio basterebbe confrontare i testi del Governo e della Commissione. Secondo il Governo, l'amnistia non era applicabile ai reati previsti dagli articoli 290, 291, 292, 318, 371, 372 e 640 del codice penale...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per i reati previsti in quegli articoli, come ho già precisato, sono contemplate pene edittali inferiori ai cinque anni.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, il problema sorge solo per l'articolo 278, in quanto, come hanno osservato il relatore e il ministro, la pena edittale prevista per quel reato supera il limite di pena che abbiamo votato in linea generale per l'amnistia.

DEGLI OCCHI. Cosa è accaduto? Che ad un determinato momento si è ritenuto, per esempio da parte mia (e non credo di essere il solo), che l'articolo 278 non potesse stabilire una statuizione che indubbiamente è assurda e per la quale l'offesa alla persona è più gravemente punita dell'offesa alla istituzione. In relazione a questo equivoco si è ritenuto opportuno risolvere il problema nel modo previsto dal testo della Commissione.

È chiaro che oggi il Parlamento non può essere messo in condizione, soprattutto quando il reato politico che è stato stabilito dal Parlamento è coperto soltanto fino a 4 anni, di proporre nei confronti dell'articolo 278 una esclusione che è *ope legis*. Ma la verità è un'altra, ed è perfettamente inutile parlarne.

Qui, invece, la tesi è questa: si vuole scindere l'articolo 278 da tutti gli altri articoli.

Si dice che l'articolo 278 s'intende riferirlo ai minori degli anni 18; potrei rispondere in latino: *risum teneatis*. Ma la verità è un'altra: che gli articoli 290, 291 e 292 di cui al testo della Commissione, si riferiscono indubbiamente anche ai maggiori di anni 18. Allora si può dividere l'ultima parte della lettera f) in questo senso: che per i reati di cui alle superiori lettere b) e d) commessi dai minori degli anni 18 punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, l'amnistia può non essere concessa per il reato di cui all'articolo 278, distinguendo cioè questo articolo dagli altri: 290, 291 e 292.

PRESIDENTE. Questa dizione mi pare tecnicamente perfetta.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Facendo rientrare l'articolo 278 nell'alinea f), la formulazione però deve essere facoltativa, mentre l'attuale alinea f) è tassativa.

DEGLI OCCHI. Sia bene inteso che quello che ho proposto dovrebbe diventare testo della Commissione.

Perché la verità è questa: che la preoccupazione maggiore in relazione all'articolo 278 è nata proprio in me. Mi sono chiesto: è possibile che il Capo dello Stato (alla cui cavalleria ideale ho reso e rendo ancora attestazione) debba essere invitato da noi ad essere generoso nei confronti dei cittadini che lo hanno offeso? Questa la ragione per la quale mi sono associato, limitatamente all'articolo 278, al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Accogliendo la sua opportuna precisazione, penso che il testo della Commissione possa essere così modificato:

« f) per i reati di cui alle superiori lettere b) e d), commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; l'amnistia può tuttavia non essere concessa per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale.

« L'amnistia può non essere concessa in relazione alle ipotesi previste nel presente articolo, per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 290, 291 e 292 ».

Onorevole relatore, concorda con questo testo?

DOMINÈDO', *Relatore*. Concordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo, salvo coordinamento aggiuntivo nella alinea f) in relazione all'emendamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Paolucci approvato nella seduta di ieri e riguardante il furto di legna nei boschi.

ZOBOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Dissento dal nuovo testo proposto, e ciò perchè l'esclusione dall'amnistia del reato previsto dall'articolo 278 presenta tutti i caratteri di un refuso. Infatti non vi era ragione di indicare l'articolo 278 prima della introduzione della alinea f), perchè tale articolo era escluso in ragione della pena edittale.

Che significato assume l'articolo 1 con l'introduzione della alinea f)? Che l'esclusione riguarda i minori cui è concessa l'amnistia per i reati punibili fino a 5 anni: questa comincia ad essere una ipotesi eccezionale e vorrei dire inumana.

Pertanto, quando si voterà la alinea f) noi voteremo per la esclusione dell'articolo 278, in quanto sembrerebbe disumano che il Presidente della Repubblica dovesse escludere i minori dal beneficio dell'amnistia, per un vilipendio rivolto alla sua persona: ipotesi, oltre tutto, ripeto, quanto mai strana, eccezionale ed inverosimile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'alinea f).

(È approvata).

Ora dobbiamo votare la seconda parte: « l'amnistia può tuttavia non essere concessa per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale ».

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. A me pare, signor Presidente, che l'ordine logico delle votazioni, anche al fine di realizzare una maggiore celerità nei nostri lavori, debba essere questo: vi sono vari emendamenti che propongono la soppressione di ogni esclusione. Se la soppressione dovesse essere votata, come noi chiediamo, sarebbero preclusi gli emendamenti relativi alla soppressione delle esclusioni concernenti i singoli reati previsti.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Berlinguer. Voteremo subito sulla proposta soppressiva di ogni esclusione; se non sarà approvata, esamineremo le esclusioni proposte una ad una.

Qual è il parere della Commissione sulla proposta Zoboli?

DOMINEDO', *Relatore*. Questa proposta riguarda quella mia iniziale concernente l'ultimo comma. Infatti, avevo già menzionato, sia pure in via di ipotesi, l'eventualità che po-

tessero fruire del beneficio anche i minori. Pertanto, la Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Zoboli, soppressiva della esclusione dall'amnistia del reato di cui all'articolo 278 nei confronti dei minori.

(È approvata).

Voteremo ora sulla proposta di sopprimere la facoltatività di esclusioni di reati dall'amnistia.

MIGLIORI. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Il nostro gruppo insiste per il mantenimento del testo della Commissione, che ci sembra felice e la cui formulazione rappresenta il contributo di varie parti. A noi sembra, e crediamo di essere nel giusto, che non vi sia alcuna ragione di ordine politico né giuridico per cui il Parlamento, in questa sede, non possa porre delle condizioni al potere discrezionale del Capo dello Stato.

Noi dobbiamo tener presente (mi appello a un motivo cui ieri, in un momento di maggiore stanchezza e di un certo nervosismo dell'Assemblea, ho solo accennato) anche lo stato dell'opinione pubblica, quella che ho chiamato la « psicologia delle nostre popolazioni ». Vi sono alcuni reati che più direttamente, per una maggiore intensità criminosa o per una maggiore estensione di malizia, che può sconfinare anche nei campi più delicati della politica, le nostre popolazioni sane difficilmente capirebbero come oggetto di un atto di clemenza.

Per questo noi insistiamo sul testo della Commissione perché i reati che appaiono affidati alla potestà discrezionale del Presidente della Repubblica, secondo il testo della Commissione integrato dagli emendamenti che abbiamo avuto l'onore di proporre, vengano votati.

Osserviamo ancora, e questa osservazione merita di essere ripetuta, che la formula della Commissione risolve in un modo meditato e che può essere tenuto presente come un precedente da adottarsi saggiamente in avvenire, anche i quesiti che qui ci hanno interessati e attratti e che si sono imposti alla nostra meditazione intorno alla interpretazione esatta dell'articolo 79 della Costituzione. Tutti siamo d'accordo, credo, nel ritenere che con questa formula si è risposto ai quesiti stessi e che comunque l'approfondita discussione che ha

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

avuto luogo in questa occasione colloca nella loro giusta misura i precedenti rappresentati dai provvedimenti di delegazione passati, e crea qualcosa di nuovo, in ordine alla quale ed alla luce della quale l'interpretazione dell'articolo 79 possa farsi in avvenire nella maniera più corretta ed esatta.

Concludendo, voteremo la formula della Commissione, cioè voteremo le potenziali esclusioni così come sono state proposte dalla Commissione stessa, con gli emendamenti che noi stessi abbiamo avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare alla Camera che l'ultimo comma dell'articolo 1 ha un valore normativo, ma ne ha anche uno giuridico-costituzionale in ordine a un potere del Capo dello Stato. Ponendo in votazione la proposta emendativa di sopprimere la facoltatività intendo non interrogare la Camera sul problema costituzionale, ma invitarla anzitutto a precisare se vuole oppure no che vi siano esclusioni. Si tratta ora di fare una legge, ed è pertinente riferirsi anche ai precedenti della legislazione sull'amnistia. (*Approvazioni*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Dichiaro che voterò contro tutte le superstiti esclusioni, mentre se si fosse votato sulla esclusione dell'amnistia per il reato di cui all'articolo 278, mi sarei astenuto dal voto, non potendo concepire che la Camera inviti il Capo dello Stato ad essere clemente con chi lo ha offeso.

COMANDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Dichiaro a nome del gruppo socialista che siamo per ragioni di merito contrari a tutte le esclusioni, e voteremo contro; ma se anche fossimo in una situazione differente da quella in cui siamo (cioè, in ipotesi, favorevoli a tutte o ad alcuna delle esclusioni previste), voteremmo egualmente contro la formula facoltativa proposta, secondo il mio avviso, con non felice accorgimento dalla Commissione. Il perchè è chiaro. In pratica, la stessa relazione dà atto, come ho avuto occasione di osservare ieri e come mi permetto di ripetere qui brevissimamente, che il Capo dello Stato ha il diritto di concedere o non concedere l'amnistia o l'indulto entro i limiti in cui la Camera gli ha dato la sua delegazione. Quale che sia la costruzione teorica (l'autorizzazione, la delegazione o il concorso di poteri) che si può raffigurare o condividere su questo punto, è certo (e la stessa relazione,

che non leggo, ne dà atto) che, se il Capo dello Stato non ritiene di dover concedere tutto quello che il Parlamento gli propone, può limitare la concessione o addirittura sopprimerla.

DOMINEDO', Relatore. Non siamo d'accordo.

COMANDINI. Ritengo che noi possiamo escludere formalmente, limitando il campo della delegazione al Capo dello Stato; o non dire niente, e consentire quindi al Capo dello Stato di concedere o non concedere, per questo o quel reato. Quello che non possiamo fare senza contraddirci è dire: questo potere noi ve lo diamo soltanto in relazione ad alcune ipotesi, *ergo* è un potere che non avete per tutte le ipotesi. Perciò da questa formulazione può derivare una indiretta limitazione dei poteri conferiti con la delegazione parlamentare al Capo dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Comandini, desidero farle osservare che la sua tesi, in via astratta forse ammissibile, è in concreto inaccettabile ed è contraddetta dalla prassi. Il Parlamento ha in passato votato sempre leggi di delegazione a concedere amnistia in cui erano elencate anche le eccezioni: il Capo dello Stato, per una forma di correttezza altissima che costituisce già una prassi (e il diritto costituzionale è materiato di prassi), si è costantemente uniformato alla linea segnata dal Parlamento. Pertanto ritengo che, quando le Camere delegano il Capo dello Stato a concedere amnistia, il Presidente della Repubblica non può derogare alle decisioni del Parlamento: quanto alle eccezioni, o le fissa la legge o si autorizza il Capo dello Stato a valutare discrezionalmente la possibilità di escludere dall'atto di clemenza determinati reati.

DOMINEDO', Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO', Relatore. Se la legge di delegazione non conferisce potestà specifiche al Capo dello Stato, queste potestà non sussistono. La legge di delegazione traccia un determinato binario: il Capo dello Stato, nel promulgarla prima e nell'emanare il decreto dopo, è tenuto a procedere lungo tale binario. Siccome noi sappiamo che qui si tratta di concorso tra due poteri, le potestà presidenziali le contempliamo nella legge, anzitutto per quanto riguarda i massimi di pena, in quanto, onorevole Comandini, il Capo dello Stato può spaziare sino al limite previsto nella legge di delegazione, e quindi in tema di esclusioni dall'amnistia in perfetta armonia col criterio adottato. Quindi la potestà di non concedere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

amnistia è riconosciuta dalla stessa legge di delegazione.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei precisare che la tesi dell'onorevole Comandini è molto suggestiva ed interessante, sostenuta anche del resto da cultori di diritto pubblico; ma essa è decisamente pregiudicata dalla situazione di fatto, cioè dalle precedenti amnistie, le quali tutte contenevano la formula tassativa e non facoltativa; inoltre sempre, insisto su questo avverbio, il decreto del Capo dello Stato ha riprodotto integralmente il testo di delega del Parlamento.

Però, come credo di aver chiarito ieri, desidero precisare ancora che la formula facoltativa per le esclusioni è stata usata non solo nel testo della Commissione, ma anche nel testo governativo laddove questo ha fissato dei massimi (per esempio a proposito dell'indulto quando ha detto che l'indulto può essere concesso « nella misura non superiore a »). Tale dizione, evidentemente, lascia una sfera di discrezionalità al Capo dello Stato.

Se si accettasse la tesi dell'onorevole Comandini, anche questa formulazione non sarebbe corretta, perché la facoltatività si dovrebbe estendere su tutto l'arco della delega. Quindi anche in considerazione di questo mi pare che non possiamo accogliere tale tesi.

Riaffermiamo questo principio: che veramente questa è la soluzione mediana, la quale riconosce delle facoltà, fissa dei massimi che non sono limiti tassativi, perchè evidentemente il decreto del Capo dello Stato può mantenersi al disotto di essi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento espressivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Abbiamo già precisato che il nostro emendamento, per alcuni reati (per quelli di cui agli articoli 291 e 292 del codice penale), tende ad escludere non soltanto la facoltatività, ma l'amnistia.

DOMINEDO', *Relatore*. Il testo governativo conteneva il principio dell'esclusione.

PRESIDENTE. Nulla vieta di porlo in votazione. Pongo in votazione il principio

contenuto nel testo governativo: « L'amnistia non si applica... ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il principio affermato nel testo della Commissione:

« L'amnistia può non essere concessa per i reati », ecc.

(È approvato).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, è necessario che la Camera apprenda la gravità di quel che sta votando. Abbiamo voluto ieri una amnistia per reati comuni, dico reati comuni, punibili fino a tre anni; abbiamo votato un'amnistia per reati politici punibili fino a quattro anni. I reati di cui qui si discute, quelli preveduti dagli articoli 290 e 291, sono puniti con una pena edittale di tre anni. Ed allora perché dobbiamo drammatizzare reati che non solo non sono drammatizzati dalla legge, ma sui quali, sostanzialmente, dato il limite della pena edittale, ci siamo già pronunciati?

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, la Camera ha votato il principio di consentire al Capo dello Stato deroghe all'amnistia. Ora si tratta di deliberare circa i reati da comprendere o da escludere nella delega. In tal senso, nessuna preclusione può sussistere nei confronti delle esclusioni per i reati previsti dagli articoli 290, 291 e 292.

DEGLI OCCHI. Per quanto sia detestabile il vilipendere, per quanto io senta profondamente la colpa morale e politica di coloro che vilipendono, dichiaro che è inammissibile che, mentre si vota una amnistia politica riferita nientemeno che a pene edittali di quattro anni, si possa dare al Capo dello Stato l'impressione che questi fatti, pur deplorabili ma puniti con una pena minore di altri, la Camera li voglia esclusi dall'atto di clemenza, nonostante si tratti di fatti che sono di esteriorità e non di interiorità.

Quindi, riaffermo che voterò contro queste esclusioni, compresa quella per il reato di cui all'articolo 291 (vilipendio della nazione).

SILVESTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Desidero precisare la posizione del nostro gruppo su questo punto. Noi non abbiamo bisogno di ripetere le ragioni, già illustrate da me e da altri colleghi in sede di discussione sull'intero articolo, per le quali siamo decisamente contrari ad ogni esclusione.

Abbiamo votato conseguentemente contro e non abbiamo dimenticato di sottolineare la nostra particolare avversione alla esclusione dell'articolo 290 del codice penale, che è uno di quegli articoli di cui si è abusato gravemente per chiara volontà di persecuzione politica. Tuttavia vorrei far notare che a questo punto dopo che la Camera ha espresso il suo parere concedendo al Capo dello Stato questa facoltà, è del tutto superfluo e per molti aspetti negativo e riprovevole che ci si accinga a votare esclusione per esclusione fra quelle indicate nel testo della Commissione. Tra l'altro, sia pure indirettamente, si potrebbero fornire delle indicazioni che sarebbe quanto mai opportuno evitare, dal momento che la decisione è demandata al Presidente della Repubblica. Votiamole in blocco, anche per non mettere il Capo dello Stato di fronte ad una preventiva valutazione della Camera.

PRESIDENTE. Le faccio però osservare che, se sarà chiesta la votazione per divisione, non potrò non procedervi.

SILVESTRI. D'accordo, onorevole Presidente: è appunto a tutti i colleghi che io rivolgo l'invito ad una votazione complessiva.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Il nostro gruppo è favorevole per alcuni reati, contrario per altri, alla esclusione dal beneficio dell'amnistia, sia pure attraverso la formula della facoltatività.

PRESIDENTE. Di conseguenza, occorre votare per divisione.

Pongo in votazione la dizione:

«...per i reati preveduti negli articoli »
(del codice penale) «290 ».

(È approvata).

Passiamo al riferimento agli articoli 291 e 292, sempre del codice penale.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Dato il limite di pena edittale amnistiabile fissato dalla Commissione, rientrano nell'amnistia anche i reati di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale. La Commissione ha proposto che sia demandata al Capo dello Stato la facoltà di escludere dall'amnistia le figure di reato di cui ai predetti tre articoli.

La nostra parte ritiene che questa facoltà restrittiva possa essere conferita al Capo dello Stato per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 290; quanto agli articoli 291 e 292, ritiene invece che neppure sotto forma di facoltà restrittiva possa essere data al Presi-

dente della Repubblica la possibilità di comprendere nell'amnistia i reati da essi previsti. L'ordine delle votazioni seguito mi sembra, quindi, che impedisca alla Camera di pronunciarsi sull'emendamento Manco, diretto ad escludere tassativamente dal beneficio della amnistia i reati di cui agli articoli 291 e 292 del codice penale.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Roberti, che l'ordine delle votazioni enunciato per le varie proposte non ha incontrato opposizione da parte di alcun settore della Camera, né alcuna altra strada poteva essere seguita per consentire all'Assemblea di pronunciarsi sulle varie proposte. La Camera ha già deliberato una amnistia in linea di massima, nella quale rientrano i reati di cui agli articoli 291 e 292. La formulazione proponente l'esclusione tassativa di alcuni reati non è stata approvata dalla Camera. Ora, se la sua parte vota contro l'inserimento dei reati di cui agli articoli 291 e 292 tra quelli compresi nella facoltà di esclusione conferita al Capo dello Stato, in sostanza vota contro la esclusione dall'amnistia di questi reati.

Pongo in votazione la dizione:

« 291 e 292 ».

(È approvata).

Anche questi reati, pertanto, il Capo dello Stato può escludere dall'amnistia.

Gli onorevoli Migliori, Bartole, Lattanzio, Gagliardi, Casati, Sammartino, Cengarle e Azimonti hanno proposto di aggiungere: « 371 e 372 ».

L'onorevole Migliori ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MIGLIORI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione si dichiara favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

AMADEI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Noi voteremo naturalmente contro questo emendamento. Non vi è alcuna ragione perché possano essere esclusi reati come quelli previsti negli articoli 371 e 372 del codice penale. Per coloro che non conoscono queste norme, dirò che il 371 prevede il falso giuramento delle parti: chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Vorrei chiedere quale allarme sociale provocano reati di questo genere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

DANTE. Non si tratta di allarme, ma di una esigenza di giustizia agli effetti delle cause. Ad esempio, se l'amnistia impedisce di stabilire se è stato sincero o falso un giuramento decisorio, non è più possibile risolvere una causa civile.

AMADEI. Abbiamo considerato amnisticabile, per esempio, la simulazione di reato, che sotto il profilo dell'allarme sociale è molto più grave; abbiamo compreso nell'amnistia l'inadempimento di contratti di pubbliche forniture, il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e non desidero, per brevità, fare altre numerose esemplificazioni. Quale turbamento dell'ordine pubblico rappresenta il falso giuramento? Tutti i reati, esaminati uno per uno, sono biasimevoli, ma ciò non toglie che possano essere cancellati da un provvedimento di clemenza.

Per queste ragioni, per coerenza ed anche per la nostra dignità di avvocati, ci opponiamo.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Faccio un ulteriore appello alla vostra comprensione, richiamando ciascuno di voi (mi riferisco ai singoli, e non a voi costituiti — come dire? — in collegio) alla serietà giuridica del provvedimento che stiamo elaborando.

Potrei sorridere intorno alle differenziazioni fra il testo della Commissione ed altri testi i quali escludevano, ad esempio, la truffa, in virtù di argomentazioni che sono serie, soltanto se si pensi alla severità dei galantuomini nei riguardi di ogni delitto. Potrei richiamare tutta la discussione svoltasi in Commissione.

Noi non siamo in materia di operazioni di stretto diritto o di stretta giustizia, siamo però necessariamente vincolati ad una armonia di determinazioni. Io non sono di coloro i quali dicono: siete favorevoli all'omicidio, alla rapina, e colpite il falso giuramento e la falsa testimonianza. Questo sarebbe il metodo infallibile per evitare che si prendano provvedimenti nei confronti di tutti coloro che sperano di avere benefici dalla legge di delegazione.

Quello che ha detto l'onorevole Amadei è di tutta evidenza. Basterebbe la considerazione che, per quanto riguarda l'articolo 372, è ipotizzata anche la ritrattazione. Se dobbiamo fare riferimento alle conseguenze civili di un reato penale, dovremmo almeno avere il coraggio di dire che non sappiamo che tutti i delitti importano conseguenze di natura civile! Isolare un reato di competenza pretorile,

proprio nel momento nel quale si dice che si largheggia nei confronti di reati più gravi, è quanto di più assurdo si possa immaginare. Si direbbe che sono casistiche di natura personale, ma non possiamo avvilirci a considerare preclusa la clemenza nei confronti di reati minori.

E bene, onorevoli colleghi, che voi sappiate (perché talvolta mi nasce il dubbio che lo si dimentichi) che le pene meno gravi sono le pene che si riferiscono ai reati meno gravi. Ora, io vi domando se sia coerente e conveniente chiedere al Capo dello Stato di concedere l'amnistia per taluni reati escludendone altri in parità di condizione edittale. Non comprendo perché dovrebbe essere prevista l'amnistia per il vilipendio alla bandiera e non per il reato di falso giuramento della parte. Noi stiamo formulando una casistica in modo tale che se fosse possibile dal punto di vista costituzionale, in avvenire, si imporrebbe una nuova proposta di legge delega per ragioni equitative. O che ci si preoccupa dei reati di moda? La moda notoriamente varia mentre le espiazioni durano. Ma, perché questa proscrizione assurda nei confronti di taluni reati, proscrizione che è stata inserita anche nell'amnistia del 1953?

Qui torniamo all'assurdo, si prevedono reati che godranno dell'amnistia per i quali si ha una tenerezza e reati nei confronti dei quali si è esasperatamente implacabili.

Mi pare, quindi, che per la dignità della stessa norma, che per i due reati — di cui si discorre — non debba disporsi la esclusione. Può esservi il giuramento dato da una povera donna analfabeta o il caso di una testimonianza che può essere richiesta...

DANTE. Accogliendo la sua tesi si compromette l'azione civile.

DEGLI OCCHI. Onorevole Dante, di cui non voglio essere stamattina lo Scartazzini (*Si ride*), tutti i delitti hanno ripercussioni civili!

DANTE. Compromettiamo i diritti e gli interessi dei cittadini!

DEGLI OCCHI. Non ho mai sentito assumere che cittadini devono, nella interpretazione dell'onorevole Dante, essere soltanto i suoi cittadini! Anche in punto di falsa testimonianza noi stiamo veramente insidiando la fermezza civile dei cittadini, se è vero che molto spesso i supposti testi falsi sono chiamati a ritrattare e ritrattano vincendo, talora, sulla verità per gli altri la prudenza egoista per sé! Perché la virtù civile non è nata il 28 ottobre 1922 e non è neppure morta il 25 aprile 1945. Ora, io mi permetto di dire che è una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

mescolanza grottesca questa casistica che rinnova il trattamento di favore per alcuni gravi reati escludendone altri. Altre volte gli articoli 371 e 372 del codice penale sono stati esclusi dall'amnistia, eppure, malgrado i rigori della esclusione, sembrerebbe che il malcostume della falsa testimonianza non sia stato estirpato, il che significa che non è vero che l'amnistia incita i cittadini a commettere i reati. Così come non è la ...non amnistia a trattenerli dal delitto! Pertanto, concludendo, sono contrario all'emendamento Migliori per ragioni giuridiche e giudiziarie.

CASALINUOVO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Anche il mio gruppo parlamentare è contrario all'emendamento Migliori. Tanto per intenderci, è contrario a comprendere, tra le esclusioni oggettive della amnistia, i reati di falsa testimonianza e di falso giuramento. Debbo in proposito, anzitutto, rilevare che il problema ha formato oggetto di un'ampia discussione in sede di Commissione e che la Commissione a larga maggioranza ha respinto l'esclusione dal beneficio dei due reati che formano oggi oggetto dell'emendamento Migliori. Naturalmente, questa considerazione potrebbe anche non avere importanza: invero, benissimo potrebbe la Camera decidere in maniera diversa sulla esclusione da quanto abbia fatto la Commissione.

Debbo tuttavia rilevare che l'amnistia o si concede o non si concede. Quindi vorrei rivolgere alla Camera questo interrogativo fondamentale: vogliamo concederla o no questa amnistia? Se tutti siamo d'accordo nel volerla concedere, come mai non ci avvediamo che alcuni tentativi per limitarla non possono che avvilire l'altezza e l'essenza del provvedimento che stiamo per varare?

In sostanza, i reati hanno una graduazione di gravità nella nostra legge, la quale è data dalla pena edittale che il legislatore per ciascun reato commina, tra un minimo e un massimo intorno al quale potrà spaziare il giudice nell'uso del suo potere discrezionale. Indubbiamente, come rilevava poc'anzi altro collega, i reati previsti dagli articoli 371 e 372 sono compresi, *quoad poenam*, in quella che è la competenza del pretore: che oggi si è pure allargata concretamente in maniera diversa, in quanto, come sapete, si fa largo uso del cosiddetto potere del procuratore della Repubblica di assegnare alla competenza del pretore i cosiddetti procedimenti prorogati. Quindi, concretamente, i due reati non fanno

nemmeno parte di quel gruppo che appartiene alla più grave sfera di competenza pretorile, in quanto appartengono alla competenza normale del pretore. Come è possibile allora, vorrei domandare alla sensibilità giuridica dell'onorevole Migliori, scegliere a caso due o tre reati, per escluderli a nostro piacimento dal beneficio? Avremmo potuto escludere dei reati di grandissimo rilievo politico come i reati contro la personalità dello Stato. Ma non è possibile, nel novero dei reati comuni, scegliere alcuni reati, a nostro piacimento, per comprenderli e altri per escluderli. Se l'onorevole Migliori non ha simpatia per i reati previsti dagli articoli 371 e 372, noi potremmo non aver simpatia per altri: e se ciascuno di noi segnalasse quei reati verso i quali ostanto particolari visioni personali, in definitiva potremmo arrivare, dopo aver fissato nella precedente parte dell'articolo i termini generali dell'amnistia, a rendere inoperante l'articolo stesso attraverso esclusioni di carattere specifico.

Dichiaro quindi che noi voteremo contro l'emendamento Migliori, cioè a favore del testo proposto dalla Commissione.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Siamo anche noi contrari all'emendamento Migliori, perché riteniamo che i reati previsti negli articoli 371 e 372 debbano rientrare nel provvedimento di clemenza. D'altra parte, la Commissione ha esaminato ed approfondito questo argomento ed ha respinto la tesi secondo la quale tali reati avrebbero dovuto essere esclusi dall'atto di clemenza.

D'altronde, signor Presidente, abbiamo addirittura ammesso che anche la truffa, su cui si è discusso ancora più ampiamente, dovesse fruire dell'amnistia. Ora non si vede perché questi due reati, che non rivestono carattere di particolare gravità, non debbano goderne. Siamo perciò contrari all'emendamento Migliori.

DANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANTE. È vero che nella Commissione si è formata una maggioranza la quale ha respinto l'esclusione dalla amnistia dei reati di falso giuramento e di falsa testimonianza, ma è anche vero che in quella sede io dichiarai, a nome del mio gruppo, che non ci saremmo rassegnati a questa posizione, perché si trattava di due reati tra i più delicati del codice penale. Infatti i reati di falsa testi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

monianza e di falso giuramento hanno una funzione strumentale nella dinamica dei processi.

Quanti processi, onorevoli colleghi che esercitate la professione legale, sono sospesi, quante cause civili sono sospese perché debbono essere preliminarmente decisi processi per falsa testimonianza! Si pensi ai giuramenti decisori impugnati per falso, i quali sono l'unico mezzo di prova per risolvere cause civili nelle quali sono in gioco interessi patrimoniali di particolare rilievo. Includere il reato di falso giuramento nell'amnistia significa paralizzare l'attività di tante cause civili e significa non dare ai cittadini la possibilità di ottenere giustizia. E che dire di tutte le cause civili sospese in attesa di stabilire se un testimone ha deposto il vero o il falso?

Per queste considerazioni ritengo che, votando l'amnistia per questi reati, si comprometta seriamente l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliori.

(Non è approvato).

Passiamo ai seguenti emendamenti aggiuntivi a contenuto uguale, precedentemente accantonati:

« Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso ».

PERTINI, COMANDINI, MUSOTTO, PREZIOSI COSTANTINO, AMADEI, GREPPI, TARGETTI, PINNA.

« Ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita alla lettera a) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non risulti sufficientemente stabilito se sussistono le condizioni oggettive o soggettive cui è subordinata la concessione del beneficio, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso ».

ZOBOLI, SILVESTRI, BUZZELLI, SFORZA, KUNTZE, PELLEGRINO, FIUMANÒ, MUSTO, GULLO, NANNI, VILLA GIOVANNI ORESTE, CARRASSI ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

DOMINEDO', *Relatore*. L'emendamento Pertini si ricollega all'emendamento Zoboli, per analogia di contenuto.

Rifacendomi a ciò che dissi nelle prime dichiarazioni, distinguendo cioè il problema a seconda che esso concerna l'amnistia impropria dopo la sentenza ovvero l'amnistia propria in corso di giudizio, credo di poter dichiarare, a nome della Commissione, che l'emendamento non mi sembra accettabile in quanto riferentesi all'amnistia impropria, mentre appare degno di considerazione per quanto riguarda il secondo aspetto, occorrendo una norma affinché anche la Cassazione introduca il criterio dell'esame di merito.

PRESIDENTE. Ciò mi pare opportuno, anche perché, come ella sa, vi è una norma del codice che dispone l'applicazione automatica dell'amnistia, ciò che paralizza ogni altro accertamento.

AMADEI. D'accordo.

ZOBOLI. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Zoboli-Pertini con l'intesa (e quindi salvo il coordinamento) che esso viene approvato limitatamente ai procedimenti in corso, anche per il grado di cassazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1 il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a concedere indulto per i reati, non militari né finanziari:

a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive inflitte o da infliggere;

b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie inflitte o da infliggere, sole o congiunte a pene detentive.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

L'indulto può non essere concesso per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 575, 628, 629 e 630 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) di due anni per le pene detentive;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

b) nella misura di due terzi per tutte le pene pecuniarie, riducendosi la durata delle misure di sicurezza, in caso di commutazione, ad un anno;

c) per il beneficio della riduzione di un terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra di cui al terzo capoverso della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, beneficio che non deve essere condizionato dalle preclusioni soggettive di cui all'articolo 4 dello stesso decreto.

Nel calcolo delle condanne riportate alla data del 18 dicembre 1953 ai fini della preclusione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, non debbono essere comprese le condanne riportate con la stessa sentenza che ha inflitto la pena sulla quale viene invocata l'applicazione del beneficio ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEGLI OCCHI. Mi propongo anzitutto di eliminare dubbi interpretativi (i colleghi giuristi ben sanno che esistono !) circa la portata delle espressioni « reati militari », « reati finanziari ». Meglio parlare di pene, detentive e pecuniarie, comprensive di violazioni di leggi diverse. Mi sono preoccupato, proprio perché non si dica che nel Parlamento si fa giustizia di classe, delle cosiddette commutazioni delle pene pecuniarie. L'onorevole Scalfaro, come pure l'onorevole Spallino (questi per sua esperienza... locale), sanno perfettamente che le commutazioni sono il risultato della miseria di povera gente, di sventurati che per non poter pagare sono costretti ad entrare in carcere e a rimanerci, il che non giova affatto alla solidità finanziaria dello Stato, che, anzi, ne viene danneggiato.

Ed io alla lettera b) mi sono appunto proposto di invocare dal Parlamento una disposizione che mi pare di tutta equità, di tutta saggezza: « b) nella misura di due terzi per tutte le pene pecuniarie, riducendosi la durata delle misure di sicurezza, in caso di commutazione, ad un anno; ».

È bene che la Camera sappia (Camera che, secondo alcuni, è composta di troppi avvocati, ma secondo me da troppo pochi cittadini che siano sensibili a queste verità sacrosante, che denunciano sanzioni aberranti) che io mi sono preoccupato affinché non duri più a lungo quello che è un tormento non soltanto personale, ma familiare: della commutazione in pena corporale per coloro che sono sprovvisti di mezzi. Non solo questo io voglio evi-

tare, ma anche che non si verifichi più la dolorosa situazione di quanti alla miseria debbono anche l'associazione alle colonie agricole. Infatti tutti sappiamo che la durata della detenzione va fino a tre anni per la mancata corresponsione delle sanzioni pecuniarie.

Non so se il Governo dirà: questo decreto di indulto si riferisce soltanto ai reati comuni. Non lo so; ma se questo dicesse, terrei fermo il mio testo perché le pene pecuniarie si riferiscono anche a reati comuni. E di questo è consapevole la Commissione.

Ma il punto più importante della mia proposta è contenuto nella mia alinea c), ove chiedo il beneficio della riduzione di un terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra di cui al terzo capoverso della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, beneficio che non deve essere condizionato dalle preclusioni soggettive di cui all'articolo 4 dello stesso decreto.

Il fatto che io sia costretto a richiamare un beneficio, non applicato, del decreto legislativo 19 dicembre 1953, n. 922, vi indica una situazione di cui voi dovete personalmente rendervi conto, perché qui è veramente in gioco la coscienza morale; del resto la coscienza morale è sempre in gioco nelle vicende politiche, ma soprattutto essa deve diventare sensibile di fronte ad una enorme sperequazione che si è verificata.

Cosa è successo nell'applicazione di quel decreto? Io amo i decreti chiari: semplice per esempio, era lo statuto. Chiari devono essere i decreti di amnistia, perché quello che avviene dopo che i decreti sono stati promulgati dal Capo dello Stato è qualche volta paurosamente aleatorio. Onorevole ministro, è avvenuto questo. Leggo in relazione a quello che ho avuto l'onore di scrivere nel formulare l'emendamento: « Con la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 s'intende porre rimedio alla grave ed inammissibile disparità venutasi a creare attraverso la prevalente giurisprudenza del decreto del Presidente della Repubblica di indulto del 1953 ».

Non sono abituato a fare nomi nell'aula del Parlamento. Ma io vorrei essere controllato, perché, il giorno in cui il controllo stabilisse che ho detto cosa inesatta, me ne starei buono almeno per quindici giorni, per non essere smentito al primo incontro... Vi sono magistrati insigni (uno lo nomino: il magistrato Frisoli) che hanno lottato perché si applicasse la disposizione del 1953 richiamata nel mio emendamento che non fu applicata e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

della quale domando in questo momento la interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, vorrei chiederle — naturalmente senza che io entri nel merito — se ella avrebbe difficoltà ad adottare la formula del decreto di amnistia del 1953. Se ella è nello spirito di quel comma, penso che sia preferibile adottare quel testo, che ha già avuto elaborazione interpretativa. Se ella ritiene invece che debba essere perfezionata dal punto di vista interpretativo, enunci la formula più idonea.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, direi che quando sono colto in errore sono felice. La mia formulazione originaria è tecnicamente inammissibile e la vostra sarà la formulazione alla quale sicuramente aderirò, ma poiché non si può nel decreto del 1959 introdurre la formula che ho dovuto pur formulare nel riferimento storico, quel che voglio dire alla Camera (perché non sembri che io sia un provocatore di eccessiva elargizione di benefici) è che io mi sono arrovelato dal 1953 (non incontrando il martirio, ma certamente affrontando battaglie e sofferenze) perché, subordinando anche l'applicazione della riduzione di un terzo della pena inflitta con l'aggravante della legge speciale di guerra in aggiunta al normale condono di tre anni ai « precedenti penali », coloro che non hanno potuto usufruire dei benefici per i precedenti penali si sono venuti a trovare in condizioni di enorme inferiorità. Nello stesso processo e per la stessa condanna, può essere accaduto che Tizio abbia fruito di una diminuzione fino a 13 anni (la riduzione di un terzo, poniamo dieci anni, della pena aggravata dalla legge di guerra: quella per cui la rapina aggravata, per esempio, era punita con pena dai 20 anni all'ergastolo, più i tre anni del normale condono), in cospetto di Mevio, coimputato e condannato per lo stesso reato, che non ha potuto fruire di alcun beneficio.

E accaduto che quella formulazione ha dato nientemeno che questo risultato: tu hai precedenti penali e quindi non puoi avere il condono, ma tu non puoi avere nemmeno la riduzione fino a due terzi in relazione ad una statuizione edittale eccezionale che è stata introdotta nel tempo. E accaduto (e, purtroppo, mi faccio eco dello sventurato appello) che una famiglia (e anche qui potreste domandarmi nomi e cognomi e sono disposto a darli) abbia visto questa enormità (enormità per il cittadino, per la madre, per il padre): due fratelli furono concorrenti allo stesso reato di rapina. E accaduto che (e mi dispiace che la liberazione nella quale ho profonda-

mente creduto abbia cominciato con disposizioni di ordine eccezionale) la rapina venisse nel momento del fatto fulminata con la sanzione da un minimo di venti anni fino alla morte, mentre la pena edittale normale è da tre a dieci anni. Senonché (siccome il distinguo è frequente operazione anche di laici) è accaduto si statuisse che il colto sul fatto fosse giudicato dal tribunale militare con una pena da un minimo di venti anni fino alla pena di morte (perché abbiamo reintrodotta, sia pure temporaneamente, la pena di morte nel momento stesso nel quale la proscrivevamo, per l'eterno, nel nome della libertà!). Ne è conseguito nel caso, cui ho accennato, dei due fratelli: uno colto sul fatto è stato condannato a diciotto anni, l'altro fratello, non arrestato sul posto, e giudicato dalla corte d'assise ordinaria (e qui faccio il nome di uno dei più degni e severi magistrati, il presidente Borghese) è stato condannato dalla corte di assise di Milano a tre anni e sei mesi. Dite a quella madre che fu giusta la condanna a 18 anni e ingiusta, per difetto, quella di tre anni e sei mesi!

Questa enormità nella interpretazione — o, peggio, nella norma — è palese. Né si può rimanere insensibili alle grida di dolore, che sono grida di sdegno, che ci pervengono da tutti i reclusori d'Italia.

Concludo soltanto perché il Presidente sta elaborando con la sua alta saggezza giuridica, che è la saggezza giuridica dei relatori, la formula tecnica per riparare a questo che penso essere un fatto scandaloso, sempre che ancora si creda al dolore che qualche volta anima la nostra invocazione contro le pene sedicenti esemplari, perché non veramente esemplari nel senso di alto esempio, sempre che si avverta che le cosiddette pene personali non sono soltanto pene personali (onorevole Dante, non credo che fosse di questa opinione, il « ghibellin fuggiasco »). Esse sono pene familiari, e i dolori che noi cerchiamo di consolare anche nei confronti di coloro che hanno commesso delitti, sono dolori la cui consolazione è consolazione di incolpevoli.

E devo anche aggiungere, signor Presidente, che bisogna ovviare ad un'altra interpretazione giurisprudenziale prevalente. Vi sono state delle procure generali che hanno consentito ad una determinata interpretazione, altre che non vi hanno consentito.

Onorevole ministro, onorevole sottosegretario, onorevoli signori relatori, sapete, per esempio, che si sono disposte delle scarcerazioni che sono rimaste scarcerazioni definitive per la mancata impugnazione di qualche pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

curatore generale ed altre scarcerazioni che sono state revocate per il più pronto intervento di altri procuratori generali?

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Guerrieri. È stato ritenuto di ovviare, con l'altra modificazione che propongo e che tecnicamente voi dovreste elaborare, ad una interpretazione giurisprudenziale prevalente (consentita dalla non chiara dizione dell'articolo 4 della legge del 1953) per la quale si è arrivati a comprendere nel calcolo dei precedenti anche condanne inflitte distintamente per i distinti reati con la stessa sentenza di condanna che ha inflitto la pena su cui era invocato il condono del 1953. Ad esempio: Tizio ha tre anni e sei mesi di precedenti (perché allora preclusione al condono erano i precedenti di quattro anni); riporta una condanna per rapina e lesioni ad anni sei di cui otto mesi per lesioni. Egli invoca il condono sulla condanna di anni sei: si sente rispondere che non può perché i precedenti superano i quattro anni, in quanto ai precedenti di tre anni e sei mesi vanno aggiunti gli otto mesi per lesioni!

Queste sono delle sperequazioni, che si ha il dovere di riparare.

Onorevole ministro, Dio voglia che non si autorizzino — per infelice dizione — anche nei confronti del provvedimento che stiamo per votare siffatte assurdità interpretative. Vi sono ingiustizie che sono da deplorarsi soprattutto quando feriscono coloro che non credono nella giustizia. Perché, se la giustizia non è apostolica, non è giustizia. La maestà dello Stato è sentita quando questa si esprime in giuste determinazioni:

Noi dobbiamo riparare a queste ingiustizie.

Chi legge l'articolo 2 si accorge che anche qui si insinua un beffardo destino: stiamo ancora parlando di aggravanti dello stato di guerra. L'onorevole Migliori ha detto che la guerra aggravava il delitto, dimenticando allora che la guerra era la normalità e che il delitto era guerra. Vi domando, onorevoli relatori, di dare alla giustizia sostanziale la veste formale che eventualmente io non abbia saputo dare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire, alla prima alinea, le parole: « non militari né finanziari », con le altre: « comuni e militari non finanziari ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolucci, Perini, Targetti, Amadei, Zappa e Musotto hanno proposto, al primo comma, lettera a), di sostitui-

uire le parole: « due anni », con le altre: « tre anni ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PAOLUCCI. Questo emendamento non è che la riproduzione fedele del testo della nostra proposta di legge. Esso merita di essere accolto per ovvi motivi, dei quali citerò solo i più importanti. Il primo è che vi è una sproporzione logica e giuridica molto rilevante, direi enorme, fra la portata dell'amnistia e quella dell'indulto. Un altro motivo è questo: ove fosse mantenuto il limite dei due anni, si creerebbe una fonte di malcontento e di amara delusione in migliaia di condannati che stanno espiando le condanne che hanno riportate. Un altro motivo è il seguente. Io ho avuto la cura di esaminare tutti i provvedimenti di clemenza che si sono succeduti dal 1901 al 1953. Ebbene, sono pervenuto a questa constatazione: che la portata dell'indulto ha sempre superato o eguagliato quella della amnistia, ad eccezione di soli quattro casi. Prima eccezione: con decreto 13 marzo 1921 venne concessa amnistia per i reati puniti con pena non superiore ai 5 anni e l'indulto per pene non superiori ai tre anni. Seconda eccezione: con il decreto del 15 febbraio 1937 fu concessa amnistia per i reati puniti con pene non superiori a tre anni e indulto per le pene non superiori a due anni. Terza eccezione: con il decreto 17 ottobre 1942 venne concessa amnistia per i reati punibili con pene non superiori ai cinque anni e indulto per le pene non superiori ai tre anni. Ultima eccezione: con la legge 18 dicembre 1953 venne concessa amnistia per reati punibili con pene non superiori ai quattro anni e indulto fino al limite di tre anni, elevato però a cinque per i minori di anni 18 e a quattro per coloro che avevano compiuto i settant'anni.

Da questi precedenti si evince che si è venuta a costituire una prassi, una tradizione secondo la quale la misura dell'indulto è normalmente superiore a quella dell'amnistia. E per ovvie ragioni: non soltanto perché deve esservi una logica e giuridica proporzione fra il limite dell'amnistia e quello dell'indulto, ma anche e soprattutto perché l'atto più efficace di applicazione concreta di un provvedimento di clemenza, l'atto che più tocca e commuove, è costituito dalla liberazione dei carcerati. Ora vi sono migliaia e migliaia di carcerati che verrebbero liberati se il limite venisse elevato a tre anni.

Ma vi è anche un problema di carattere finanziario. Sappiamo tutti che solo in rarissimi casi (non più del due o tre per cento,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

secondo le statistiche) l'erario riesce a recuperare le spese per il mantenimento in carcere dei condannati. Liberando questi carcerati si farebbero risparmiare ingenti spese all'erario; ritengo pertanto che una istanza del genere dovrebbe trovare consenzienti i ministri dei dicasteri finanziari.

Per queste ragioni insisto per l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pinna, Perini, Amadei, Comandini, Musotto, Paolucci e Targetti hanno proposto, al primo comma, di sostituire l'alinea *b*) con la seguente:

« *b*) nella misura non superiore al milione di lire per le pene pecuniarie inflitte o da infliggere sole o congiunte a pene detentive. La misura del condono è di anni quattro per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni sessanta ».

A questo emendamento, gli onorevoli Comandini, Berlinguer e Zappa hanno proposto un subemendamento, per sostituire « sessanta » con « settanta ».

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Desidero far mio l'emendamento Pinna, assente, e svolgerlo insieme con quello Comandini, di cui sono pure co-firmatario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BERLINGUER. Il primo emendamento è di per sé chiarissimo. Desidero invece soffermarmi brevemente sul subemendamento Comandini, che porta anche la mia firma e che sono incaricato di svolgere. E mi basta segnalare alla sensibilità e al senso di umanità dell'onorevole ministro, della Commissione e di tutti i colleghi, l'esigenza di una più larga misura del condono per i minori degli anni 18 e per i vecchi.

È stato osservato in Commissione (dall'onorevole ministro e da alcuni colleghi) che, in tema di condono, i minori sono già avvantaggiati rispetto ai vecchi, in quanto una diminuzione di pena per la minore età funziona già nella apposita norma del codice. Non mi pare che ciò basti in tema di atto di clemenza; e perciò noi chiediamo che anche per i minori sia ampliato il condono.

Comunque per i vecchi la obiezione non avrebbe fondamento e se mi preoccupo tanto di essi, è vero, come si è detto, che ho ragioni particolari di sensibilità nei loro confronti per la mia qualità di presidente nazionale

dei pensionati che mi rivela ogni giorno di più la loro tristezza e le loro angosce.

Per quanto riguarda i vecchi vi sono due emendamenti distinti: uno principale, che riguarda la maggiore misura del condono per coloro che abbiano raggiunto i 60 anni; l'altro subordinato, che sostituisce ai 60 i 70 anni.

Spero che voi accoglierete l'emendamento principale; ma che vorrete almeno compiere un gesto di umanità nei confronti di coloro che già hanno superato i 70 anni; non pochi di essi, se non protetti da un condono in misura superiore a quello stabilito per la generalità, probabilmente dovrebbero finire la loro vita in carcere. E sia pure di soli tre anni questa misura; ma non posso credere che voi sarete del tutto sordi ad ogni nostra richiesta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto di sostituire la alinea *b*) con la seguente:

« *b*) nella misura della metà per tutte le pene pecuniarie riducendosi pure della metà la pena detentiva risultante dalla commutazione della pena pecuniaria e riducendosi inoltre ad un anno le misure di sicurezza inflitte o da infliggersi in conseguenza di tutti i reati compresi quelli finanziari ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCO. Lo mantengo, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Greppi, Perini, Comandini, Amadei, Musotto, Paolucci, Pinna, Costantino Preziosi e Targetti hanno proposto di sopprimere gli ultimi due commi.

L'onorevole Greppi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREPPI. Sono due le nostre proposte. La prima riguarda la soppressione del penultimo comma, il quale recita: « Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a un anno ».

Noi siamo dell'opinione che ogni indulto abbia una sua ragione distinta e un carattere autonomo. In forza di queste due proposizioni, riteniamo che il condono debba essere applicato per intero anche a coloro che si trovano in quelle condizioni.

Quanto alle esclusioni, dobbiamo dire questo: per l'amnistia prevale innegabilmente un criterio morale (si tratta di eliminare un reato con tutte le sue conseguenze, di concedere l'estinzione dell'azione). Abbiamo potuto dunque comprendere — ma non consentire — quelle esclusioni che, contrariamente al nostro avviso, sono state operate dalla Camera.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Ma per il condono si tratta di applicare essenzialmente della bontà, della clemenza. Non vorrei fare in questo momento della letteratura, ma mi sembra opportuno richiamare una massima che attiene ad una vecchissima saggezza, secondo la quale bisogna essere giusti con i giusti e con gli ingiusti, perché questa è la vera giustizia; e buoni con i buoni e buoni con i malvagi, perché questa è la vera bontà.

Trattandosi di condono, tanto meno capisco, dunque, perché si debbano fare delle esclusioni. Anche qui vi sono casistiche sterminate, ed è difficile ancorarle a un criterio che debba essere valido per tutti. Vogliamo rendercene conto una volta di più?

Le esclusioni riguardano, per esempio, l'associazione a delinquere. Ma noi sappiamo, per esperienza professionale, che oggi l'accusa di associazione a delinquere riguarda quasi sempre dei ragazzi. Ed anche sappiamo che l'associazione a delinquere è punita, indipendentemente dalla esecuzione di fatti criminosi, per il solo incontro dei propositi di commettere reati. Non di rado si tratta di giovani che non commettono niente, proprio per quel senso di timidezza e di ritrosia che santamente li trattiene quando dovrebbero passare all'azione. Ora, che l'articolo 416, che spesso viene applicato in questi casi, debba essere escluso, a me non sembra giusto. Ecco perché insisto sul nostro emendamento. D'altra parte, la stessa riflessione comparativa ci dà dei suggerimenti che mi sembrano irresistibili. Non è compreso infatti, nella categoria dalle esclusioni, per esempio, l'infanticidio, e non lo sono nemmeno le lesioni gravissime. Che più?

Vorrei che si tenesse conto, per il condono, del discorso dell'onorevole Casalinuovo, assai giusto. Se si vuole applicare l'amnistia, lo spirito dell'amnistia deve essere necessariamente largo. Se si vuole applicare il condono, lo spirito del condono deve essere implicitamente generoso, perché, vedete, la bontà può toccare proprio il cuore di coloro che hanno commesso gli atti più gravi.

Io ho fede nella bontà, e la vedo operare soprattutto nei confronti di chi è più punito e ne ha, dunque, più bisogno.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha proposto di sopprimere l'ultimo comma.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALIERE. Ritengo che il mio emendamento sia stato già illustrato. Vorrei soltanto fare un'osservazione, e cioè che il condono stabilisce una condizione che ci rassicura nel

senso che, dato che può essere revocato, costituisce una remora per il delinquente. Ora, non vedo perché noi, che stiamo approvando un decreto di amnistia che prevede una così larga sanatoria, dobbiamo escludere dal beneficio, sia pure attraverso il condono, taluni reati. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sugli articoli 519 e 521 del codice penale, violenza carnale e atti di libidine violenti. Un fatto nuovo è intervenuto: l'applicazione della cosiddetta legge Merlin. Tutti riconoscono che da ciò è derivata una recrudescenza dei reati sessuali; non vedo perché si debbano escludere dal condono questi due reati, e proprio quando il condono riveste in effetti una efficacia estrema, perché se si commette un reato entro i cinque anni il condono viene revocato. Quindi a me pare che non provochi nessun allarme sociale la norma che include nel beneficio dell'indulto anche questi reati. Concludo auspicando che la Camera voglia rendersi conto di questa situazione e quindi sopprimere l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guidi, Zoboli, Amiconi, Mariconda, Kuntze, Silvestri, Buzzelli, Fiumanò, Sforza e Pellegrino hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

SILVESTRI. Signor Presidente, desideriamo soltanto associarci alle argomentazioni già svolte in ordine alla soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gonella Giuseppe e Manco hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'indulto non è concesso per i reati previsti dal codice penale agli articoli 519, 520, 521, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 oltre ai reati di omicidio comunque aggravato, rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona ».

MANCO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Con l'emendamento chiediamo che vengano esclusi dal beneficio del condono, pur prendendo atto delle argomentazioni meritevoli di apprezzamento del collega Cavaliere, alcuni titoli specifici di reati, cioè i reati previsti negli articoli dal 519 al 521 e dal 532 al 537 del codice penale.

Siamo perfettamente d'accordo con quanto ha asserito l'onorevole Greppi per ciò che concerne l'associazione a delinquere ed altri reati di violenza sulle cose, sui beni, sul patrimonio, ecc. Però, per quanto concerne i reati contro la morale, che veramente rappresentano un pericolo sociale, riteniamo che la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

migliore remora sia costituita dalla esclusione dal beneficio del condono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Preziosi Olin-do, Foschini, Casalnuovo, Romano Bruno, Muscariello, Bonino, Ottieri, Lauro Achille e Cuttitta hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'indulto non si applica alle pene inflitte o da infliggere per i reati di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona o di omicidio non attenuato da alcuna circostanza ».

CASALNUOVO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALNUOVO. Così come per l'amnistia, anche per l'indulto il mio gruppo pensa che le esclusioni oggettive non valgano a tradurre una situazione impeccabile, nel momento in cui stiamo per concludere i nostri lavori relativi alla legge di delegazione.

Dalla valutazione comparata del testo governativo e del testo approvato dalla Commissione questo nostro concetto pare possa trarre motivi di conferma, in quanto, mentre nel testo governativo era oggettivamente prevista l'esclusione di talune categorie di reati, nel testo della Commissione è prevista l'esclusione di categorie diverse. Così, ad esempio, nel testo governativo erano indicati come reati ai quali non si poteva applicare l'indulto, diverse violazioni contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica. Nel testo approvato dalla Commissione, invece, questi reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica sono scomparsi, e in loro vece sono indicati altri gruppi di reati. Segno evidente, quindi, che, allorché si vogliano rincorrere particolari configurazioni criminose per escludere in rapporto alle stesse l'applicazione dell'indulto, ci si imbatte in situazioni determinate da particolari vedute personali, che possono divergere da uomo a uomo, da gruppo a gruppo, da considerazione a considerazione, e che quindi possono non tradurre quelle esigenze di superiore obiettività che dovrebbero invece ispirare il contenuto fondamentale di un provvedimento di clemenza.

Da una tale affermazione deriva come, in via principale, il mio gruppo sia per l'accoglimento di quegli emendamenti i quali tendono alla eliminazione integrale dell'ultima parte dell'articolo 2, cioè alla esclusione integrale di qualsiasi limitazione di carattere oggettivo.

Ma, poiché tutto procede per gradi, e per gradi e faticosamente stanno procedendo que-

sti nostri lavori, dobbiamo responsabilmente proporci il problema del *quid agendum*, nell'ipotesi che la tesi integrale di eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 non prevalga, nel caso che vengano respinti i relativi emendamenti e resti quindi in vita una categoria di reati da escludere dal novero di quelli cui sia possibile applicare l'indulto.

In questo caso, vi è un problema che appare indubbiamente preminente su tutti gli altri e che denuncio all'attenzione ed alla sensibilità della Camera, dinanzi alla quale ho l'onore di parlare. Sorge, in altri termini, il problema di considerare la posizione di tutti coloro che sono condannati sovente a pene gravissime, quali colpevoli del delitto di omicidio. In tutti i precedenti legislativi del genere, sia in rapporto al decreto del 1946, sia in relazione al decreto del 1949 ed a quello del 1953, la possibilità o meno di applicazione dell'indulto ai condannati per il delitto di omicidio ha formato materia di particolare considerazione, di particolare preoccupazione da parte delle Assemblee legislative.

Nel caso in esame, avete ormai presente, onorevoli colleghi, quale sia la situazione. Il testo governativo ed il testo approvato dalla Commissione escludono la possibilità di applicazione dell'indulto alle pene derivanti da dichiarazione di colpevolezza per omicidio volontario, indicando categoricamente ed esplicitamente, tra le disposizioni di legge ostative alla possibilità di applicazione dell'indulto, quella di cui all'articolo 575 del codice penale, che appunto prevede e disciplina il delitto di omicidio.

Naturalmente, gli emendamenti intesi a sopprimere completamente il capoverso assorbirebbero questa nostra posizione, così come dianzi dicevo.

Vi è un emendamento degli onorevoli Gonnella Giuseppe e Manco, i quali cercano di seguire una via di compromesso, e la indicano, nell'intento di far sostituire alla indicazione *sic et simpliciter* dell'articolo 575, l'indicazione di un articolo 575 che non abbia comunque relazione con alcuna circostanza aggravante. Nel nostro emendamento, noi proponiamo una soluzione affine, ma non identica: essa, ripeto, vuole avere il significato di proposta subordinata, da valere cioè soltanto nell'ipotesi in cui la opinione nostra principale, che è quella adesiva all'emendamento di esclusione *in toto* dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, non debba comunque prevalere attraverso la nostra valutazione.

In proposito, prima di indicare ed illustrare la nostra subordinata, vorrei richia-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

mare l'attenzione della Camera sul fatto che, da quando si discute di queste cose, la esclusione dal beneficio di coloro che abbiano riportato condanne per omicidio prende le mosse da due considerazioni: una relativa alla gravità del reato, l'altra relativa al cosiddetto allarme sociale che il reato, appunto perché grave, avrebbe determinato.

Per quanto concerne la gravità del reato è ovvio e notorio che ad essa corrisponde una proporzionale gravità della sanzione; di conseguenza, più grave è il reato più grave sarà stata la sanzione, e l'indulto funzionerà soltanto in relazione alla più grave sanzione. Debbo dire, però, a proposito di questo primo criterio, che sembrerebbe aver consigliato, ancora una volta, la esclusione, che la funzione dell'indulto si concepisce e si esplica principalmente in rapporto ai reati gravi, per i quali sia stata irrogata una gravissima sanzione: per altro, per quanto concerne la gravità derivante dalla personalità del condannato, esistono anche esclusioni soggettive previste da altra disposizione del disegno di legge. Il provvedimento determinerebbe, dunque, l'eliminazione completa di tutte le espressioni della piccola delinquenza, la quale va moltiplicandosi, perchè i delinquenti di eccezione, i grandi delinquenti, vanno, grazie a Dio, mano a mano riducendosi, mentre si assiste quotidianamente ad un impressionante moltiplicarsi delle manifestazioni di piccola delinquenza. Escluderemmo, attraverso l'amnistia, tutte le manifestazioni di piccola delinquenza; elimineremmo, attraverso l'indulto, in relazione a quelle pene per cui non sia stato possibile dichiarare la estinzione del reato in applicazione dell'amnistia, la esecuzione concreta delle pene per tutti coloro che si trovano attualmente detenuti in esecuzione appunto di lievissime pene.

Resterebbero i condannati a pene gravissime, i condannati a decenni, onorevoli colleghi, e appunto in relazione a tale categoria di condannati, l'indulto, l'atto di generale clemenza, vuole e deve affermare il suo effetto, che non sarà quello della scarcerazione immediata, per estinzione del reato in applicazione dell'amnistia ovvero per estinzione della pena in applicazione dell'indulto, ma sarà invece un piccolo barlume di luce lontana, una piccola manifestazione di umanità per coloro che dovranno ancora scontare lunghissimi anni di pena detentiva e che saranno raggiunti da questa manifestazione concreta di benevolenza.

Penso che la considerazione di questo primo punto che avrebbe ispirato la esclusione

del reato, una più approfondita valutazione, attraverso le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, possano servire a capovolgere la situazione e ad indurvi a considerare che la gravità del reato, avendo per corrispondente una sanzione grave, sia invece elemento favorevole alla inclusione del delitto di omicidio tra i casi di applicabilità dell'indulto.

Secondo punto: allarme suscitato dal fenomeno delinquenziale, allarme sociale. Ho già accennato poc'anzi alla moltiplicazione impressionante dei fenomeni di piccola delinquenza in tutti i settori. Dobbiamo riconoscere che le statistiche degli ultimi anni danno come in fase decisamente discendente le manifestazioni delittuose relative all'omicidio. Non deve turbare la nostra valutazione e la nostra coscienza il fatto che sovente la stampa quotidiana ci informa di delitti di eccezionale gravità, di delitti che, per altro, possono essere puniti anche con l'ergastolo (ed il provvedimento che stiamo elaborando non scalifisce minimamente la pena dell'ergastolo).

La nostra sensibilità di legislatori non deve essere turbata da notizie del genere, in quanto esse rappresentano la eccezione rispetto alla regola. Le statistiche ci dicono che in tutte le regioni d'Italia, anche in quelle meridionali, dove l'enorme conflitto aveva determinato nell'immediato dopoguerra una recrudescenza impressionante del fenomeno, i delitti di omicidio sono in diminuzione. Infatti, tutti i procuratori generali presso le corti di appello, nei loro discorsi inaugurali dei vari anni giudiziari, affermano esattamente questo. Di conseguenza, così come non può essere preclusivo alla nostra determinazione il primo concetto, non può esserlo neanche il secondo, perché ci troveremmo di fronte ad una situazione di enorme sperequazione.

Illustre guardasigilli, illustri signori della Commissione, i decreti di clemenza del 1949 e del 1953 non hanno previsto tra le esclusioni oggettive il delitto di omicidio, per cui, mentre vi sono dei condannati in epoca immediatamente precedente al 1949 i quali hanno fruito di ben 6 anni di indulto ed addirittura hanno ottenuto la scarcerazione, altri che si sono trovati ad aver commesso un delitto in un'epoca molto prossima a quella dei precedenti non hanno potuto fruire di nulla; ma la cosa più grave è che non potrebbero fruirne neanche oggi se restasse ferma la preclusione attualmente contenuta nel testo della Commissione così come formulata.

Noi siamo persone amanti dell'ordine, del vivere rigorosamente nella legalità, della perfetta regolarità dello svolgimento di tutte le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

funzioni dello Stato e della vita del paese: pertanto, non pensiamo certamente qui di tessere l'apologia del delitto di omicidio. Ci è sembrato, tuttavia, doveroso proporre un accorgimento con il nostro emendamento, un ponte tra il testo della Commissione e quegli emendamenti intesi ad applicare indiscriminatamente l'applicazione dell'indulto a tutte le ipotesi di omicidio volontario.

Non è possibile dimenticare, nella realtà palpitante della vita quotidiana del diritto, nella nostra veste di uomini di giustizia, che vi sono delle ipotesi di delitto di omicidio volontario attenuato, attenuato sovente da motivi tali che rendono molto più lieve il delitto di omicidio nella considerazione generale di fronte a tante altre manifestazioni di reati.

Noi quindi, col nostro emendamento, chiediamo di consentire che l'indulto possa essere applicato anche al delitto di omicidio attenuato. Non possiamo dimenticare che cittadini di illibati precedenti penali, i quali per tutta la vita hanno dimostrato di ispirare le loro azioni alla osservanza della legge morale e giuridica, cittadini esemplari, che hanno agito in evidente e riconosciuto stato di provocazione, ovvero per motivi di particolare valore morale o sociale, che hanno interamente risarcito il danno o che comunque hanno manifestato un concreto pentimento, una volontà intesa a ridurre le conseguenze del delitto, sono, con le loro famiglie, in ansiosa attesa della piccola manifestazione di clemenza. Escludere, per questa categoria di condannati, la possibilità dell'indulto mi sembrerebbe cosa non rispondente allo spirito del provvedimento che stiamo elaborando.

Chiederei pertanto che nella formulazione definitiva, anche ove come formulazione definitiva dovesse restare il testo della Commissione, dopo l'articolo 575 sia almeno inserito un inciso nel quale si dica: « salvo che siano state riconosciute circostanze attenuanti ».

Ho fiducia che in questo senso vorrà decidere la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono parimenti condonate, fino al limite massimo di tre anni, le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. L'articolo 174 del codice penale, come è noto, dispone che « l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena

stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente ».

Il provvedimento può, quindi, ben disporre che rimangano estinte anche le pene accessorie. Tra le pene accessorie l'articolo 19 del codice penale indica l'interdizione dai pubblici uffici. L'articolo 28 precisa i casi di condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il terz'ultimo capoverso dello stesso articolo 28 regola l'interdizione temporanea in questo modo: « La interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque ».

Premesso questo, mi pare opportuno introdurre in questa legge di delegazione una norma che consideri anche le pene accessorie. Per questa ragione ho proposto l'emendamento.

L'impiegato, il quale per un delitto comportante l'interdizione dai pubblici uffici, fosse stato condannato condizionalmente, non trarrebbe alcun beneficio da questo provvedimento di condono, se restassero ferme le pene accessorie. Vi possono, inoltre, essere, ed effettivamente vi sono, tanti casi pietosi e meritevoli di indulgenza e di perdono. Ho grande fiducia che la Commissione esprimerà parere favorevole al mio emendamento e così il Governo, e che la Camera lo approverà.

PRESIDENTE: Gli onorevoli Berlinguer, Pertini, Basso, Preziosi Costantino, Amadei, Comandini, Greppi, Musotto, Paolucci, Pinna, Targetti e Zappa hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Presidente della Repubblica è pure delegato a concedere indulto nella misura di anni 5 per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate.

Tale indulto si aggiunge a quello già previsto dall'articolo 2, lettera b), del decreto 18 dicembre 1953, n. 920, e dai decreti precedenti e nei termini previsti dall'articolo 4, lettera a), del medesimo decreto n. 920 ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Signor Presidente, vorrei richiamare per questo emendamento, non per la sostanza, ma per il modo come è formulato, la sua attenzione. Mi rivolgo alla sua sapienza giuridica affinché intervenga, in collaborazione col ministro e i membri della Commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

sione, con una... operazione ortopedica sulla formulazione del mio emendamento che, dal punto di vista tecnico-giuridico, mi pare imperfetto e forse anche non del tutto chiaro. Perciò mi permetto di precisarne le finalità. Devo confessare che l'ho compilato in modo assai frettoloso, quando mi è parso di avvertire (e purtroppo è avvenuto quel che prevedevo!) il delinearsi di una maggioranza per respingere tutti gli emendamenti alla lettera a) dell'articolo 1.

E allora mi son domandato: nel caso che la formula restasse quella proposta dal Governo e dalla Commissione, quale sarebbe la sorte di molti combattenti della guerra civile, i partigiani, ma anche di alcuni di altra parte, che si trovano ancora in carcere, che hanno soltanto goduto dell'avaro condono del 1953 e che devono ancora espiare alcuni anni di pena nonché degli altri condannati? La loro sorte, a mio avviso, sarebbe questa: che, non ritenendosi applicabile ad essi la prossima amnistia, data la formula ristrettissima adottata dalla Camera, essi non avrebbero che scarsissimo beneficio da questa legge ed alcuni neppure diritto al tenue condono che si contempla per la generalità dei reati comuni, in quanto potrebbe, per i combattenti, essere ostativa qualche condanna precedente. E tuttavia, nel 1953, il legislatore ritenne che ai partigiani ed ai combattenti delle schiere opposte dovesse farsi un trattamento di particolare favore, prescindendosi per tutti dai precedenti e dalla eventuale latitanza. Credo che la Camera vorrà anche che, sempre in tema di condono, si abbia particolare riguardo alla condizione di coloro che parteciparono alla guerra civile e che il condono debba essere elevato, per essi, alla misura di cinque anni.

Secondo le informazioni che abbiamo, con l'applicazione di questo condono, anche se non si potrà raggiungere quella pacificazione completa degli animi che speravamo di raggiungere con un'amnistia formulata con più ampio respiro, perlomeno si riuscirà a farli scarcerare.

Ma il mio dubbio è questo: funzioneranno delle cause ostative all'applicazione del condono? Si tratta, lo ripeto, di un problema che fu già posto al Parlamento nel 1953; e il Parlamento decise (credo di ricordare che la decisione fu unanime su questo punto) che, quando si trattasse di tali cittadini per fatti inerenti agli eventi bellici, si prescindesse appunto dalla latitanza ed anche dai precedenti penali e perfino dalle ipotesi delle recidive più gravi, delinquenza abituale, professionale, ecc.

Per costoro, nessuna ragione ostativa, allora, e nessuna dovrebbe esservi oggi.

Se questa proposta verrà accolta sarà almeno attenuata la delusione per il nuovo decreto.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Sono stato in parte prevenuto dall'onorevole Casalinuovo, il quale ha detto molte delle ragioni che mi proponevo di esporre alla Camera per manifestare la mia completa adesione alla proposta di soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 2.

Non è contestabile che da parecchie parti si nega nonché l'opportunità, starei per dire anche la legalità, il fondamento legale dell'amnistia, ma non credo né so che vi sia qualcuno, anche nello sterminato campo teorico, il quale neghi l'opportunità e la legalità dell'indulto o della grazia. Anche il vecchio statuto albertino, mentre contemplava l'indulto e la grazia, non parlava dell'amnistia. L'indulto e la grazia sono quanto di più legale e tradizionale si possa immaginare.

Ora, che cosa accade se noi accogliamo tutte le numerose esclusioni che sono segnate nell'articolo 2 del disegno di legge? Andiamo incontro ad una disparità di trattamento veramente iniqua ed odiosa, perchè da una parte abbiamo l'amnistia; per la quale non è stata decisa nessuna esclusione; abbiamo approvato soltanto la proposta di delegare al Presidente della Repubblica la facoltà di escludere pochissimi reati; tutti gli altri reati sono compresi nell'amnistia, sempre, s'intende, che non decampino dai limiti segnati circa la misura della pena; mentre d'altra parte, si escluderebbero dall'indulto tutti i reati di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Cominciamo col dire (ed anticipo un argomento) che non è una ragione quella di dire che sono reati gravi che suscitano molto allarme. Si capisce: siamo di fronte a delitti. Nel momento in cui si parla di amnistia e di condono si premette che ci debba essere un delitto. Ora, il delitto non è qualche cosa di leggiadro e di grazioso; il delitto è, appunto, una manifestazione colpevole, tanto è vero che è colpito da sanzione. Si dice: quelli esclusi sono delitti che hanno un particolare contenuto di gravità. Ma tale contenuto di gravità è stato già contemplato ed esaminato dal legislatore quando ha stabilito per questi reati una pena maggiore. Non vedo che per giustificare le esclusioni vi sia una ragione che persuada e convinca.

Ma perché, al di fuori di questo argomento, si va incontro ad una evidente disparità di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

trattamento? Vi è qualcuno che ha consumato un delitto che non importa una condanna maggiore al massimo di tre anni. Egli, pur avendo consumato un delitto, non è per nulla punito. Non solo, ma gode di una norma la quale cancella tutte le conseguenze del suo fatto delittuoso.

Che cosa accade invece per l'indulto? Un esempio: noi escludiamo dall'indulto l'omicida. Un omicida, poniamo, che abbia avuto una pena di 25 anni. Il disgraziato viene a trovarsi in condizioni ben diverse da quelle dell'amnistiato. Questi, infatti, pur avendo commesso un delitto, non ne sopporta nessuna pena; non solo, ma vede cancellate tutte le conseguenze del suo fatto delittuoso; l'altro, invece, non deve godere nemmeno di una sia pur minima diminuzione di pena.

Ma qual è il motivo perché l'omicida debba essere escluso dall'indulto? Per la gravità del delitto? Ma appunto a causa di questa gravità egli è stato condannato a 25 anni di reclusione.

In questo lungo elenco di delitti esclusi dal condono sono anche compresi i delitti di istigazione alla prostituzione, di sfruttamento di prostitute, eccetera. Che io ricordi, tutti questi reati hanno avuto una nuova disciplina con la legge Merlin, la quale ha portato ad una esasperazione non lieve le pene per questi reati. Qui si richiamano gli articoli del codice penale, che certamente hanno sanzioni inferiori a quelle contenute nella legge Merlin. Anche questo è un argomento che deve indurci alla cautela.

Pertanto, aderisco agli emendamenti intesi a sopprimere gli ultimi due commi.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Cuttitta, diretto ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « È inoltre delegato a concedere indulto per l'obbligo di soggiorno in un determinato comune previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423 » viene stralciato, in base alla deliberazione già presa per la materia delle misure di sicurezza.

Ritengo di poter sospendere la seduta per riprenderla alle 15,30.

(La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15,30).

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« I benefici di cui alla lettera a) dell'articolo 2 si applicano anche ai recidivi ma la misura del condono è ridotta della metà nei casi dei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 99 del

codice penale, ad un terzo nel caso del secondo capoverso dell'articolo 99 del codice penale e ad un quarto nell'ultima ipotesi dello stesso articolo e nella ipotesi di cui all'articolo 102 del codice penale. I benefici di cui alla lettera b) si applicano in tutte le ipotesi del presente articolo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DEGLI OCCHI. Siccome la leggenda accreditata la voce che si tratta, da parte di chi ha l'onore di parlare, di dissennatezza generosa, ho creduto, con questo emendamento, di dare la prova che non merito questo che in fondo potrei considerare un elogio: essere misericordioso è osservanza di alto precetto.

Sono stato mosso da qualche preoccupazione, in quanto nei precedenti decreti non si è tenuto conto della definizione dei recidivi se non con le integrazioni che ella, signor Presidente, ben conosce. Nel 1953 era preclusivo ai benefici il dato della condanna a 4 anni. In questo disegno di legge, ad escludere il beneficio del condono bastano condanne a 2 anni. Sono un po' inquieto nel sostenere il mio emendamento, ma è bene che i colleghi ascoltino le ragioni che lo hanno determinato, per le decisioni che si accingono a prendere.

Uno dei peggiori errori dei decreti di amnistia, di condono e di clemenza, è quello di mettere i forzosi coabitanti delle carceri nella situazione di doversi dire: tu esci e io non esco; tu hai dei benefici grandi ed io non ho alcun beneficio. Io ho pensato che un raggio di sole (in questo caso vorrei dire che non vi è venerdì senza sole) possa essere dato a tutti. Pertanto il mio articolo, in relazione ai recidivi, suona così: « I benefici di cui alla lettera a) dell'articolo 2 si applicano anche ai recidivi... ». Il che non costituisce una manifestazione oltranzista di generosità, poiché abbiamo visto che anche i precedenti decreti sono stati applicati ai condannati, ed anzi quello del 1953 poneva il limite dei 4 anni per la non applicabilità dei benefici.

Ma ho ritenuto di aver moralizzato questa norma aggiungendo: « ma la misura del condono (che questa volta è di due anni) è ridotta della metà nei casi dei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 99 del codice penale... ». I recidivi possono avere il beneficio, però esso deve essere graduato in relazione all'entità della recidività. La misura del condono è ridotta della metà nei casi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 99 del codice penale. E i numeri 1 e 2 del codice penale dicono precisamente questo: « Chi dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace ad un aumento fino ad un sesto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

della pena da infliggere per un nuovo reato. La pena è aumentata fino alla metà: 1°) se il nuovo reato è della stessa indole; 2°) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente». E, pertanto, in relazione a questa ipotesi che la riduzione del beneficio del condono è una riduzione del 50 per cento, mentre propongo di applicare un terzo dei due anni nel caso del secondo capoverso dell'articolo 99 e un quarto nell'ultima ipotesi prevista dallo stesso articolo. Si direbbe che introduco la... rappresentanza proporzionale in materia di recidiva. In altri termini, ho voluto distinguere attraverso questo mio emendamento, che è graduato, quelle che sono le benemeritenze civili dell'incensurato e quelle che non sono le benemeritenze... civili del pregiudicato.

Credo che con questa graduazione non solo do prova di estrema moderazione, ma anche di sensibilità nei confronti dei rilievi che generalmente si muovono in relazione alle amnistie che favoriscono i delinquenti e magari i delinquenti abituali. Ma devo però aggiungere che io non ho escluso nemmeno di considerare l'ipotesi dell'articolo 102 del codice penale. Io sono del parere che un raggio di sole debba penetrare nelle celle di tutti.

Pertanto, signor Presidente, ho messo l'accenno sull'articolo 102 e difendo questa elaborazione. Questa carità io la propongo anche per i delinquenti abituali. Qui alcuni fingeranno di stracciarsi le vesti; ma la realtà è questa: ho voluto distinguere la delinquenza abituale per risultanza che chiamerò aritmetica dalle altre... Infatti, i delinquenti ritenuti professionali attraverso valutazioni di pretesa scientifica, sono da considerarsi in un modo diverso dagli altri riconosciuti tali dalla legge, in quanto l'abitualità ritenuta dalla legge è indubbiamente una constatazione, trattandosi della somma degli addendi certi. Ma, ripeto, tutte le valutazioni intorno alla professionalità ed alla abitualità ritenuta dal giudice sono valutazioni dalla incerta base mancando il dato cronologico delle condanne che importano la definizione del delinquente abituale.

Sottopongo questo mio emendamento agli onorevoli colleghi che hanno presentato altri emendamenti simili.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, il suo articolo aggiuntivo sarà esaminato in sede di articolo 5.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

DOMINEDO', *Relatore*. Per quanto riguarda, anzitutto, l'alinea a) dell'emenda-

mento sostitutivo Degli Occhi, la Commissione lo ritiene inaccettabile in quanto non vi è contenuta la formula « non superiore a », che fissa il limite massimo entro il quale il Capo dello Stato può spaziare.

L'alinea b) sostituisce ad un criterio fisso della Commissione, che introduce una misura costante per tutti gli interessati, un criterio proporzionale, piuttosto qualitativo che quantitativo, il quale si pone in contrasto col metodo accolto dalla Commissione e da precedenti provvedimenti di clemenza. Questa la ragione per cui, anche per motivi di armonia, non possiamo abbandonare il testo della Commissione, che attua il criterio di applicare invece un metro costante per tutti.

Analoga considerazione vale per l'emendamento Manco, il quale adotta parimenti il criterio del rapporto proporzionale, sia pure attraverso la metà anziché i due terzi. Quindi anche qui debbo esprimere parere contrario.

Per gli emendamenti Degli Occhi, Manco e Gonella Giuseppe, concernenti una riduzione della durata delle misure di sicurezza, non è questa la *sedes materiae*, in quanto esse non possono essere comprese tra le materie di una legge di delegazione per amnistia e indulto.

Per quanto riguarda l'emendamento Pinna che eleva ad un milione la misura delle pene pecuniarie, la Commissione non può che essere contraria, per ragioni di armonia generale.

AMADEI. Ma scriviamo uno spartito musicale o discutiamo una legge?

DOMINEDO', *Relatore*. Se in tutto si operasse con armonia, quante cose cambierebbero!

La Commissione non può accettare l'emendamento Pinna e tiene ferma la misura fissata dal testo della Commissione.

Credo, però, che sia pure parzialmente si potrebbe andare incontro all'onorevole Pinna a proposito della misura del condono, il quale dovrebbe essere aumentato per i minori e per i vecchi. Anzitutto, devo dire che l'aumento a quattro anni è eccessivo rispetto al criterio generale dei due anni, per cui la Commissione accetta la formula dei tre anni e non quella dei quattro. La Commissione accetta invece la proposta dei tre anni nei confronti dei vecchi, secondo uno spirito che già esiste nell'ordinamento, sia pure ad altri effetti.

PRESIDENTE. Oltre i settant'anni, però.

DOMINEDO', *Relatore*. Esatto. E ciò dico secondo un criterio che è già affiorato in precedenti leggi di delegazione. La Commissione, inoltre, respinge l'aumento per quanto ri-

guarda i minori, tenendo conto che per i minori già si parte, come è a tutti noto, da un livello più basso, sino ad un terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Dominedò, scusi se l'interrompo, ma sarebbe opportuno ritornare sull'emendamento Degli Occhi, che contempla, alle alinee e) e d), due ipotesi particolari.

DOMINEDO', Relatore. Le proposte contenute in questa parte dell'emendamento Degli Occhi fanno sorgere (e lo abbiamo sentito dall'accurata e attenta esposizione del proponente) problemi di forma e di sostanza. Problemi di forma, perché, come lo stesso onorevole Degli Occhi ha sottolineato, non si possono introdurre degli emendamenti che si traducano in un'interpretazione, direi autentica, di precedenti decreti di amnistia; problemi di sostanza, perché, se ho ben compreso, alla lettera c) si finisce per escludere l'ostatività di precedenti penali, il che è cosa molto seria.

È vero che l'onorevole Degli Occhi, per giustificare la sua tesi, si ricollega ad una legge, diciamo eccezionale, del 1940, ma debba mia volta aggiungere che questa legge del 1940 è travasata in una legge del 1946, cioè è stata fatta propria anche dalla democrazia.

ROBERTI. Allora, stiamo a posto!

DOMINEDO', Relatore. Onorevole Roberti, siamo alla ricerca di un criterio obiettivo che poteva esistere tanto prima quanto dopo, ed ella lo sa bene.

Cessa, quindi, l'eccezionalità. Ecco il mio argomento. Può benissimo esservi una legge che abbia l'apparenza e la sostanza dell'eccezionalità in un dato periodo storico e che poi se ne spogli, là dove sia interpretata come rispondente a determinate aspettative sociali. Di qui la riserva, ma non ancora la contrarietà della Commissione.

Nella lettera d), invece, si fa una ulteriore proposta, anch'essa assai delicata, perché introduce una distinzione nel concetto delle recidive, mentre, al di sopra, vi è una ragione, giuridica e morale insieme, che ci porta a dover tenere conto di tutte le recidive. Per queste ragioni, la Commissione, salvo riesame del punto, deve esprimere parere contrario.

L'emendamento Cuttitta è evidentemente superato, nel senso che per i reati finanziari e militari vi è un apposito comma, sia pure per i soli reati di assenza dal servizio. Lo stesso dicasi per gli emendamenti Greppi e Pellegrino sullo stesso oggetto.

L'emendamento Paolucci è un emendamento importante, illustrato con molto slancio dal suo presentatore, il quale vorrebbe portare in genere il tetto dell'edificio, ossia il

livello dell'indulto, da 2 a 3 anni. La Commissione ha accettato il limite di 3 anni per i vecchi oltre i 70 anni. Tuttavia, nonostante le ragioni molto ascoltate dell'onorevole Paolucci, la Commissione non può decampare dal criterio normale dei 2 anni, avendo considerato straordinario il criterio dei 3 anni.

La Commissione accetta il subemendamento Comandini all'emendamento Pinna, che porta a 70 anni l'età per beneficiare dell'aumento del condono.

L'onorevole Greppi ha illustrato con passione il suo emendamento soppressivo degli ultimi due commi, con cui anzitutto vorrebbe alterare lo schema adottato dalla Commissione, la quale ha già allargato il testo governativo, che contemplava l'indulto solo per un anno, portandolo a due anni, salvo a mantenerlo ad un anno nei confronti di chi abbia beneficiato di precedenti atti di clemenza. Dato questo evidente passo compiuto e dato l'ulteriore passo nei confronti dei vecchi oltre i 70 anni, la Commissione deve tener fermo il criterio adottato, il quale del resto risente di una ispirazione morale, in quanto non si concede il beneficio pieno a chi ha beneficiato di precedenti atti di clemenza; ci pare così di rispettare una certa esigenza di *par condicio*.

Ultimo comma. In merito alle proposte di soppressione totale delle ipotesi di esclusioni dall'indulto, l'onorevole Gullo ha lamentato l'empirismo del criterio. La Commissione osserva che addurre un inconveniente non è risolvere l'argomento. Non basta, dunque, dire, sia pure entro certi limiti, che introducendo delle esclusioni noi possiamo peccare di empirismo. Ciò può essere vero fino a un certo punto: ma non basta dire che introducendo delle esclusioni noi possiamo peccare di eterogeneità, come è stato sottolineato anche dall'onorevole Casalnuovo. Tutto ciò ha degli elementi di verità, ma trattasi sempre di un criterio di relatività, come in ogni materia umana. Tutto sta a vedere se certe esclusioni dall'amnistia debbano essere contemplate per una superiore ragione, morale o sociale. Ora, è evidente che il sistema delle esclusioni potrà portare a determinati inconvenienti, ma prevarrà il motivo principale che ci induce tuttavia ad escludere determinati reati.

Io non tenterò di convincere l'onorevole Gullo: so che è molto arduo farlo, ma per lo meno lo pregherò di ascoltare ciò che dirò in rapida battuta. Egli afferma che i reati si commisurano nella loro gravità morale ed anche nella loro pericolosità sociale in ragione del grado di pena che ad ognuno di essi il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

legislatore in un dato momento storico conferisce. Io non posso dissimulare la verità contenuta in questo assunto: ma è verità incompiuta. Debbo osservare che, nei confronti di più reati a cui sia conferito dal legislatore un determinato grado di pericolosità sociale e quindi la medesima pena edittale, una valutazione della diversa ferita che così si viene a infliggere alla coscienza comune tuttavia la collettività la fa sempre. La coscienza morale della collettività è incoercibile e insopprimibile. Nella cerchia di più reati che abbiano un determinato grado di pena, come escludere questa valutazione che è etica e sociale insieme? Mi pare che l'argomento sia insuperabile e che esso prevalga alle eccezioni di empirismo ed eterogeneità che citavo un poco fa. E l'argomento è tanto più importante in tema di indulto rispetto al tema di amnistia. In fondo nei confronti dell'amnistia riconosco che, attraverso il decreto che si andrà a fare a seguito della legge di delegazione, si computa il beneficio in relazione ad un solo livello o ad un unico tetto: il previsto limite edittale di 3, 4, 6 anni. Ma qui siamo in tema di indulto: e l'eccezione dell'onorevole Gullo finisce per franare totalmente, proprio perchè non essendovi il livello unico o il tetto comune, bensì la varietà delle pene e quindi dei reati da valutare, l'argomentazione che mi sono permesso di sottoporre alla Camera acquista maggiore vigore, morale e logico.

Mi sembra in tal modo di andare incontro ai miei colleghi; anche tra di noi c'è stato qualche membro del comitato dei nove, l'onorevole Misasi, ad esempio, il quale ha sottolineato in Commissione la delicatezza del punto. Ma c'è una ragione che sovrasta, ed è giusto che noi dobbiamo valutarla. Non è possibile quindi escluderla *a priori*, solo a causa degli inconvenienti denunziati.

Credo di aver dato la dimostrazione del fondamento morale e sociale, in base al quale la Commissione respinge la proposta di soppressione totale delle esclusioni.

Ci sono poi altri emendamenti, i quali ammettono invece determinate esclusioni, ma punto di vista dei poteri del Capo dello Stato, ossia tassativa e non facoltativa: se non erro, gli emendamenti Gonella, Manco ed altri. La Commissione tiene ferma la formula facoltativa, che considera in questo dibattito, dal punto di vista dei poteri del Capo dello Stato, una conquista da parte della Camera.

Per quanto riguarda alcuni reati gravi o gravissimi, previsti nei detti emendamenti (omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona), si deve osservare che essi sono già

compresi nel testo della Commissione ai fini dell'esclusione dall'indulto: e ciò valga anche per l'emendamento Preziosi Olindo.

CASALINUOVO. Non era quello il punto.

DOMINEDO', *Relatore*. Arriverò anche a lei, onorevole Casalnuovo. Per quanto riguarda l'emendamento Cuttitta, viene meno, mi sembra, il suo presupposto. Esso vorrebbe infatti contemplare nell'indulto i reati militari che noi abbiamo escluso in via di principio. L'emendamento è inaccettabile, perchè vengono meno i suoi presupposti necessari. La Commissione respinge i reati militari nell'ambito dell'indulto e li accoglie solo nell'ambito dell'amnistia ai fini della assenza dal servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Dominèdò, per l'emendamento Casalnuovo, il proponente intende riferirsi all'omicidio attenuato.

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione ha accolto il concetto di omicidio, ai fini di ogni esclusione dall'indulto, e non crede di dovere fare eccezioni nemmeno per l'omicidio attenuato.

Circa l'emendamento Berlinguer, devo fare osservare che, nonostante la passione con cui è stato illustrato ed il rispetto che ci ispira la sua motivazione, noi qui dobbiamo avere idee molto chiare. Per l'ipotesi prospettata dall'emendamento, è già contemplata l'amnistia nei limiti stabiliti dalla Camera; ed anzi la Camera su questo punto fondamentale ha proceduto ad una serie di votazioni con le quali ha adottato un criterio molto ampio di reato politico, con riferimento anche al motivo parziale e con esclusione dei soli reati occasionali. Pertanto la Commissione pensa che, essendo stato risolto un problema di tale portata nell'ambito dell'amnistia, esso non possa essere riaperto in sede di indulto.

Emendamento Colitto. Nonostante tutta la bontà degli intendimenti — abbiamo ascoltato attentamente la diligente illustrazione — devo dire che la Commissione esprime parere contrario. Anzitutto l'ipotesi si riferisce a reati gravi, ed inoltre essa finisce per contemplare parzialmente le pene accessorie: ossia tra di esse una, l'interdizione temporanea, il cui presupposto è appunto la particolare gravità del delitto.

Infine, la Commissione ritiene che l'emendamento aggiuntivo Cuttitta, concernente il confino o l'obbligo di soggiorno, debba essere stralciato, non trattandosi di materia da comprendere in una legge di delegazione per la concessione di amnistia e indulto. Così pure e fuori della nostra competenza l'articolo 2-bis Degli Occhi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Desidero fare una osservazione, che non riguarda però i titoli di reato esclusi dal condono, sui quali parleranno altri colleghi. Io comunque sono per la esclusione di tutte le esclusioni e mi riservo di esporne le ragioni.

Prima che l'onorevole ministro prenda la parola per concludere la discussione su questo punto, mi permetto di richiamare questa realtà. Ella, onorevole Dominedò, ha risposto a tutti, ha espresso le sue opinioni e le ha concretate in formulazioni precise; ma non ha risposto in relazione alla formulazione che si riferisce alla riduzione delle pene per l'aggravante dello stato di guerra.

Giacché ella collabora, signor Presidente, con tanta nobiltà per trovare le formulazioni più idonee, mi rivolgo a lei: sono d'accordo, possiamo perfettamente prescindere da quelle che sono state le precisazioni del decreto del 1953, perché si può obiettare che noi nel 1959 non possiamo dare una interpretazione autentica al decreto presidenziale del 1953. Ma qui si pone un problema che è problema di fondo, sul quale l'onorevole Dominedò non ha detto alcunché malgrado gli affidamenti generosi, per altro generici.

Propongo comunque una nuova formulazione della lettera c) del mio emendamento nel senso di comprendere nell'indulto, nella misura di un terzo, le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Degli Occhi, salvo a trovare una formula più precisa.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 2?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Poche parole, signor Presidente, perché in sostanza condivido in pieno le valutazioni del relatore. Ringrazio l'onorevole Degli Occhi per aver eliminato dal suo emendamento alla alinea c) ogni carattere interpretativo di una disposizione di amnistia precedente. Non so che cosa ne pensi la Commissione, perché mi pare che non si sia chiaramente espressa; però il testo prospettato dall'onorevole Degli Occhi mi pare che possa essere preso in considerazione. Mi riservo comunque di esaminarne la lettera.

L'unica cosa che vorrei rilevare è questa: i casi scandalosi e impressionanti che l'onorevole Degli Occhi ha ricordato vi possono essere, ma sono in considerazione della differenza dei precedenti in cui si trovavano i condannati. Come si fa a negare questa diffe-

renza dei precedenti? Quindi, era la posizione soggettiva del reo che era diversa. Comunque, entro questi limiti, salvo a vedere la formula, penso che la possiamo prendere in considerazione perché si tratta di eliminare una sperequazione di situazioni. Sul resto, ripeto, condivido le valutazioni.

Globalmente, vorrei prendere tutti gli emendamenti che o eliminano le esclusioni oppure le limitano. Come ha detto il relatore, il Governo è contrario alla eliminazione delle esclusioni in quella forma facoltativa adottata dalla Commissione stessa. Però devo far presente che il complesso dei reati che la Commissione esclude dall'indulto si differenzia dal complesso dei reati che il disegno di legge governativo escludeva. Il disegno di legge governativo non solo era tassativo nella formula e non potestativo o facoltativo, ma escludeva anche dei reati di una certa gravità perché riguardavano la personalità stessa dello Stato. Però il Governo non ha difficoltà a rimettersi alle esclusioni della Commissione e ad accettare, quindi, la serie di esclusioni stabilite dalle proposte della Commissione stessa.

Mi permetterei di far presente alla Commissione che riconosco esatta l'osservazione dell'onorevole Gullo relativa agli articoli 531 e 536. Eventualmente, qualora si voglia mantenere questa esclusione dall'indulto, bisognerebbe aggiungere: « nel testo modificato dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958 ». Ritengo che sia una precisazione indispensabile.

Così per l'articolo 537 si può osservare che non si tratta di una figura di reato autonomo (la punibilità della tratta commessa all'estero), ma della punibilità di altri reati previsti dal codice commessi dal cittadino all'estero. Vorrei sottoporre alla Commissione la considerazione di questa particolare situazione in cui ci si trova aggiungendo questa esclusione.

Passando agli altri emendamenti, mi associo, ripeto, alle dichiarazioni dell'onorevole Dominedò. Accetto la proposta Pinna modificata però nel senso Comandini-Berlinguer ed altri, cioè di portare il limite, dati l'elogio e l'apologia che abbiamo sentito della vecchiaia, a 70 anni, come mi pare abbia detto il presidente della Commissione.

Emendamento Degli Occhi relativo alle varie ipotesi di recidiva. Ella, onorevole Degli Occhi, vuole la... proporzionale della recidiva. Mi rimetto alla Camera; però faccio presente la enorme difficoltà applicativa della sua proporzionale. La proporzionale crea già non pochi guai nel terreno politico e parlamentare! Questa proporzionale che ella vuole applicare,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

sia pure in rispetto — si capisce — di precise norme del codice, darà luogo a infinite questioni interpretative; ma se ciò può rispondere ad una esigenza di giustizia, come ella ha ben spiegato, mi rimetto alla Camera.

Emendamento Cuttitta: obbligo di soggiorno. Evidentemente questa non è la sede della materia.

Emendamento Berlinguer per le forze armate. Questa è una questione di una certa importanza. È un nuovo indulto che si aggiunge a quello del 1953 per le stesse persone. Io invito la Camera a considerare se vi sia una ragione obiettiva per concedere un nuovo indulto a chi l'ha già avuto.

Il Governo si oppone nella maniera più decisa alle proposte che spostano il beneficio dell'indulto da due a tre o quattro anni.

Concludendo, desidero ricordare che non è stata mai adoperata la terminologia « reati comuni », che in sede di interpretazione potrebbe dar luogo ad enormi difficoltà.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Chiedo scusa se sono costretto a ritornare sulla alinea c) del mio emendamento, ma ho l'impressione che l'onorevole ministro non abbia bene avvertito l'importanza del problema, in quanto egli si preoccupa delle condizioni della pena in relazione ai precedenti, ma non considera che una pena edittale eccezionale ha spostato il minimo da tre anni a vent'anni. Io chiedo che coloro i quali hanno avuto inflitta una pena di 25 anni (perché si era partiti da un minimo di venti e poi si è avuto l'aumento per recidiva) abbiano la riduzione di un terzo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, che si è mostrato sensibile alla sua richiesta, avrà nel frattempo l'opportunità di meditare su di essa. Ella chiede che coloro che hanno avuto una condanna con l'aggravante dello stato di guerra abbiano la riduzione di un terzo della pena, indipendentemente dalle condizioni soggettive che noi delibereremo in questa legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio osservare che quando sono diversi i precedenti, il trattamento è diverso.

DEGLI OCCHI. No! Non si tratta di precedenti! Durante lo stato di guerra vi furono norme eccezionali. È avvenuto così che nei confronti dell'identico fatto avvenuto nelle identiche circostanze per taluni è stata applicata la legge eccezionale che, con riferimento allo stato di guerra, stabiliva il minimo della pena, ad esempio, a venti anni anziché a tre.

Io domando che sulle pene che sono state irrogate in relazione a queste condizioni si proceda alla riduzione di un terzo della pena.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, penso che la alinea c) del suo emendamento potrebbe essere così formulata:

« c) il beneficio della riduzione di un terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra di cui al terzo capoverso della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 ».

DEGLI OCCHI. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 2:

« Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a concedere indulto per i reati ».

(È approvata).

Gli onorevoli Greppi ed altri e Pellegrino ed altri hanno proposto di sostituire le parole: « non militari né finanziari », con le parole: « non finanziari ». Su questo emendamento, Commissione e Governo hanno espresso parere contrario.

BERLINGUER. A nome dei firmatari, mantengo questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole « né militari », delle quali gli onorevoli Greppi e Pellegrino hanno chiesto la soppressione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « né finanziari ».

(Sono approvate).

Passiamo all'alinea a):

« a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive inflitte o da infliggere; ».

Onorevole Paolucci, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAOLUCCI. Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Paolucci diretto a sostituire, al primo comma, alinea a), le parole « due anni », con le altre: « tre anni ».

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI**

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Presentazione di un disegno di legge.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge:

« Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sull'emendamento Paolucci:

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli	190
Voti contrari	201

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Amendola Giorgio
Aicardi	Amendola Pietro
Alberganti	Amiconi
Albertini	Amodio
Alessandrini	Anderlini
Alicata	Andreotti
Amadei Leonetto	Anfuso
Amadeo Aldo	Angelini Giuseppe
Amatucci	Angelini Ludovico
Ambrosini	Angelino Paolo

Angelucci	Caiazza
Antoniozzi	Calamo
Arenella	Calasso
Armani	Calvaresi
Armaroli	Calvi
Armato	Canestrari
Armosino	Cantalupo
Assennato	Caponi
Audisio	Cappugi
Avolio	Caprara
Azimonti	Carra
Bacelli	Carrassi
Badaloni Maria	Casalnuovo
Badini Confalonieri	Casati
Baldi Carlo	Cassiani
Ballesi	Castagno
Barbieri Orazio	Castelli
Bardini	Castellucci
Baroni	Ceravolo Domenico
Barontini	Ceravolo Mario
Bartesaghi	Cerreti Giulio
Beccastrini Ezio	Cervone
Bei Ciufoli Adele	Chiatante
Belotti	Cibotto
Beltrame	Cinciari Rodano Ma-
Berlinguer	ria Lisa
Berloffa	Clocchiatti
Berry	Cocco Maria
Bertè	Colasanto
Bettoli	Colitto
Biaggi Nullo	Colleoni
Biagioni	Colleselli
Bianchi Fortunato	Colombi Arturo Raf-
Bianchi Gerardo	faello
Riasutti	Colombo Emilio
Bigi	Colombo Renato
Bignardi	Colombo Vittorino
Bima	Comandini
Bisantis	Compagnoni
Bogoni	Concas
Boidi	Conci Elisabetta
Boldrini	Conte
Bolla	Corona Giacomo
Bologna	Cortese Giuseppe
Bonomi	Cossiga
Bontade Margherita	Cotellessa
Borellini Gina	Curti Ivano
Bottonelli	Dal Canton Maria Pia
Breganze	Dal Falco
Brusasca	D'Ambrosio
Bucciarelli Ducci	Dami
Bufardeci	Dante
Buffone	D'Arezzo
Busetto	De Capua
Buttè	De' Cocci
Buzzetti Primo	Degli Esposti
Buzzi	Degli Occhi
Caiati	De Grada

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

De Lauro Matera	Greppi	Mazzoni	Re Giuseppina
Anna	Grifone	Menchinelli	Reale Giuseppe
Del Bo	Grilli Giovanni	Merenda	Repossi
De Leonardis	Guadalupi	Miceli	Resta
Delle Fave	Guerrieri Emanuele	Micheli	Ricca
De Maria	Guerrieri Filippo	Migliori	Riccio
De Martino Francesco	Gui	Minella Molinari An-	Roberti
De Marzi Fernando	Guidi	giola	Rocchetti
De Meo	Gullo	Misasi Riccardo	Roffi
De Micheli Vitturi	Gullotti	Misefari	Romanato
De Pascalis	Helper	Mogliacci	Romano Bartolomeo
De Pasquale	Ingrao	Monasterio	Romeo
Diaz Laura	Invernizzi	Montanari Otello	Romualdi
Di Benedetto	Iotti Leonilde	Monte	Roselli
Di Giannantonio	Iozzelli	Moro	Rossi Maria Madda-
Di Nardo	Isgro	Musotto	lena
Di Paolantonio	Jacometti	Musto	Rossi Paolo Mario
Dominèdò	Jervolino Maria	Nanni Rino	Russo Carlo
D'Onofrio	Kuntze	Nannuzzi	Russo Salvatore
Durand de la Penne	Laconi	Napolitano Francesco	Russo Spena Raf-
Elkan	Lajolo	Napolitano Giorgio	faello
Ermini	Lama	Natali Lorenzo	Salizzoni
Fabbri	Landi	Natoli Aldo	Sammartino
Failla	Lapenna	Natta	Sangalli
Faletta	Larussa	Negroni	Sannicolò
Fanelli	Lattanzio	Nenni	Santarelli Ezio
Fasano	Leone Francesco	Nicoletto	Santi
Feroli	Leone Raffaele	Novella	Sarti
Ferrara	Liberatore	Nucci	Sartor
Ferrari Francesco	Limoni	Origlia	Scaglia Giovanni Bat-
Ferrari Giovanni	Lizzadri	Pajetta Giuliano	tista
Ferri	Lombardi Giovanni	Paolicchi	Scalfaro
Fiumanò	Lombardi Ruggero	Paolucci	Scalia Vito
Fogliazza	Longoni	Passoni	Scarascia
Fornale	Lucchesi	Pastore	Scarlato
Foschini	Lucifredi	Patrini Narciso	Scarongella
Fracassi	Luzzatto	Pavan	Scarpa
Francavilla	Macrelli	Pedini	Schiavon
Franceschini	Maglietta	Pellegrino	Schiratti
Franco Pasquale	Magno Michele	Penazzato	Sciolis
Franco Raffaele	Magri	Perdonà	Sciorilli Borrelli
Frunzio	Malagugini	Pertini Alessandro	Sedati
Fusaro	Mancini	Petrucchi	Segni
Gatto Vincenzo	Manco Clemente	Pigni	Semeraro
Germani	Mannironi	Pintus	Seroni
Ghislandi	Manzini	Pirastu	Sforza
Gioia	Marangone	Pitzalis	Silvestri
Giolitti	Marchesi	Polano	Sinesio
Giorgi	Marengi	Prearo	Sodano
Gitti	Mariconda	Preziosi Costantino	Soliano
Gomez D'Ayala	Marotta Michele	Principe	Spadazzi
Gonella Giuseppe	Marotta Vincenzo	Pucci Anselmo	Spallone
Gonella Guido	Martina Michele	Pucci Ernesto	Spataro
Gorreri Dante	Martinelli	Quintieri	Speciale
Gorrieri Ermanno	Mattarella Bernardo	Radi	Sponziello
Granati	Mattarelli Gino	Raffaelli	Storchi Ferdinando
Grasso Nicolosi Anna	Maxia	Rapelli	Sullo
Graziosi	Mazza	Ravagnan	Sulotto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Tantalo	Venturini
Tesauro	Vestri
Titomanlio Vittoria	Vetrone
Togliatti	Viale
Togni Giulio Bruno	Vidali
Tognoni	Villa Giovanni Oreste
Toros	Villa Ruggero
Trebbi	Vincelli
Troisi	Viviani Luciana
Truzzi	Zaccagnini
Vacchetta	Zanibelli
Valiante	Zappa
Valsecchi	Zoboli
Vecchietti	Zugno
Venegoni	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Caccuri	Malfatti
Carcattera	Martino Gaetano
Cerreti Alfonso	Pennacchini
De Caro	Pugliese
De Martino Carmine	Rubinacci
Franzo Renzo	Russo Vincenzo
Gennai Tonietti Erisia	Spadola

(concesso nella seduta odierna):

Lucifero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea *a*) nel testo della Commissione.

(*E approvata*):

Dell'emendamento Pinna, Commissione e Governo hanno dichiarato di accettare solo la seconda parte, con la modifica proposta dall'onorevole Comandini. Onorevole Amadei, aderisce al pensiero della Commissione e del Governo sull'emendamento Pinna, di cui ella è cofirmatario?

AMADEI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di accettare la posizione della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pinna-Comandini, relativo alla concessione del condono di tre anni a coloro che, alla data della presente legge, hanno superato il settantesimo anno di età.

(*E approvato*).

Passiamo adesso alla alinea *c*) dell'emendamento Degli Occhi, così modificata:

« il beneficio della riduzione di un terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra di cui al terzo capoverso della let-

tera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 ».

La nuova formulazione non fa più riferimento a precedenti amnistie. Il richiamo al decreto presidenziale del 1953 è fatto solo allo scopo di definire l'aggravante. Se l'emendamento sarà accolto, in sede di coordinamento si cercherà di stilare una formula che non richiami il decreto presidenziale del 1953.

DEGLI OCCHI. D'accordo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei precisare all'onorevole Degli Occhi, tanto perché sia chiaro che cosa votiamo, che il beneficio della riduzione di un terzo era previsto dal decreto del 1953, ed era esplicito, perché in quel testo l'alinea relativa allo stato di guerra dice: « E altresì concessa la riduzione di un terzo della pena... ». Quindi è già stato concesso questo beneficio. Ora si vorrebbe aggiungere un altro beneficio, la riduzione di un altro terzo. Questo vorrei fosse ben chiarito.

DEGLI OCCHI. Ma non è così. Mentre gli incensurati un terzo di riduzione lo hanno avuto, gli altri non hanno avuto nessuna riduzione in relazione a questo beneficio. Ora lo avranno. Se volete, sarà un condono nuovo. Qui il riferimento va fatto alle leggi eccezionali, non al decreto del 1953, e crea una situazione di minor sperequazione in funzione di un tetto di pena che nientemeno variava da 3-10 anni ai 20 anni, fino alla morte.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Le leggi del 1940, 1945 e 1946 variamente comportavano un aumento che andava da un terzo al raddoppio della pena. Siamo d'accordo su questo. Ora con l'amnistia del 1953 abbiamo la riduzione di un terzo. Qui si tratta di accordare un altro terzo, cioè due terzi: andiamo al di sotto della pena edittale. Sia chiara la posizione di beneficio e di privilegio in cui si troverebbero costoro.

DEGLI OCCHI. Ma i recidivi non hanno ancora avuto alcun beneficio!

PRESIDENTE. Per evitare il cumulo dei condoni, si può aggiungere, in fine, l'espressione: « sempreché queste non abbiano beneficiato del precedente decreto di indulto ».

DEGLI OCCHI. D'accordo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'alinea *c*) dell'emendamento Degli Occhi così formulata:

« il beneficio della riduzione di un terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

di guerra di cui al terzo capoverso della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, sempreché queste non abbiano beneficiato del precedente decreto di indulto ».

(*È approvata*).

Passiamo all'alinea d) dell'emendamento Degli Occhi.

Qual è il parere della Commissione ?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione è contraria perché ritiene che debbasi tener conto di ogni recidiva.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea d) dell'emendamento Degli Occhi:

« d) nel calcolo delle condanne riportate alla data del 18 dicembre 1953 ai fini della preclusione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, non debbono essere comprese le condanne riportate con la stessa sentenza che ha inflitto la pena sulla quale viene invocata l'applicazione del beneficio ».

(*Non è approvata*).

Passiamo all'alinea b) nel testo della Commissione:

« b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie inflitte o da infliggere, sole o congiunte a pene detentive ».

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Pinna, non accettata dalla Commissione né dal Governo, diretta a sostituire alle parole: « 500 mila lire », le altre: « un milione ».

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvata*).

Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento all'alinea b).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Manco: « nella misura della metà per tutte le pene pecuniarie », non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'alinea b) nel testo della Commissione.

(*È approvata*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2:

« Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usu-

fruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno ».

Onorevole Greppi, mantiene la sua proposta di soppressione di questo comma, non accettata dalla Commissione né dal Governo ?

GREPPI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, del quale l'onorevole Greppi propone la soppressione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma:

« L'indulto può non essere concesso per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 575, 628, 629 e 630 ».

Per ragioni di euritmia legislativa e di armonia con il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 già approvato, ritengo che il principio contenuto nella formula: « L'indulto può non essere concesso... » non possa formare oggetto di votazione. Il principio, infatti, è già stato approvato dalla Camera.

MANCO. Scusi, signor Presidente, ma non siamo convinti. In sede di indulto si ripropone la stessa questione sollevata per l'amnistia.

PRESIDENTE. Comunque, vi è una proposta Greppi ed altri, Guidi ed altri e Cavaliere, per la soppressione di questo comma. La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Passiamo alla votazione delle singole ipotesi di reati che il Presidente della Repubblica può escludere dall'indulto.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Riguardo alle esclusioni il Governo si rimette al testo della Commissione. Ritengo, però, necessario indicare precisamente gli articoli che sono stati modificati dalla legge Merlin e cioè quelli compresi tra il 531 e il 536 del codice penale.

DOMINEDO', *Relatore*. D'accordo. Per quanto riguarda la votazione mi pare che si dovrebbe procedere per gruppi di reati omogenei. In primo luogo bisognerà considerare l'articolo 278, perché sta a sé.

PRESIDENTE. Allora voteremo per prima la inclusione nella potestà presidenziale dell'ipotesi di cui all'articolo 278. Devo tuttavia per chiarezza ricordare che stamane questo caso è stato escluso in sede di amnistia, in quanto pareva che potesse dar luogo ad equivoci.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Giustamente questa mattina si faceva osservare che la pena edittale non superava i limiti dell'amnistia, sempre che il reato fosse commesso da un minore. Ora, se escludiamo l'articolo 278 dal beneficio dell'indulto, ci troviamo nella possibilità che qualche volta esso sia compreso nell'amnistia e non nell'indulto. Senza contare poi che non si comprende perché di questo reato sia esclusa soltanto la fattispecie di cui all'articolo 278 e non anche tutte le altre.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, non si stabiliscono esclusioni vincolanti, ma si prevede il potere del Capo dello Stato di fare esclusioni.

GULLO. Però abbiamo indicato su quali reati si può esplicare la facoltà del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Stiamo facendo proprio questo.

GULLO. A maggior ragione allora il reato di cui all'articolo 278 non può essere compreso nella facoltà di esclusione dall'indulto, poiché altrimenti poniamo il Presidente della Repubblica nella condizione di cadere in una curiosa contraddizione, non potendo escludere questo reato dall'amnistia, in quanto noi non lo abbiamo indicato. Ma allora perché escluderlo dall'indulto?

PRESIDENTE. Questa osservazione può farsi anche per altri reati che ci accingiamo ad indicare. Facciamo un'ipotesi: il reato di cui all'articolo 416, se commesso da un minore, rientra nell'amnistia, se invece è commesso da un maggiore la pena non è condonabile. Quindi, la sua acuta obiezione, onorevole Gullo, è rivolta al sistema, non al 278.

GULLO. Ma la stessa obiezione potrò farla per altri casi.

PRESIDENTE. In questo momento, abbiamo già stabilito che vi sono delle deroghe. La sua resta una obiezione storica.

GULLO. Propongo che non si comprenda nella facoltà presidenziale il 278. Per me devono essere o tutti esclusi o tutti inclusi. Perché deve essere escluso dal beneficio solo il 278?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la parola: « 278 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la parola: « 416 ».

(È approvata).

Gli articoli dal 519 al 521 rappresentano un complesso unico (violenza carnale, congiunzione carnale con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenta). Pongo

pertanto in votazione le parole: « 519, 520, 521 ».

(Sono approvate).

Anche gli articoli del codice che vanno dal 531 al 536 rappresentano un tutto unico (istigazione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, tratta di donne e minori, ecc.); si tratta quindi di ipotesi di reato sulle quali la Camera dovrà pronunciarsi con unica votazione, con riserva di coordinamento affinché risulti che per questi articoli vale il testo modificato dalla legge (Merlin) 20 febbraio 1958, n. 75.

Con questa riserva, pongo in votazione le parole: « 531, 532, 533, 534, 535, 536 ».

(Sono approvate).

Passiamo ora alla indicazione dell'articolo 537, sempre del codice penale.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritiene che fra i reati per i quali l'indulto può non essere concesso non debba figurare quello di cui all'articolo 537 del codice penale.

PRESIDENTE. La Commissione insiste per l'articolo 537?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione aderisce all'opinione del Governo e pertanto non insiste sul riferimento all'articolo 537.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo, accettata dalla Commissione, tendente ad eliminare dall'ultimo comma dell'articolo 2 la parola: « 537 ».

(È approvata).

Passiamo ora all'ipotesi dell'articolo 575, che riguarda l'omicidio.

Vi sono tre formulazioni: quella indicata dal testo della Commissione, tendente a consentire l'esclusione dall'amnistia dell'omicidio *sic et simpliciter*; quella proposta dall'onorevole Gonella Giuseppe, tendente ad escludere solo l'omicidio comunque aggravato e quella proposta dall'onorevole Preziosi Olindo, che tende ad escludere solo l'omicidio non attenuato da alcuna circostanza.

ZOBOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Il reato di omicidio si presenta sotto aspetti molto differenti e con apprezzamenti morali sensibilmente graduati. Noi siamo dell'opinione che l'omicidio semplice debba essere senz'altro condonato e riteniamo che nel campo dell'omicidio aggravato occorra

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

fare delle distinzioni. Per cui chiediamo che venga escluso dal condono l'omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 n. 2; mentre tutti gli altri casi di omicidio, anche aggravato, dovrebbero essere compresi nel condono.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DOMINEDO', *Relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Neppure.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli che vuole sia previsto fra i casi di delegata esclusione soltanto l'omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 n. 2 del codice penale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gonella Giuseppe-Manco, che vuole sia previsto tra i casi di delegata esclusione soltanto l'omicidio comunque aggravato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo che vuole sia previsto tra i casi di delegata esclusione soltanto l'omicidio non attenuato da alcuna circostanza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'inclusione nella facoltà presidenziale dell'articolo 575, *sic et simpliciter*.

(È approvata).

Passiamo alla ipotesi di cui agli articoli 628, 629 e 630 del codice penale.

Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Olindo Preziosi, con due emendamenti distinti, chiedono che l'escludibilità sia limitata alle ipotesi comunque aggravate di questi reati.

CASALINUOVO. Quale cofirmatario dell'emendamento Preziosi Olindo e Foschini, dichiara di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene l'emendamento Gonella, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gonella Giuseppe che limita l'escludibilità dal condono dei reati di cui agli articoli 628, 629 e 630 nelle forme aggravate.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole (*sic et simpliciter*): (articoli) 628, 629 e 630.

(Sono approvate).

Poiché l'onorevole Cuttitta non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento all'ultimo comma, concernente i reati militari.

Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer-Pertini, tendente ad aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Presidente della Repubblica è pure delegato a concedere indulto nella misura di anni 5 per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate.

Tale indulto si aggiunge a quello già previsto dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto 18 dicembre 1953, n. 920, e dai decreti precedenti e nei termini previsti dall'articolo 4, lettera *a*), del medesimo decreto n. 920 ».

(Non è approvato).

Vi è ora un emendamento Colitto, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono parimenti condonate, fino al limite massimo di tre anni, le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

A questo emendamento l'onorevole Paolucci propone un subemendamento nel senso di limitare il condono delle pene accessorie a due anni ma di aggiungere a quella prevista dall'onorevole Colitto (interdizione temporanea dai pubblici uffici) le altre pene accessorie di carattere sospensivo (interdizione dall'esercizio di un'arte, professione, mestiere, industria, commercio; della patria potestà, dell'autorità maritale).

Quale è il parere della Commissione su questi due emendamenti?

DOMINEDO', *Relatore*. Per gli stessi motivi di principio prima esposti, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo condivide il parere della Commissione. Semmai, l'interdizione doveva essere messa accanto ad altre forme.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

COLITTO. Non insisto, signor Presidente, e aderisco alla formulazione dell'onorevole Paolucci.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, insiste per la votazione del suo emendamento?

PAOLUCCI. Vorrei solo osservare che si impone l'accoglimento di questo emendamento, non per ragioni di armonia della legge, ma per ragioni elementari di serietà giuridica.

Infatti, sarebbe semplicemente assurdo, se non addirittura aberrante e mostruoso, che l'indulto contemplasse soltanto le pene detentive inflitte o da infliggere fino al limite di due anni, escludendo invece le pene accessorie.

Per quanto riguarda queste ultime, ho inteso riferirmi alle pene accessorie stabilite per i reati meno gravi: non ho accennato, per esempio, alla interdizione legale, alla interdizione perpetua, alla perdita della patria potestà, eccetera, ma solo a quelle sospensioni che seguono determinate condanne per determinati delitti.

Ritengo assurdo contemplare nell'indulto la pena restrittiva della libertà personale, e fare invece rimanere in vita la pena accessoria. La cosa è così evidente che, se questo emendamento non fosse approvato, ci meritammo la taccia di ignoranti. (*Proteste al centro*).

DOMINEDO', *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO', *Relatore*. Per difendere la nostra taccia di non ignoranti, con molto rispetto, vorrei osservare che lo stesso codice penale all'articolo 174 contempla la tesi accolta dalla Commissione come norma e come regola, poiché stabilisce che l'indulto non estingue le pene accessorie (salvo che il decreto disponga diversamente) e neppure gli altri effetti della condanna... (*Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolucci non accolto dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modificazioni apportate.

(*È approvato*).

Ricordo alla Camera che dall'articolo 3 in poi occorre discutere sul testo del Governo, poiché la Commissione non ha presentato un proprio testo.

Si dia lettura degli articoli 3, 4 e 7, che concernono l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

ART. 3.

(*Amnistia per reati finanziari*).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1°) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire cinquantamila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 3 per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2°) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3°) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire un milione e cinquantamila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri precedenti ».

ART. 4.

(*Indulto per reati finanziari*).

« Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1°) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito al successivo n. 2 per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2°) nella misura non superiore a lire un milione e cinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti relativamente ai tabacchi dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

L'indulto è esteso alle pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri precedenti e nei limiti in essi stabiliti ».

ART. 7.

(Condizioni per la concessione di amnistia e indulto per reati finanziari).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1°) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata;

2°) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 4 ».

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato alcune nuove formulazioni che modificano i testi originari degli articoli concernenti i reati di natura finanziaria. Per la chiarezza della discussione ritengo sia opportuna la illustrazione unitaria di tutti gli emendamenti che riguardano questa materia. Gli emendamenti presentati dal Governo sono i seguenti:

ART. 3.

Sostituire il titolo con il seguente:

(Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Sopprimere l'ultimo comma.

ART. 3-bis.

(Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1°) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

2°) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1°) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata;

2°) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 4.

ART. 7-bis.

(Altre condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati al n. 1°) dell'articolo 3-bis sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del proprio decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1°) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2°) che, nel caso di dichiarazione infedele venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3°) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previste dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande previste ai numeri 1°) e 2°) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine indicato nel comma precedente ».

ART. 7-ter

(Altre condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nel numero 2°) dell'articolo 3-bis sia subordinata alle seguenti altre condizioni:

1°) che, trattandosi di omessa denuncia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica;

2°) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3°) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1°) e 2°) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine indicato nel comma precedente ».

La Commissione accetta il testo di questi emendamenti come base della discussione?

DOMINEDO', *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Piola, sottosegretario di Stato per le finanze, ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo con gli emendamenti ag-

giuntivi e soppressivi presentati, ha voluto estendere il provvedimento di clemenza anzitutto ai reati punibili solo con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Per ricordare l'importanza di questo provvedimento di amnistia, faccio presente che accogliendosi il primo numero dell'articolo 3-bis aggiuntivo, è notevole il numero delle violazioni che vengono amnistiate. Cito alcune delle più importanti per inquadrare l'ampiezza del provvedimento. Anzitutto la irregolarità della vidimazione dei libri che porta ad una ammenda fino a 50 mila lire; l'omessa denuncia unica sui redditi, che prevede una ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila. (A questo riguardo intendo richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che rientra nella amnistia la omessa od infedele dichiarazione dei redditi, ma che l'amnistia non si estende a quei casi in cui il reddito definitivamente accertato supera i sei milioni); omessa presentazione degli elenchi degli emolumenti corrisposti ai prestatori d'opera con una ammenda che va fino a 30 mila lire; omissione di dichiarazione ai fini dell'imposta sulle società, mancata denuncia da parte degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo di società tassate in base al bilancio, ed altre omissioni del genere.

Deve pertanto la Camera apprezzare la larghezza di questa amnistia in questo campo, larghezza di gran lunga superiore a quella del 1953 ed apprezzare nello stesso tempo i limiti di questa clemenza perché in materia tributaria, e specialmente in materia di redditi, l'eccessiva larghezza della clemenza potrebbe costituire un incentivo all'evasione creando delle speranze ricorrenti nell'atto di clemenza del Capo dello Stato.

Il secondo punto dell'articolo aggiuntivo 3-bis riguarda i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Anche qui l'atto di clemenza ha una certa larghezza. Anche in questo settore è notevole il numero dei reati puniti con pene pecuniarie, con speciale riguardo alla imposta generale sull'entrata e in materia di bollo e l'atto di clemenza ha una certa larghezza pur essendo stato mantenuto in certi limiti per le ragioni che ho già indicato e che, lo preannunzio, saranno il *leit motiv* con il quale il Governo si opporrà, se non a tutti, alla maggior parte degli emendamenti presentati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

La materia è delicatissima. Lo Stato quando compie atti di clemenza in materia tributaria deve anzitutto tener conto delle conseguenze che si possono avere per l'erario, (conseguenze che sarebbero tanto più gravi in questo momento in cui il bilancio è, dirò, così affaticato) senza dimenticare che il settore dell'evasione è purtroppo ancora molto ampio. Per questo il Governo ha ritenuto che una eccessiva larghezza nel condono e nell'amnistia possa, invece che ridurlo, ancora eccitarlo.

Vi è la questione collaterale del condono delle pene accessorie. Già è stato varato dalla Camera nelle sedute precedenti il principio che tutto ciò che non è reato non può rientrare nella delega dell'articolo 79 della Costituzione. Preannuncio, però, che il Governo ha allo studio un provvedimento per andare incontro ad alcune aspirazioni molto sentite dall'opinione pubblica: condonare, sia pure in giusti e determinati limiti, che saranno accuratamente studiati, anche le pene accessorie di carattere amministrativo.

Gli atti di clemenza sopra commentati sono accompagnati da determinate condizioni, che saranno dalla Camera esaminate nel corso della discussione e che sostanzialmente applicano l'inderogabile principio del pagamento del tributo evaso.

Concludendo su questo punto (entrerò nei particolari man mano che si discuteranno gli emendamenti), penso che la Camera approverà il concetto di limitata larghezza, a cui si è ispirato il Governo. Anche per i generi di monopolio è stato proposto un atto di clemenza, ispirato agli stessi criteri. Osservo subito che dal complesso degli emendamenti presentati ho avuto la sensazione che i presentatori non si siano forse resi perfettamente conto della gravità del contrabbando organizzato in materia di monopolio. Esiste in questo campo una organizzazione internazionale potente, la quale ha a sua disposizione larghissimi mezzi, contro i quali è difficile combattere. In questa materia non bisogna tener presente soltanto il piccolo caso della briccola di tabacco considerandolo avulso dalla organizzazione, ma occorre aver presente il complesso fenomeno del contrabbando, che è diventato effettivamente grave, e più si aggraverà in seguito all'inasprimento dei prezzi che necessariamente il Governo ha dovuto adottare per sopperire alle necessità degli aumenti agli statali.

In sostanza e, per concludere, invito la Camera a voler considerare questi provvedimenti non tanto analiticamente, quanto nel

loro complesso, e ad apprezzare il passo coraggioso della clemenza e nello stesso tempo anche i limiti entro i quali essa è stata contenuta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Silvestri, Buzzei, Pellegrino, Zoboli, Kuntze, Sforza, Fiumanò, Mariconda, Amiconi, Guidi e Caprara hanno proposto di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, preveduti dalle leggi:

a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;

b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) sulla imposta generale sull'entrata;

d) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

e) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

f) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

g) sul lotto pubblico;

h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento ».

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgere, oltre a questo emendamento, anche i seguenti altri, firmati dagli stessi deputati:

Al primo comma, n. 1°), dopo le parole: punibili con, aggiungere le parole: la multa o.

Al primo comma, n. 1°), sostituire le parole: lire cinquantamila, con le parole: lire duecentomila.

Al primo comma, n. 2°), sostituire le parole: lire centomila, con le parole: lire trecentomila.

Al primo comma, n. 2°), aggiungere in fine le parole: e sull'imposta generale sull'entrata.

Al primo comma, sostituire il n. 3°) con il seguente: per i reati punibili con pena detentiva non superiore a due anni e con pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire quattro milioni e cinquecentomila, preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire cinquecentomila per le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per i reati previsti nelle stesse leggi, di altrettanto intendendosi ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Qualora tuttavia, per accertata insolvibilità del condannato, la pena della multa o dell'ammenda fosse convertita in pena detentiva, la pena convertita sarà interamente condonata.

Al primo comma, n. 1°), sostituire le parole: lire centomila, con le parole: lire trecentomila.

Al primo comma, sostituire il n. 2°) con il seguente:

2°) nella misura non superiore ad anni uno di reclusione ed a lire quattro milioni e cinquecentomila per le pene della multa o dell'ammenda, inflitta o da infliggere, sole o congiunte a pena detentiva, di altrettanto riducendo le pene superiori, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Quando per insolvibilità del condannato le pene pecuniarie irrogate per i reati di cui sopra fossero convertite in pena detentiva, la pena convertita sarà ridotta di due terzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Si intendono altresì condonate le sopratasse e le pene pecuniarie amministrative.

SILVESTRI. Fummo d'accordo in molti, allorché conoscemmo il testo governativo (quello ormai superato) sull'amnistia e l'indulto per i reati cosiddetti finanziari, nel concludere che il Governo, mentre formalmente riconosceva la necessità di un provvedimento di clemenza che considerasse anche tali reati, di fatto concedeva ben poco, sostanzialmente negava una equa considerazione di questi reati, sia perché proponeva benefici inadeguati, sia perché sorgevano dal suo stesso testo pericoli di complicazioni giurisprudenziali, che avrebbero potuto ulteriormente delimitare la portata del provvedimento.

Diamo atto del passo in avanti che, successivamente, il Governo ha compiuto su questo terreno. Consideriamo questo un successo

dell'intensa campagna svolta nel paese per una giusta amnistia e per un equo indulto finanziario, e delle iniziative che il nostro gruppo ha assunto in questi giorni per cercare di migliorare una situazione che appariva particolarmente compromessa.

Ho parlato di una iniziale grave insufficienza, ed io credo che essa si manifestasse innanzi tutto sul piano etico sociale, se si pensa che infrazioni fiscali di natura assolutamente meno grave, quali ad esempio l'evasione alla I.G.E., molto spesso dovuta all'ignoranza delle caotiche disposizioni in materia con conseguenze di carattere sociale meno rilevanti, non venivano prese in considerazione nel provvedimento governativo, mentre altre infrazioni, indubbiamente più gravi, qualche volta dolosamente preordinate, venivano, sia pur limitatamente, incorporate. Il nuovo testo viene incontro, almeno in parte, a queste esigenze. Per cui, per quel che concerne l'emendamento principale, che porta per prima la mia firma ed era sostitutivo dell'articolo 3 del testo primitivo, io credo che ci sia innanzi tutto da ritenerlo sostanzialmente accolto mediante la inclusione, che l'emendamento stesso prevedeva, dei reati preveduti dalle leggi sulle imposte dirette ordinarie e straordinarie, sulle imposte indirette sugli affari, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Penso tuttavia di dover sollecitare un chiarimento relativamente all'imposta generale sull'entrata, non perché io abbia dei dubbi circa la proprietà della inclusione, che do per scontata, dell'imposta stessa tra le imposte indirette sugli affari, ma perché in una certa letteratura fiscale, che recentemente è andata affermandosi, l'I.G.E., che oramai ha assunto una particolare importanza, qualche volta è stata considerata un tipo di imposta a sé stante. Chiedo che comunque ci sia, su questa questione, un chiarimento che impedisca eventuali interpretazioni che si risolverebbero in un danno per gli interessati.

Inoltre con l'emendamento sostitutivo del vecchio articolo 3 ho proposto, e con me i colleghi del mio gruppo, che non si consideri soltanto la pena della multa o dell'ammenda ma che, soprattutto per i reati previsti dalle leggi doganali, sull'imposta di fabbricazione e sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, vengano contemplate anche le pene detentive. Manteniamo pertanto la richiesta di inclusione nell'amnistia dei reati punibili con una pena detentiva non superiore del massimo a due anni, così come fu fatto nel passato, con i decreti presidenziali

27 giugno 1946, n. 25 e 28 febbraio 1948, n. 138, di amnistia per i reati finanziari.

Sono trascorsi oltre 10 anni dall'ultimo provvedimento di clemenza per cui non crediamo di proporre cosa eccezionale che non possa essere, onorevoli colleghi, da voi condivisa.

Tuttavia abbiamo dovuto prevedere che il nostro emendamento principale non si giovasse della vostra approvazione, per cui i miei colleghi Kuntze, Amiconi, Pellegrino e Sforza hanno predisposto una serie di emendamenti subordinati che tendono sostanzialmente a rendere migliore quell'articolo 3 del testo governativo che nella sua sostanza rimane, poiché il 3-bis riguarda soltanto le imposte dirette e le imposte indirette sugli affari. Insistiamo pertanto sulle necessità di elevare al primo comma dell'articolo 3, le lire 50 mila che il testo della Commissione ha conservato per i reati punibili a norma della legge sulle dogane, chiedendo innanzi tutto di estendere l'amnistia alla multa, oltre che all'ammenda, e di aumentare poi adeguatamente la cifra limite, non potendo chiunque abbia una benché minima conoscenza delle leggi surrichiamate sostenere che le 50 mila lire possono rappresentare un qualche concreto beneficio di fronte a pene pecuniarie tremendamente elevate.

Non si può dar luogo ad una sperequazione così evidente tra i benefici di cui potranno godere gli autori di ben più gravi reati e quelli riservati a coloro che hanno, spesso involontariamente, violato la norma fiscale.

Proponiamo quindi che si includa nella amnistia la multa, oltre che l'ammenda, e che le 50 mila lire vengano elevate almeno a 200 mila lire.

Di conseguenza, per quanto riguarda il punto due dell'articolo 3 — così come predisposto dal Governo — noi chiediamo di elevare la cifra limite da lire 100 mila a 300 mila per le stesse considerazioni or ora svolte e che anche per i reati considerati in questo punto ci sembrano assolutamente concludenti.

Onorevoli colleghi, un discorso a parte credo che meriti, sia pure brevemente, il problema relativo al contrabbando di tabacchi. Sono state pronunciate dall'onorevole Piola parole piuttosto dure, parole che hanno certamente una ragion d'essere ma che non tengono conto della eccezionalità del periodo post-bellico in cui ebbe a fiorire il contrabbando e della necessità, quindi, di riconquistare alla società molti elementi che se ne allontanarono per cause contingenti.

Dice l'onorevole sottosegretario: l'organizzazione del contrabbando è un'organizzazione forte di molti mezzi, articolata su scala internazionale; dobbiamo tener conto della necessità di difendere lo Stato, la collettività da reati di così grave natura, da un'organizzazione di tale estensione. Su questo punto è chiaro che si può essere completamente d'accordo.

Il sottosegretario alle finanze aggiunge: si tenga pure conto della « briccola », del piccolo contrabbando individuale praticato spesso per una assoluta necessità non altrimenti soddisfatta, ma si eviti di beneficiare il grosso contrabbando che offende i principi della morale e lede particolarmente gli interessi dello Stato.

Quando noi chiediamo di elevare il limite massimo della pena della multa che può beneficiare dell'amnistia a 4 milioni e mezzo, signori del Governo, onorevoli colleghi, noi non andiamo oltre la « briccola », perché basta conoscere le leggi che reprimono il contrabbando per sapere che quei 4 milioni e mezzo corrispondono all'incirca a venti, trenta chilogrammi di tabacco lavorato. Siamo nell'ambito della briccola, di quel modesto contrabbando che non è il prodotto della grossa organizzazione internazionale ma che è opera di un poveretto che cerca in questo modo, per quanto colpevole, di risolvere il suo problema di un giorno, di una settimana.

Non si tiene quindi assolutamente conto nel testo che ancora sopravvive agli stessi ripensamenti del Governo, della gravità delle pene che possono essere erogate per i reati di contrabbando; come pure non si tiene conto di un altro elemento decisivo, vale a dire che in genere tutte le pene pecuniarie finiscono con l'essere convertite in pene detentive per insolvibilità del condannato.

Onorevole sottosegretario alle finanze, per un chilogrammo di tabacco lavorato oggi può essere irrogata una pena da 40 mila a 150 mila lire. Per 10 chilogrammi di tabacco — vale a dire per il quantitativo minimo per il quale si compie il delitto — la multa va da 400 mila lire ad 1 milione 500 mila lire. Se consideriamo il coefficiente di conversione per queste pene, esse ci appaiono in tutta la loro gravità. Le multe se non vengono pagate si convertono in reclusione sulla base delle famigerate 400 lire al giorno, ancora valide, anche se spesso cercammo di mutare in qualcosa di più vicino alla realtà dei nostri giorni. Per cui un povero disgraziato che subisce 4 milioni 500 mila lire di pena pecuniaria arriva per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

insolvibilità a dover scontare fino a 4 anni di reclusione.

MANCO. Il massimo è di 3 anni.

SILVESTRI. 4 anni, dicevo, se si considera che ormai è divenuta costante giurisprudenza che la condanna per contrabbando comporta anche condanna per evasione all'I.G.E. Vi pare possibile che una situazione di questo genere non debba essere valutata? Vi pare umano che quando concediamo amnistia ed indulto per altri reati in una misura che, se non è eccessiva, è certamente una misura equa, si debba d'altra parte consentire che un povero disgraziato per 20-25 chili di tabacco, possa arrivare a scontare tre o quattro anni di reclusione per insolvibilità?

Credo, onorevole sottosegretario, che da questo punto di vista non ci debba nemmeno preoccupare l'erario per le eventuali perdite che esso potrebbe subire. Sotto questo aspetto l'erario — lo dico solo in risposta ad un passo del discorso del sottosegretario per le finanze — ha tutto da guadagnare. Ma soprattutto ritengo, e questo deve in modo particolare richiamare l'attenzione sua, onorevole ministro per la giustizia, che da un miglioramento di tale situazione abbia veramente a guadagnare la giustizia stessa. In questo modo il provvedimento che noi vogliamo armonico ed ispirato a criteri di equità, potrebbe riequilibrare queste situazioni, il che è indispensabile se non si vuol porre la coscienza civile e giuridica del paese di fronte ad una così evidente sperequazione.

Signor Presidente, io ho terminato. Ho illustrato tutti gli emendamenti, il che ha richiesto un po' di tempo essendo gli emendamenti stessi piuttosto numerosi.

Per quel che riguarda l'indulto, è chiaro che le nostre decisioni dipenderanno dalla sorte che avranno molti degli emendamenti che noi presentiamo per il capitolo della amnistia. Comunque, ritengo che quanto ho detto valga anche per gli emendamenti relativi all'articolo 4.

In definitiva che cosa vogliamo? Che il Governo il quale, ripeto, ha compiuto questo passo avanti, sotto la spinta di una opinione pubblica che sollecitava l'accoglimento di elementari esigenze, e la Camera che deve decidere, si rendano conto della necessità di cancellare, con un equo provvedimento, una lunga serie di reati minori e di contrabbandi minuti, cosicché anche per questi reati che poi non sono i più gravi e talvolta contengono infrazioni di carattere assolutamente lieve la cui immoralità si determina, più che in base ad un principio di carattere generale, in base

ad una norma tutelatrice di un interesse particolare, il provvedimento stesso risponda a quelle esigenze alle quali ho accennato, in maniera da apparire più accettabile al paese e da confortare in concreto le disgraziate condizioni nelle quali tanta povera gente, spesso non per propria scelta o volontà, ma per obiettive condizioni di indigenza e di miseria, venne a trovarsi: si rifletta ancora sulle ragioni che promuovono e giustificano la clemenza e non si avrà motivo di dubitare oltre della giustizia della nostra posizione alla quale, onorevoli colleghi, sollecitiamo la vostra adesione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zappa, Ama-dei Leonetto, Berlinguer, Comandini, Musotto, Paolucci, Pinna, Targetti e Preziosi Costantino hanno proposto di sostituire al primo comma il n. 3°) con il seguente:

« 3°) per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e tabacchi e dalle leggi sulla dogana, limitatamente al contrabbando di tabacchi, punibili con pena detentiva non superiore a 2 anni e con pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non superiore a lire 3.000.000 ».

all'articolo 4 di sostituire, al primo comma, il n. 2°) con il seguente:

« 2°) nella misura non superiore a due anni di reclusione e a lire 3.000.000 per le pene pecuniarie inflitte o da infliggere per i reati di contrabbando di tabacchi preveduti dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi, di altrettanto riducendo le pene superiori.

Quando per insolvibilità del condannato le pene pecuniarie irrogate per i reati di contrabbando fossero convertite in pena detentiva ai sensi del codice penale, la pena convertita sarà ridotta alla metà ».

all'articolo 7 di aggiungere al n. 1 in fine le parole: « ed anche se non ancora intervenuto il provvedimento di confisca »;

e di sostituire il n. 2°) con il seguente:

« 2) che il trasgressore non abbia subito condanna o pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 4, superiore a 6 mesi ».

L'onorevole Zappa ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ZAPPA. Nell'esaminare il provvedimento di indulto e di amnistia, mi fermerò soltanto sul reato di contrabbando di tabacco, per fare, salvo alcune valutazioni, una trattazione puramente tecnica, a conforto, sia pure parziale,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

e ad integrazione delle osservazioni già fatte dal collega onorevole Silvestri.

Nessun desiderio da parte nostra di spendere una parola per il contrabbando cosiddetto d'impresa. Noi pensiamo di dover invece spendere qualche parola per il piccolo contrabbando, quello che trova la sua giustificazione nella miseria, nella disoccupazione e nella depressione economica di talune zone. Riteniamo che questo sia un delitto commesso dai galantuomini in stato di bisogno e non certamente dai delinquenti. Il delinquente normale preferisce la rapina, magari la rapina alle Coppette di periferia, ma il galantuomo, che non vede nel piccolo reato di contrabbando un reato infamante, ma soltanto una violazione di disposizioni stabilite dalla legge per il benessere della finanza, si adatta al contrabbando; perciò verso questo tipo di violatore della legge dobbiamo usare un certo riguardo e della clemenza.

Su questo punto siamo d'accordo noi e, mi pare, il Ministero delle finanze.

È necessario ora stabilire quali sono i limiti del piccolo contrabbando: sono i 7 chilogrammi indicati dalla Commissione e dal Governo, i 20 chilogrammi indicati da noi, i 30 chilogrammi indicati dall'onorevole Silvestri, oppure i 40 chilogrammi indicati dall'onorevole Manco?

Non credo di poter trovare, a dimostrazione della lieve entità di questo reato, parole migliori di quelle che hanno accompagnato l'introduzione al testo del 1953 da parte del defunto ministro onorevole Vanoni: clemenza verso i contrabbandieri nella misura dei 15 chilogrammi. Si diceva infatti nella relazione al testo del 1953 che « la Commissione ha approvato il testo proposto dal ministro Vanoni, che, contrario ad un'ampia amnistia finanziaria, non si è dichiarato poi contrario ad un'amnistia per le violazioni di legge di assai lieve entità ». Perciò, assai lieve entità era nel 1953 il quantitativo di tabacco estero di 15 chilogrammi.

Vorrei con questo rilevare una inesattezza nella relazione dell'onorevole Dominè, là dove è detto che i criteri restrittivi del disegno di legge in ordine ai reati finanziari si fondano su quelle medesime esigenze la cui validità fu riconosciuta in occasione del provvedimento di clemenza del 1953: infatti nel 1953 si parlava del limite di 15 chilogrammi su proposta e su iniziativa del defunto ministro Vanoni, mentre oggi ci si vuole limitare, per rispettare le stesse esigenze, a 7 chilogrammi. Perciò quella che era considerata una lieve

entità (15 chilogrammi), oggi è notevolmente ridotta di oltre la metà.

Ora, senza assumere il tono di chi insegna e possibilmente con il consenso, anche se inespresso, del sottosegretario Spallino, che conosce bene questa materia,...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Stavo proprio difendendo la causa dei contrabbandieri con il sottosegretario di Stato per le finanze.

ZAPPA. ...vorrei ricordare alcune disposizioni della legge doganale per dimostrare che essa è, a mio avviso, una delle leggi più dure, più inumane, sotto certi aspetti, che esistano in Italia. Basta pensare all'equiparazione del tentativo al reato consumato; basta pensare che mentre l'individuo che si avvia verso la casa altrui con il sacco vuoto per riportarlo indietro pieno e invece ritorna con il sacco vuoto, per avere tentato invano il colpo, fruisce di una riduzione da un terzo a due terzi della pena, il contrabbandiere che si dirige verso la Svizzera per portare 20 chili di sigarette in Italia e non li porta, viene punito come se li avesse introdotti realmente!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. E la legge che bisogna modificare.

ZAPPA. Arriverò anche a ciò.

Penso di dover ricordare anche l'iniqua disposizione dell'articolo 94, laddove si pone un principio di responsabilità obiettiva quando nella zona di vigilanza si viene colti in possesso di una determinata merce estera.

Con questo orologio che viene dalla Svizzera...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pagata la dogana?

ZAPPA. ...pagata la dogana! Se non do la prova della legittima provenienza, sono ritenuto in contrabbando (questo per l'articolo 94), in contrasto, fra l'altro, con l'articolo 27 della Costituzione!

Basterebbe ricordare che è sufficiente trasportare su una automobile 5-6 pacchetti di sigarette non denunciati alla dogana per vedersi confiscata l'automobile!

La durezza della legge sta però nella gravità della pena. Posso fare l'esempio relativo ad un chilo di sigarette estere: 40 mila lire nel minimo, 150 mila lire nel massimo, per l'articolo 1 della legge n. 27 del 1951. Ciò che è grave è il rapporto con il tasso di conversione della pena.

Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una situazione di questo genere: che mentre nell'anteguerra il tasso di conversione della pena era di 50 lire al giorno, oggi abbiamo il tasso di conversione della pena di 400 lire al giorno:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

mentre la pena per il contrabbando nell'anteguerra era di 300 lire al chilo nel minimo e di 600 lire al chilo nel massimo, per cui, con la conversione la pena detentiva era di 6 giorni di reclusione nel minimo o di 12 giorni nel massimo, oggi abbiamo questa ben diversa situazione: che per un chilo di sigarette si può andare in galera, rispetto alle 40 mila lire nel minimo, per cento giorni, e rispetto invece alle 150 mila lire nel massimo, per 370 giorni.

Ritengo di dover anche osservare che il massimo di conversione è sì di tre anni, ma nel caso del contrabbando è invece di quattro anni, donde l'inevitabile concorso con la violazione all'I.G.E.

Ma vi è di più. Ho detto che vi sono pene nella legge doganale che a volte sono superiori alle pene inflitte al rapinatore. Pensate ad un individuo che introducendo nel paese un chilo di sigarette abbia la disavventura di incontrarsi con un finanziere al quale rivolga una frase non troppo cortese: quell'individuo avrà da sei mesi a due anni per l'oltraggio e, per l'articolo 110 della legge doganale, la pena della multa da 30 mila a 300 mila lire oltre la pena della reclusione da tre a cinque anni, superando così la pena inflitta al piccolo e anche al grande rapinatore e avvicinandosi qualche volta, quando siano concesse particolari attenuanti, alla pena dell'omicidio volontario.

Il contrabbando è sostanzialmente una evasione fiscale. Ebbene, voi avete introdotto all'ultimo momento un emendamento aggiuntivo in cui parlate di amnistia per quanto riguarda la mancata denuncia dei redditi. Ma il contrabbando non è un'evasione fiscale? E parlo del piccolo contrabbando, che tuttavia può portare alle conseguenze che ho detto e non può fruire di altre attenuanti oltre le generiche, mentre tutti gli altri reati possono usufruire delle più svariate attenuanti. Di fronte all'ingiustizia della legge, i giudici di merito hanno tentato di andare incontro a questa povera gente, arrivando perfino a commettere un errore giuridico: quello cioè di concedere le attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante della qualità estera del tabacco. A conforto di quanto dico, vorrei ricordare che nel 1958 il Ministero di grazia e giustizia ha concesso 1800 grazie, delle quali 660 per reati finanziari, quasi tutti per contrabbando. Questa è la riprova di una situazione di difficoltà nella quale ci si dibatte. Ed è il riconoscimento, al massimo livello, della ingiustizia della legge.

Vorrei ora trarre una duplice conclusione. La prima conclusione (e mi dispiace che sia assente l'onorevole Bozzi, del cui intervento sottoscrivo alcuni passi) è che la gravità della pena alle volte determina una esplosione sociale che costringe di fatto ad applicare una amnistia. Sono necessarie — diceva l'onorevole Bozzi — nuove leggi, modificative di quelle vigenti. Sono necessarie leggi più giuste e più savie.

In tale linea indico all'attenzione generale alcune proposte di legge presentate in questa legislatura. Una di esse è quella dell'onorevole Riccardo Lombardi, per la elevazione da 400 a 4 mila lire al giorno del tasso di conversione della pena. Questa proposta consentirebbe di risanare molte assurde situazioni.

Vi sono poi due mie proposte di legge per il coordinamento della legge doganale e di quella sui monopoli; colgo l'occasione per sollecitare la discussione di queste proposte di legge, per mettere fine a quelle che si possono chiamare ingiustizie legalizzate.

Insieme agli altri presentatori dell'emendamento, ho chiesto che venga elevato il limite dei 15 chili, che già il ministro Vanoni aveva ritenuto « un illecito fiscale di lieve entità », portandolo a venti chili.

Rispondendo nel 1953 all'onorevole Riccardo Lombardi, il ministro guardasigilli affermò che il provvedimento di amnistia approvato quell'anno era particolarmente largo. Posso oggi affermare, con assoluta tranquillità, che, per quanto riguarda il tabacco estero, il decreto del 1953 fu quanto mai ristretto. Dell'amnistia, infatti, non fruiro i responsabili di contrabbando di tabacco estero: e che le cose stiano così lo possono confermare tutti coloro che conoscono questa materia.

Il legislatore del 1953 commise un vero e proprio errore, al quale per la verità questa volta si è riparato; un errore che incide in maniera determinante agli effetti della richiesta di allargamento del presente provvedimento di clemenza.

Nel 1953 il suggerimento del ministro Vanoni fu accolto, ma il testo approvato dalle Camere fu imperfetto nella forma, perché si parlava di amnistia e di condono soltanto relativamente alle violazioni che interessavano la legge sui monopoli. Non si fece cenno alla legge doganale e fu così che i responsabili di contrabbando di tabacco estero non beneficiarono dell'amnistia.

Vi fu inizialmente, da parte dei giudici di merito, una certa larghezza di giudizio; ma nel 1954 la Corte di cassazione dichiarò che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

il provvedimento di amnistia era assolutamente inapplicabile per quanto si riferiva al tabacco estero; contro le poche sentenze dei giudici di merito favorevoli ai responsabili di contrabbando di tabacco estero venne avanzato ricorso dal procuratore generale e quelle poche iniziali applicazioni divennero disapplicazioni, col risultato che l'amnistia è rimasta inoperante.

Per queste ragioni noi riteniamo di potere legittimamente chiedere di portare da 15 a 20 chili la quantità di tabacco al di sotto della quale operi l'amnistia, in modo che essa esprima la sua efficacia anche in riferimento al piccolo contrabbando.

L'articolo 7 n. 1 prevede il pagamento dei diritti evasi entro 120 giorni. Noi accetteremo il testo governativo modificato dal nostro emendamento, nel senso di aggiungere le parole: « anche se non è ancora intervenuto il provvedimento di confisca ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accettiamo questo emendamento, perché è conforme all'articolo 145 della legge doganale.

ZAPPA. Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 7 n. 2 desidero precisare: il legislatore nel 1951, con la legge sul monopolio, (quella legge che oggi stabilisce che il contrabbando di un chilo di tabacco è punito con la multa da lire 40 mila a lire 150 mila) ha voluto favorire il contrabbandiere nel senso che per una limitata parte, quella della recidiva, rinviava al codice penale ordinario. L'intendimento del legislatore del 1951 era quello di togliere di mezzo la recidiva che era contemplata dalla legge sul monopolio e che si puniva con la reclusione. Però quel legislatore si è dimenticato degli articoli 148 e 111 della legge doganale. Per l'articolo 148 il reato di contrabbando con introduzione di merce estera viola due disposizioni di legge, quella doganale e quella sul monopolio, ed è punito con la pena più grave prevista dalle due leggi. Per cui anche il reato contro il monopolio viene punito tuttora (dal 1951 in poi) con la recidiva prevista dall'articolo 111 della legge doganale in rapporto all'articolo 148 che prescrive la reclusione.

Accadrà così che chi ha introdotto per due volte (faccio l'ipotesi estrema) due dadi da brodo, per la seconda volta è recidivo e viene condannato a quindici giorni di reclusione. E voi escludereste per un errore commesso nel 1951 dall'applicazione dell'amnistia e del condono coloro che hanno subito pene detentive di così limitata entità?

Poniamo perciò un limite, che potrebbe essere diverso anche da quello indicato nel mio emendamento in sei mesi. Penso che anche questo emendamento, che è inteso a sanare una situazione di errore del legislatore il quale nella sua buona fede, dopo aver aggravato le pene, ha voluto favorire il piccolo contrabbandiere in ordine alla recidiva, in sostanza non favorendolo, sia indiscutibilmente da accogliere. (*Applausi a sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olindo Preziosi, Foschini, Casalnuovo, Romano Bruno, Muscariello, Bonino, Cafiero, Ottieri, Achille Lauro e Cuttitta, all'articolo 4, hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono condonate tutte le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 7 ».

L'onorevole Foschini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FOSCHINI. I problemi che scaturiscono dalla legge sul contrabbando sono profondamente umani, per cui mi associo pienamente alle conclusioni alle quali è giunto il collega Zappa.

A nessuno di voi sarà sfuggito che, in quest'ultimo periodo, fra i giuristi si è aperta una accesa discussione in riferimento, tra l'altro, alla incostituzionalità del sistema attraverso il quale, nella nostra legge positiva, si converte la pena pecuniaria in pena detentiva. Si ritiene che il sistema adottato sia incostituzionale, e mi pare che di ciò sia stata investita la stessa Corte costituzionale, se è esatta una notizia appresa dalla stampa.

Questa incostituzionalità deriva dal fatto che si viola l'articolo 133 del codice penale, in virtù del quale le pene vengono irrogate tenendo presenti alcune qualità soggettive dell'imputato; ma deriva soprattutto dal fatto che con la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva si viola il principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Infatti (e su questo richiamo la particolare attenzione del relatore e del ministro guardasigilli) noi ci troviamo in una situazione in cui il cittadino abbiente paga la multa ed evita una sanzione, mentre invece il cittadino nullatenente, insolvibile, deve espiare fino a 4 anni di reclusione, secondo quanto ha detto l'oratore che mi ha preceduto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Noi riteniamo, pertanto, giusto che tutte le pene di carattere pecuniario convertibili in pene detentive, siano condonate.

Richiamo la sua particolare attenzione, signor ministro, sul numero delle pene che sono state condonate in riferimento ad altri reati i quali, pur non attentando alle casse dello Stato, indiscutibilmente rappresentano altrettanti colpi che vengono inferti alla coscienza del paese, alla nostra coscienza sociale, e per i quali tuttavia abbiamo portato a due anni il limite del condono.

Aveva perfettamente ragione l'oratore che mi ha preceduto quando ha rilevato che il Ministero di grazia e giustizia ha avvertito da tempo la particolare situazione che si andava creando, cosicché, negli ultimi anni, abbiamo visto incrementarsi il numero delle grazie in questo particolare settore, e riteniamo che con ciò si sia fatta una cosa meritoria. Se i dati di cui disponiamo sono esatti, sono state elargite grazie per oltre un migliaio di casi, il che denota che il Ministero non è stato insensibile a questo problema.

Il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Piola, potrà confortare quanto sto dicendo, cioè che, per il particolare meccanismo attraverso il quale viene consumato oggi il reato di contrabbando, specialmente di tabacco, non vengono mai colpiti i veri responsabili. Tutti sappiamo che questa forma di contrabbando è esercitata da navi che si mantengono in una zona di sicurezza, oltre le 10 miglia del mare territoriale, e sono raggiunte da povera gente, da marittimi disoccupati, che con le loro « bilancelle », coi loro piccoli pescherecci, vanno a rilevare la merce oltre la fascia doganale, e sono spesso sorpresi mentre tentano di sbarcarla sulla terraferma. Si tratta, come ho detto, di povera gente, che viene compensata con poche migliaia di lire per il solo fatto di avere effettuato il trasporto.

Cosicché questa povera gente è costretta, essendo stata sorpresa con la merce di contrabbando, ad espiare oggi ben quattro anni di reclusione. Allora, torno a domandare all'onorevole ministro, a rivolgermi proprio alla sua coscienza di cristiano, se è giusto che di fronte ad una situazione così stridente (e cioè che un cittadino abbiente, un cittadino ricco può, pagando, non sottostare alla pena detentiva e un cittadino che non è solvibile deve invece per questa sua insolvibilità che lo differenzia da un altro cittadino, espiare quattro anni) si debba rimanere inerti. Non voglio dire che siamo arrivati ad una situazione simile a quella dei tempi andati, quando era previsto l'arresto per debiti, tuttavia sem-

bra che lo Stato converta un uomo in una cosa quando lo costringe, unicamente perché non è nelle condizioni di pagare, ad espiare la pena detentiva. A fondamento del mio emendamento vi sono, ripeto, ragioni profondamente umane.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, ritengo giusto che egli sia un rigido custode delle finanze statali, ma in questo caso si arriva al grottesco, all'assurdo. Ella, onorevole Piola, vorrebbe che questi contrabbandieri fossero puniti a fine preventivo — lo capisco benissimo — per evitare che esercitino il contrabbando; ma a questo punto devo dire che il mio emendamento non contrasta con quest'ordine d'idee, anzi rappresenterebbe per lo Stato, se venisse accolto, un risparmio di centinaia di milioni. Infatti, se i dati statistici in mio possesso sono esatti, anche se approssimativi, qualora i responsabili di questo reato dovessero espiare tre o quattro anni di reclusione, calcolando che il costo della permanenza in carcere dei condannati si aggira sulle 300-400 lire al giorno, lo Stato, ripeto, verrebbe a realizzare un risparmio di alcune centinaia di milioni. Ecco la buona notizia che l'onorevole sottosegretario di Stato potrebbe dare al ministro delle finanze qualora venisse accolto il mio emendamento anche dal ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pellegrino, Buzzelli, Fiumanò, Mariconda, Sforza e Kuntze hanno proposto di aggiungere in fine il seguente comma:

« L'amnistia si estende ai reati preveduti dal testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, quando siano ad essi connessi ».

Inoltre gli onorevoli Mariconda, Kuntze, Pellegrino, Guidi, Fiumanò e Amiconi hanno proposto di aggiungere al primo comma le parole: « e sull'imposta generale sull'entrata ».

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PELLEGRINO. Dopo l'ampia illustrazione che l'onorevole Silvestri ha fatto degli emendamenti della nostra parte, desidero aggiungere che con il primo emendamento abbiamo voluto che la Camera considerasse il piccolo contrabbando che si può realizzare con distillatori rudimentali, escludendo il grande contrabbando che presuppone una notevole organizzazione tecnica e materiale e si realizza notevolmente con le violazioni di cui all'arti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

colo 40 della legge sugli spiriti di cui ci stiamo occupando.

Riteniamo, onorevole sottosegretario per le finanze, che pur avendo il Governo voluto dimostrare la sua buona volontà per i reati finanziari, tuttavia si sia operata, nei confronti del reato di fabbricazione clandestina di spirito, una discriminazione, in quanto l'amnistia viene ad essere estesa alle violazioni dell'imposta di fabbricazione che non prevedono anche la pena detentiva. Ora, i reati di fabbricazione clandestina di spirito sono puniti contemporaneamente con pene detentive e pene pecuniarie. Non riusciamo a comprendere i motivi di questa discriminazione. Si tratta di reati che non hanno più una pericolosità attuale, sono anacronistici, non si consumano più perché oggi al mercato legale un litro di alcool anidro costa meno di un litro di alcool clandestino. Ho qui i calcoli fatti dai tecnici, che dimostrano che un litro di alcool etilico rettificato viene a costare al mercato legale lire 450,11 per litro anidro, perché, come è risaputo, l'alcool che viene usato nella enologia, e quindi gli spiriti destinati alla fabbricazione del vino industrializzato, godono del regime agevolato della diminuzione dell'imposta di consumo per il 70 per cento. Un litro di alcool prodotto clandestinamente dal vino viene a costare lire 520,80, dalle mele addirittura 705 lire. Perciò da alcuni anni non vi sono più denunce all'autorità giudiziaria di reati di fabbricazione clandestina di spirito. Per questo noi riteniamo che, per sanare alcune situazioni del passato, sarebbe bene estendere l'amnistia a questi reati: in tal modo coloro che se ne sono resi responsabili per necessità di vita potranno essere reinseriti nella società. Nella mia zona vi sono alcuni che sono diventati anche dipendenti di enti pubblici e pur tuttavia rimangono ancora col fiato sospeso, perché grava su di loro il reato commesso. Sanare questa situazione significherebbe sospingerli a marciare sulla strada del lecito; diversamente noi creeremmo la disperazione in costoro anche perché, essendo insolvibili, andrebbero a finire in carcere e perderebbero il lavoro.

È inutile che io sottolinei l'eccessività della pena con cui questi reati sono colpiti: pena detentiva e pena pecuniaria. Il minimo della pena detentiva è di tre mesi e per quanto riguarda la pena pecuniaria abbiamo un minimo del doppio dell'imposta evasa ed un massimo che arriva fino al decuplo.

Non si può certo dire che il mio emendamento possa favorire i grossi fabbricanti di spirito, perché per fabbricare, diciamo così,

in grande stile lo spirito è necessaria una grande organizzazione tecnica, è necessario un materiale molto vistoso, cose che non potrebbero certamente sfuggire al controllo della polizia tributaria. La fabbricazione clandestina di spirito in grande stile potrebbe avvenire (non avviene, ma potrebbe avvenire) soltanto nelle grandi distillerie o nei grandi stabilimenti enologici, ricorrendo a determinate manovre o ad alterazioni di carattere tecnico, alterando per esempio i congegni e i misuratori; ma non può essere compiuta dal piccolo contrabbandiere.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi chiediamo che la Camera voglia benevolmente considerare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

DOMINEDO', Relatore. Signor Presidente, la situazione, come spero sia chiaro alla Camera, è totalmente spostata rispetto al testo governativo che la Commissione fece allora proprio.

Oggi abbiamo in forma di emendamento un nuovo testo del Governo che, da un lato, comprende tutti i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio, e dall'altro, in apposita nuova norma, tutti i reati in materia di imposte dirette, di tasse e di imposte indirette sugli affari. A questo punto di riferimento bisogna far capo, onorevole Silvestri, per giudicare gli emendamenti.

Gli emendamenti che potevano avere una loro ragione d'essere nei confronti del testo originario, a me pare che, almeno in parte, abbiano perduto tale ragione di fronte al nuovo testo governativo, e ciò proprio a causa delle estensioni che tale testo ha compiuto.

Debbo allora limitarmi, dopo questa precisazione dei termini di partenza del dibattito, a ciò che resta di controverso. Il lavoro è abbastanza complesso, poichè dobbiamo esaminare tre testi; cioè il testo governativo originario, quello nuovo e quanto rimane degli emendamenti che furono presentati anteriormente al nuovo testo.

Innanzitutto, per ciò che riguarda l'articolo 3, l'onorevole Silvestri vorrebbe che si contemplasse nell'amnistia, oltre alla multa, anche l'ammenda, la quale non è prevista nel nuovo testo governativo, e desidera che siano spostati i limiti massimi da lire 50 mila a lire 200 mila (n. 1) e da lire 100 mila a lire 300 mila (n. 2).

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di volermi cortesemente seguire onde

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

io possa interpellarlo dal punto di vista tecnico, dato che, la Commissione, pur esprimendo un punto di vista politico, dove qui in gran parte tener conto degli aspetti tecnici degli emendamenti, che solo il Governo può lumeggiare con gli elementi di fatto in suo possesso.

Cominciamo dall'articolo 3; poi passeremo all'articolo 3-bis, l'uno e l'altro relativi all'amnistia. Tratteremo infine l'articolo 4 relativo all'indulto.

Articolo 3, n. 1: si chiede di contemplare la multa oltre l'ammenda. Gradirei conoscere prima il parere del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario. È favorevole invece allo spostamento da 50 mila a 100 mila, nell'alinea 1°) e contrario all'elevazione da 100 mila a 300 mila nell'alinea 2°). Quanto poi all'alinea 3°), il Governo non sarebbe contrario ad elevare la cifra da 1 milione 50 mila a 2 milioni 250 mila, a condizione però che non si parli più dell'emendamento sulla convertibilità, perché su esso il Governo sarebbe contrario per ragioni di principio; mentre con questa elevazione, sostanzialmente, in altra forma si viene incontro ai presentatori dell'emendamento. Se infatti, noi eleviamo la cifra da 1 milione e 50 mila a 2 milioni e 250 mila, quella pretesa stortura che i presentatori dell'emendamento sulla convertibilità hanno fatto palese viene, se c'è, indubbiamente diminuita. Ecco perché chiedo che i presentatori degli emendamenti si accontentino di questa elevazione. Mi pare di aver fatto una concessione di una certa larghezza. Comunque, se la Commissione è favorevolmente disposta anche su questo punto, si potrebbe dire forse in questo modo: qualora si tratti di individui assolutamente incensurati, che non siano mai stati condannati, e di cui sia accertata la insolvibilità assoluta.

DOMINEDO', *Relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario ha detto che in linea di massima potrebbe accettare la convertibilità parziale della pena con due condizioni: che il contravventore sia insolvibile ed incensurato. Mi permetto però di chiedere che si specifichi bene cosa s'intende qui per incensurato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mai condannato per delitto.

PRESIDENTE. Cioè che non abbia riportato precedenti condanne penali per delitti non colposi?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì.

DOMINEDO', *Relatore*. Resta fermo che anche la Commissione, così come aveva deliberato il problema in sede del Comitato dei nove, può consentire alla conversione di pena e al conseguente condono nella misura di un terzo della pena, sempre muovendo dai presupposti della insolvenza e della incensuratezza, come abbiamo detto.

Articolo 3-bis: imposte dirette, tasse, e imposte indirette sugli affari. Qui la Commissione dissente, salvo ciò che dirà il Governo, dalla proposta di contemplare anche i reati punibili con pene detentive, ma oso sperare che i proponenti non insistano su questo punto. E così abbiamo esaurito la materia dell'amnistia per i reati finanziari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Cominciamo dagli articoli 3 e 3-bis.

Onorevole Silvestri insiste sui suoi emendamenti?

SILVESTRI. Ritiro gli emendamenti alle alinee 1°) e 2°) dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea 1°) dell'articolo 3, portando il limite da lire 50 mila a lire 100 mila.

(È approvata).

Pongo in votazione l'alinea 2°) nel testo della Commissione, con il limite delle centomila lire.

(È approvata).

Per l'alinea 3°), Commissione e Governo hanno elevato il limite a lire 2 milioni e 250 mila lire.

Pongo in votazione l'alinea 3°) così modificato.

(È approvata).

L'ultimo comma dell'articolo è soppresso, perché la materia è trattata nell'articolo 3-bis.

Il titolo dell'articolo 3 è quello della formulazione governativa.

Rimane l'emendamento aggiuntivo Pellegrino. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

DOMINEDO', *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario, perché si usa parlare troppo spesso di piccoli contrabbandieri, mentre si tratta di ben altro.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pellegrino così modificato:

« L'amnistia si estende ai reati previsti negli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, integrato dall'emendamento Pellegrino:

(*Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1°) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2°) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3°) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquanta mila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti negli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3-bis proposto dal Governo, di cui è stata già data lettura.

(*E approvato*).

Passiamo ora alla materia dell'indulto per i reati finanziari, e cioè all'articolo 4, del quale è già stata data lettura.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti relativi a questo articolo?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione è favorevole per l'alinea 1°) al testo del Governo: 100 mila lire.

Per quanto riguarda l'alinea 2°), vi è un emendamento che propone di aumentare il limite massimo da un milione 50 mila a due milioni 250 mila. La Commissione lo accetta.

Viene poi il delicato problema, che è anche qualitativo e giuridico, e non solo tecnico e numerico, della conversione di pena pecuniaria in pena detentiva per l'insolvente. Ora, tenendo conto di una certa tradizione e di certe ragioni umane, la Commissione, entro certi limiti, esprime parere favorevole. Gli elementi sono quelli detti prima a proposito dell'amnistia: diminuzione per un terzo, stato di insolvibilità, incensuratezza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri, insiste nel suo emendamento?

SILVESTRI. Non insistiamo sui nostri emendamenti relativi agli alinea 1°) e 2°).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 fino all'alinea 1°) compresa, nel testo del Governo, che la Commissione accetta.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'alinea 2°) con il limite emendato in 2 milioni e 250 mila.

(*E approvata*).

Ora viene la questione della condonabilità della pena convertita. Commissione e Governo hanno espresso parere favorevole alla condonabilità di un terzo della pena, a condizione che sia accertata la insolvibilità, e che non vi sia precedente condanna per delitto non colposo.

ZAPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPA. Accetteremmo il principio della riduzione di un terzo della pena ed il principio della insolvibilità, perché questo è evidentemente uno dei presupposti. Però il problema si pone per l'altra condizione, e cioè che manchi un precedente anche minimo.

Noi parliamo di un precedente che potrebbe essere una condanna non superiore a tre mesi, il legislatore del 1951, allorché ha ritenuto di favorire i recidivi sulla base della legge del monopolio concedendo il trasporto dalla forma della penalità prevista dalla legge del monopolio alla forma prevista dall'articolo 99 del codice penale, in modo da non

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

punire se non eccezionalmente con la reclusione colui che violava la legge del monopolio, non si era accorto che bisognava modificare l'articolo 111 della legge doganale, perché in rapporto all'articolo 148 qualsiasi introduzione di tabacco estero conduce ad una duplice violazione (violazione alla legge doganale e violazione alla legge del monopolio) ed in rapporto a questo articolo si viene condannati anche con la reclusione. Per cui un minimo di reclusione, sia pure di 15 giorni, inevitabilmente vi è. E poiché il Parlamento nel 1953 ha votato un provvedimento di clemenza per i reati sui monopoli e non ha preveduto anche la clemenza per i reati doganali, quel decreto di clemenza è stato inattuabile in rapporto alla introduzione di tabacco estero, per cui questa volta è necessario essere minimamente generosi con questi contravventori. Onde vi chiediamo di comprendere anche un minimo di precedenti penali, rapportato a queste situazioni di bisogno di povera gente, precedenti che possono andare non oltre 4-5 mesi di condanna. La mia proposta di emendamento è che siano compresi anche coloro che abbiano avuto una precedente condanna non superiore a sei mesi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. E il Governo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è nettamente contrario.

FOSCHINI. Chiedo che il nostro emendamento sia posto in votazione per primo, essendo il più lontano dal testo base.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Preziosi Olindo, Foschini ed altri hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Sono condonate tutte le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 7 ».

Gli onorevoli Kuntze, Silvestri ed altri propongono invece il seguente comma:

« Quando per insolvibilità del condannato le pene pecuniarie irrogate per i reati di cui sopra fossero convertite in pena detentiva, la pena convertita sarà ridotta di due terzi ».

DOMINEDO', *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO', *Relatore*. Desidero sottolineare la delicatezza dell'emendamento Preziosi-Foschini, che trasforma radicalmente la pena. Io ne posso anche comprendere la portata umana ed equitativa, ma mi permetto di richiamare la Camera sulla gravità di una trasformazione totale della pena annullandola col condono: ciò che, nel campo civilistico, sarebbe raffigurabile con la revocabilità assoluta di una obbligazione come se fosse assunta *si volam* o *si voluero*. Sono invece d'accordo per la conversione ad un terzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio del condono integrale contenuto nell'emendamento Olindo Preziosi-Foschini.

(Non è approvato).

Onorevole Zappa, mantiene il suo emendamento?

ZAPPA. La nostra proposta si riduce a questo: che sia compresa nel condono anche la persona già condannata per un delitto finanziario a pena detentiva non superiore a sei mesi.

PIOLA *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Zappa vuole salvare proprio i recidivi del contrabbando.

PRESIDENTE. Onorevole Zappa, ritengo che sarebbe più opportuno trasmettere alla Commissione giustizia la sua proposta, stralciandola da questa legge di delegazione in quanto non ritengo che la Camera possa con tranquillità autorizzare l'indulto a chi ha già commesso un reato specifico nella stessa materia.

Si tratta in sostanza di una norma interpretativa della legge del 1953, alla quale sarebbe stata data dalla magistratura una interpretazione restrittiva: più che di concedere oggi il condono si tratta di rendere operante il decreto del 1953, rimuovendo gli ostacoli che ne hanno impedito l'attuazione.

ZAPPA. Signor Presidente, noi chiediamo che si vada incontro ai recidivi, ma tengo a precisare che si tratta di minimi di recidiva; in altri termini l'indulto dovrebbe estendersi a persone condannate a una pena detentiva non superiore ai sei mesi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Voteremo per divisione, in quanto su una parte della norma vi è sostanziale unanimità di vedute, mentre su una seconda parte Governo e Commissione dissentono dai proponenti degli emendamenti.

Pongo in votazione il seguente testo, sul quale non vi sono dissensi:

« Sono condonate per un terzo le pene detentive effetto di conversione di pene pecu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

niarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti l'insolubilità del condannato ».

(È approvato).

Governo e Commissione pongono ora un'ulteriore condizione per l'applicazione dell'indulto, e cioè che coloro che ne beneficiano non abbiano riportato precedente condanna per delitto non colposo.

Pongo pertanto in votazione la seguente alinea aggiuntiva:

« purché non abbia riportato precedente condanna per delitto non colposo ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione è approvata).

Pongo in votazione le parole:

« fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 7 ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Salvo coordinamento l'articolo 4 risulta quindi approvato nel seguente testo, che pongo in votazione nel suo complesso:

« Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1°) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito al successivo n. 2 per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2°) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantomila per le pene della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti relativamente ai tabacchi dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Sono condonate per un terzo le pene detentive per effetto di conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul mo-

nopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolubilità del condannato purché non abbia riportato precedente condanna per delitto non colposo, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 7.

L'indulto è esteso alle pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri precedenti e nei limiti in essi stabiliti ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TOGNONI, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tien conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti. Della recidiva non si tien conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tien conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età ».

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire l'alinea d) con la seguente:

« d) in caso di dichiarata prevalenza o equivalenza di una attenuante su di una aggravante a sensi dell'articolo 69 del codice penale si farà luogo all'applicazione dell'amnistia vuoi propria vuoi impropria, nella ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 ».

L'onorevole Degli Occhi non è presente.

GREPPI. Faccio mio questo emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI. L'emendamento mi sembra in se stesso esauriente e persuasivo. Tutti gli avvocati sanno (e i non avvocati comprendono) come, quando fosse determinata una prevalenza o una equivalenza, attraverso l'opinione del giudice, non sarebbe giusto far giuocare l'aggravante superata o quella eguagliata e non la diminuite posta sullo stesso piano o, addirittura, su di un piano superiore.

Quindi, da un punto di vista di equità, oltre che di giustizia, credo che non si possa discutere seriamente questa impostazione e penso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

che possa essere accettata da tutti, senza riserve.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Degli Occhi, fatto proprio dall'onorevole Greppi?

DOMINEDO', *Relatore*. Comprendo ciò che ha detto l'onorevole Greppi, tuttavia dovrei fare questa osservazione: che le circostanze aggravanti si contestano e definiscono obiettivamente il reato, mentre non parimenti avviene per le circostanze attenuanti. Questo è un punto di un certo rilievo. (*Interruzione del deputato Greppi*).

Se ciò è esatto, restano quelle perplessità che nascono, in ultimissima analisi, dal deferire un tale giudizio di equità al magistrato, nel senso di affermare così latamente una discrezionalità del giudice al quale rimettere un problema così delicato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Condivido il pensiero del relatore. Bisogna fare riferimento a circostanze obiettive, non a elementi sottoposti alla valutazione del magistrato. Perciò l'emendamento mi sembra inopportuno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greppi, mantiene l'emendamento Degli Occhi, da lei fatto proprio, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREPPI. Immagino che se l'onorevole Degli Occhi fosse presente avrebbe preso la parola; sarei un cattivo erede dei suoi propositi se non facessi altrettanto. (*Si ride*).

Vorrei chiedere ai colleghi di riflettere ancora un attimo. È possibile che si determini un caso come questo? Il giudice, nella sua sentenza, dichiara che un'aggravante non esiste più, in quanto ha ammesso la prevalenza della diminvente, e ciò nonostante continua a giocare la supposizione che il reato non possa essere amnistiato in funzione dell'aggravante contestata.

Ci si troverebbe evidentemente di fronte alla più paradossale ed ingiusta delle situazioni. Un tale vede scomparire la preclusione all'applicazione dell'amnistia e tuttavia si sente dire che l'amnistia non può essere applicata perché continua a sopravvivere il fantasma di un'aggravante annullata. V'è senso, colleghi?

Non posso, quindi, che insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, tendente a sostituire la alinea d) con la seguente:

« d) in caso di dichiarata prevalenza o equivalenza di una attenuante su di una ag-

gravante ai sensi dell'articolo 69 del codice penale si farà luogo all'applicazione dell'amnistia vuoi propria vuoi impropria, nella ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 ».

(*Non è approvato*).

Riguardo all'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dall'onorevole Degli Occhi, che era stato accantonato per esaminarlo in questa sede, poichè il proponente non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Dobbiamo, a questo punto, esaminare due emendamenti all'articolo 1 che sono stati accantonati, e precisamente: l'emendamento Paolucci ed altri (limitatamente alla prima parte, essendo stata la seconda parte già votata), tendente ad estendere l'amnistia « per i reati previsti dall'articolo 582 del codice penale commessi in danno delle persone menzionate nell'articolo 577 »; e l'emendamento Mariani ed altri (limitatamente alla seconda parte, essendo stata la prima parte già votata), del seguente tenore:

« E altresì concessa amnistia per il delitto di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, allorchè concorra una qualsiasi delle attenuanti previste dall'articolo 62 e dall'articolo 62-bis del codice penale ».

Poichè l'emendamento Paolucci si avvicina di molto all'emendamento Manco-Gonella Giuseppe che è stato votato e respinto in sede di esame dell'articolo 1, pregherei il proponente, al fine di evitare l'eventuale preclusione, di non insistervi, ripiegando sulla formula dell'emendamento Mariani.

PAOLUCCI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Mariani-Paolucci?

DOMINEDO', *Relatore*. Non esprimo contrarietà *a priori* su questo emendamento. Vorrei soltanto precisare che si tratta di lesioni lievissime fra coniugi o anche fra ascendenti e discendenti. È un punto che bisogna fissare. Comunque, mi rimetto alle determinazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'articolo 577 contempla anche ascendenti, discendenti e collaterali. Cosa ne pensa l'onorevole Mariani?

MARIANI. Su questo punto, signor Presidente, si incentrò la sua attenzione ieri sera, ed ella precisò che l'accantonamento avveniva solo per quella formula che comprendeva il richiamo alle attenuanti generiche o alle attenuanti previste dall'articolo 62 del codice penale. Su questo mi pare che l'onore-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

vole presidente della Commissione sia d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Dominedò domandava se ci si riferisce solo ai coniugi o anche agli ascendenti, discendenti e collaterali.

MARIANI. A tutti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole all'emendamento comprendendo anche gli ascendenti, discendenti e collaterali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mariani-Paolucci allo articolo 1:

« E altresì concessa amnistia per il delitto di lesioni personali volontarie lievissime previste dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, allorchè concorra una qualsiasi delle attenuanti previste dall'articolo 62 e dall'articolo 62-bis del codice penale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TOGNONI, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire:

a) che, salvo quanto disposto nella seguente lettera b), l'amnistia e l'indulto non si applicano ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due;

b) che nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste nella precedente lettera a) salvo quanto è disposto nell'articolo 7, n. 2 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoboli, Buzzelli, Mariconda, Guidi, Silvestri e Pellegrino hanno proposto di sostituire, all'alinea a), le parole: « ad anni due », con « ad anni quattro salvo che si tratti dei reati previsti nello

articolo 1, lettera a) e b) per i quali l'amnistia si applica se ricorre la ipotesi della recidiva ».

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZOBOLI. Chiedo di svolgere anche gli altri due emendamenti, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta dello emendamento a firma degli onorevoli Kuntze, Zoboli, Buzzelli, Silvestri, Pellegrino, Sforza, Carrassi, Alberganti, Nanni, Santarelli Enzo, Angelini Giuseppe, Colombi Arturo e Montanari Otello, tendente ad aggiungere, all'alinea a), in fine, le parole:

« Nel calcolo delle condanne riportate alla data del 18 dicembre 1953 ai fini della preclusione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n.922, non debbono essere comprese le condanne riportate con la stessa sentenza che ha inflitto la pena sulla quale viene invocata la applicazione del beneficio »;

e dell'emendamento a firma degli onorevoli Guidi, Zoboli, Silvestri, Buzzelli, Amiconi, Sforza, Kuntze e Fiumanò, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente alinea c):

« c) che nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ».

ZOBOLI. Quest'ultimo emendamento si giustifica con la considerazione che il non tener conto delle condanne estinte per precedenti amnistie ci richiama a una norma di equiparazione nei confronti di coloro che abbiano goduto della amnistia in senso proprio o improprio. Sarebbe uno stato di ingiustizia tra coloro che hanno potuto godere dell'amnistia propria, e quindi compaiono incensurati agli effetti del reato loro contestato, e coloro che invece hanno goduto dell'amnistia impropria. Questo è l'esito molte volte di fortune processuali, della possibilità di resistere processualmente nel tempo fino all'estinzione del reato per intervenuta amnistia. Si creerebbe, non collocando questa norma, uno stato di disuguaglianza, di squilibrio, tra coloro che hanno goduto, nelle due forme diverse, di un precedente decreto di amnistia. D'altra parte, si tratta di una norma che è sempre stata posta, com'è stata sempre posta la norma consistente nel non tener conto delle condanne

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

estinte per il decorrere dei termini stabiliti nella sospensione condizionale della pena.

Vi è un altro emendamento, che mi sembra il più delicato e che penso ovvii forse ad una disattenzione registrata nella stesura del testo governativo, e che concerne l'amnistia per i reati politici del periodo bellico e per i reati politici di cui all'alinea *b*) dell'articolo 1.

Questi reati non sono considerati sul piano dei reati comuni e tutte le amnistie precedenti hanno fatto nei loro confronti un trattamento particolare, ossia hanno ammesso al godimento dell'amnistia anche coloro che fossero recidivi. E il caso tipico del cittadino che ha avuto dei trascorsi e si è poi riabilitato combattendo per il proprio paese nel periodo storico della Resistenza, venendo quindi ad essere ammesso alla amnistia storica (chiamiamola così, per usare una parola consueta all'onorevole relatore).

In questo senso, ho proposto che, per quel che concerne l'alinea *a*), l'amnistia si applichi anche senza la condizione ostativa della recidiva. Questo potrebbe anche essere fatto con votazioni separate, perché quello che ha, a mio avviso, valore preminente, è il concetto dell'ammissione al godimento dell'amnistia pur senza la condizione della recidiva.

A questo riguardo, signor Presidente, devo far presente che, nella stampa dell'emendamento in parola, si è incorso in un errore tipografico, per cui la dizione esatta prevede la parola « anche » prima delle parole « se ricorre la ipotesi della recidiva ».

PRESIDENTE. Se l'emendamento sarà accolto, onorevole Zoboli, se ne terrà conto in sede di coordinamento.

ZOBOLI. La ringrazio, signor Presidente. Rinuncio ad illustrare l'emendamento Kuntze all'alinea *a*).

PRESIDENTE. Questo emendamento è da ritenersi precluso, avendo già la Camera respinto un analogo emendamento Degli Occhi.

Gli onorevoli Pinna, Pertini, Amadei, Berlinguer, Comandini, Greppi, Musotto e Targetti hanno proposto di sostituire l'intero articolo 6 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne a pena

detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni;

b) che nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione;

c) che nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si terrà conto delle esclusioni previste nella precedente lettera *a*), salvo quanto è disposto nell'articolo 7, n. 2° ».

AMADEI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Non avrei chiesto di svolgere lo emendamento se non mi fosse sembrato che lo stesso si presenti più completo, sotto l'aspetto della tecnica legislativa, del testo del Governo.

Che cosa si rileva dal testo governativo e dall'emendamento? Innanzi tutto, tutte e due le formulazioni escludono dal beneficio dell'amnistia e dall'indulto i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; tutti e due i testi, poi, prevedono la possibilità del godimento dell'amnistia e dell'indulto per i recidivi, con la differenza che, mentre il testo governativo la esclude per coloro che già abbiano riportato condanna ad una pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, l'emendamento Pinna estende il limite fino ad anni quattro.

Signor Presidente, per trovare una via di compromesso, saremmo disposti a ridurre questo limite a tre anni, ove quello di quattro apparisse eccessivo.

Ma, dove l'emendamento Pinna mi sembra veramente più completo, è nell'alinea *b*), dove si dice che nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per amnistia. E ciò mi sembra giusto. L'amnistia estingue il reato, e quindi è del tutto inutile ogni riferimento a condanne già estinte.

PRESIDENTE. Onorevole Amadei, ella è fine giurista: vi sono amnistie proprie ed improprie.

AMADEI. Il riferimento, come mi sembra logico, riguarda le improprie, quelle che sono intervenute dopo le condanne. Ma si tratta sempre di estinzione di reato.

Si dice ancora che non dovrebbero essere di ostacolo i reati estinti, alla data della pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

sente legge, per il decorso del termine della sospensione condizionale della pena. Qui evidentemente si tratta di condanna inflitta; ma è altrettanto vero che il decorso del termine estingue a sua volta il reato, e quindi non parrebbe né giusto né logico tener conto di quelle condanne che il decorso del tempo ha estinto. Aggiunge l'emendamento: « né delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione »; anche questo mi parrebbe sotto il profilo umano da accogliere, perché chi è stato riabilitato, è stato ritenuto meritevole di potersi reinserire nella società, se non del tutto alla pari, quasi alla pari con gli altri cittadini incensurati.

L'ultimo comma dell'emendamento, alinea c), non fa che ripetere l'alinea b) del testo governativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha proposto, all'alinea a), di sostituire le parole: « l'amnistia e l'indulto non si applicano », con le altre: « l'amnistia non si applica e l'indulto è concesso nella misura di un anno ».

L'onorevole Cavaliere ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALIERE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Greppi, Pertini, Amadei, Comandini, Paolucci, Pinna e Zappa hanno proposto, all'alinea a), di sopprimere le parole: « sia pure con la medesima sentenza ».

Tale emendamento è da ritenersi precluso, alla stessa stregua dell'emendamento Kuntze, avendo la Camera già respinto un analogo emendamento Degli Occhi.

Gli onorevoli Preziosi Olindo, Foschini, Casalnuovo, Romano Bruno, Muscariello, Bonino, Cafiero, Ottieri, Lauro Achille e Cuttitta hanno proposto, all'alinea a), di sostituire le parole: « ad anni due », con le altre: « ad anni tre »; nonché di aggiungere, sempre alla alinea a), in fine, le parole:

« Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena, né delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione ».

L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PREZIOSI OLINDO. Li mantengo, rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco, Gonnella Giuseppe, Almirante e Calabrò hanno

proposto, all'alinea a), di sostituire le parole: « ad anni due », con le altre: « ad anni quattro ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCO. Rinunzio allo svolgimento. In sostanza siamo d'accordo con il testo del Governo, salvo portare i due anni a quattro.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione accetta l'alinea b) dell'emendamento Pinna, se così modificato: « che nella valutazione dei precedenti penali non si terrà » (o non si tenga) « conto delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione ». Ciò mi pare giusto ed umano.

Circa l'emendamento Zoboli, debbo dire che il limite proposto mi sembra troppo elevato e quindi sono contrario alla prima parte. Quanto alla seconda parte, nella quale in sostanza si propone di applicare l'amnistia pur ricorrendo l'ipotesi della recidiva, io francamente debbo esprimere una forte perplessità, perché capisco che si tratta di fatti eccezionali, ma appunto li abbiamo contemplati eccezionalmente con le norme superatrici e pacificatrici; per cui mi parrebbe che ritornare adesso sul tema ed eliminare il richiamo all'ipotesi della recidiva, il quale ha un valore anche morale, mal si innesta nella logica del provvedimento.

Parimenti per quanto riguarda la misura la Commissione dà parere sfavorevole allo emendamento Preziosi Olindo.

Per quanto riguarda l'emendamento successivo, sempre dell'onorevole Olindo Preziosi, la Commissione lo accetta nello stesso modo in cui ha accettato l'emendamento Pinna sotto l'alinea b), cioè limitatamente alla sola riabilitazione, ed esclusa l'estinzione.

Ugualmente è a dirsi per l'emendamento Guidi.

La Commissione è contraria all'emendamento Manco per gli stessi motivi espressi per gli emendamenti Zoboli e Preziosi Olindo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La prima questione da risolvere è quella del limite della pena già inflitta, oltre il quale l'amnistia non viene applicata e l'indulto non viene concesso ai recidivi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Di fronte al limite di due anni previsto dal testo governativo, vi sono due posizioni: la prima, cioè la più lontana, è quella degli emendamenti Zoboli e Manco che propongono quattro anni; l'altra è quella degli emendamenti Pinna e Preziosi Olindo.

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli-Manco, tendente ad elevare il limite a quattro anni, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Onorevole Amadei, mantiene l'emendamento Pinna, di cui ella è cofirmatario?

AMADEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento?

PREZIOSI OLINDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pinna-Preziosi Olindo, tendente ad elevare il limite a tre anni, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il limite di due anni, previsto nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo alla questione posta dall'emendamento Zoboli, che cioè qualsiasi ipotesi di recidiva non abbia ad influire sull'applicazione dell'amnistia per i reati politici di cui alle alinee a) e b) dell'articolo 1.

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli, tendente ad aggiungere, all'alinea a), dopo le parole: « due anni », le parole: « salvo che si tratti dei reati previsti nell'articolo 1, lettera a) e b) per i quali la amnistia si applica anche se ricorre l'ipotesi della recidiva ».

(Non è approvato).

Vi è, infine, la questione posta dall'emendamento Pinna, alinea b), e dagli emendamenti Guidi e Preziosi Olindo. La Commissione accoglie solo l'ipotesi di condanne per le quali vi sia stata riabilitazione.

Onorevole Pinna, mantiene il suo emendamento per la parte non accettata dalla Commissione né dal Governo?

PINNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Olindo Preziosi?

PREZIOSI OLINDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La parte dell'emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo è da ritenersi incorporata nel testo dell'articolo.

Pongo, pertanto, in votazione la restante parte dell'emendamento Pinna-Guidi-Preziosi Olindo, tendente ad aggiungere la seguente alinea c):

« che nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con l'integrazione proposta dal relatore:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire:

a) che, salvo quanto disposto nella seguente lettera b), l'amnistia e l'indulto non si applicano ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, senza tener conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione;

b) che nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste nella precedente lettera a) salvo quanto è disposto nell'articolo 7, n. 2 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, del quale è già stata data lettura. Ricordo che il Governo ha presentato il seguente nuovo testo:

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1°) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata;

2°) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 4 ».

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti, già in precedenza svolti dai rispettivi proponenti:

gli onorevoli Zappa, Amadei, Comandini, Musotto e Pinna propongono, al n. 1, di aggiungere, in fine, le parole: « ed anche se non è ancora intervenuto il provvedimento di confisca »;

gli onorevoli Zappa, Amadei Leonetto, Berlinguer, Comandini, Musotto, Paolucci, Pinna e Targetti propongono di sostituire il n. 2 con il seguente:

« che il trasgressore non abbia subito condanna o pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 4, superiore a 6 mesi »;

gli onorevoli Sforza, Silvestri, Kuntze, Zoboli, Pellegrino e Guidi propongono, al numero 2, di aggiungere, dopo le parole: « a pena detentiva », le altre: « superiore ad un anno ».

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione accetta il nuovo testo del Governo. Accetta anche il primo emendamento Zappa. Non può, invece, accettare il secondo emendamento Zappa, perché ritiene che qualsiasi condanna sia sufficiente alla qualifica. Aggiungasi che qui si tratta di recidiva specifica.

Per quanto riguarda l'emendamento Sforza, *a fortiori*, la Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il primo emendamento Zappa, accettato dalla Commissione e dal Governo, è da ritenersi incorporato nel testo dell'articolo.

Passiamo ai voti. Onorevole Zappa, mantiene l'altro suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZAPPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri, mantiene l'emendamento Sforza, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SILVESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voteremo per primo lo emendamento Sforza-Silvestri che è il più lontano.

Pongo in votazione l'emendamento Sforza-Silvestri tendente, al n. 2, ad aggiungere, dopo le parole: « a pena detentiva », le altre: « superiore ad un anno ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Zappa tendente, al n. 2, ad aggiungere, dopo le parole: « negli articoli 3 e 4 », le altre: « superiore a sei mesi ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, integrato dall'emendamento Zappa al n. 1:

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1°) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata ed anche se non è ancora intervenuto il provvedimento di confisca;

2°) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 4 ».

(*E approvato*).

Ricordo che il Governo ha presentato un articolo 7-bis:

(*Altre condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati al n. 1°) dell'articolo 3-bis sia subordinata al-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

l'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del proprio decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1°) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2°) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3°) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previste dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande previste ai numeri 1°) e 2°) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine indicato nel comma precedente ».

La Commissione lo accetta?

DOMINEDO', *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che il Governo ha presentato anche un articolo 7-ter:

(*Altre condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari*)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nel numero 2°) dell'articolo 3-bis sia subordinata alle seguenti altre condizioni;

1°) che, trattandosi di omessa denuncia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio; presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica;

2°) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, com-

pleti, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3°) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica.

Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1°) e 2°) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine indicato nel comma precedente ».

La Commissione lo accetta?

DOMINEDO', *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura, o di carcerazione, ove non si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati vari emendamenti, alcuni dei quali già sono stati svolti, mentre per gli altri i proponenti mi hanno reso noto di rinunciare allo svolgimento.

Gli onorevoli Greppi, Paolucci, Targetti, Musotto e Comandini hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

Gli onorevoli Zoboli, Buzzelli, Guidi, Sforza, Pellegrino e Kuntze hanno proposto di sostituire le parole: « i benefici dell'amnistia e dell'indulto previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano », con le altre:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

« Il beneficio dell'indulto previsto dall'articolo 2 non si applica ».

Gli onorevoli Silvestri, Zoboli, Sforza, Buzzelli, Mariconda e Guidi hanno proposto di sostituire le parole: « ove non si costituiscano in carcere », con le altre: « ove non si costituiscano al giudice ».

Gli onorevoli Zoboli, Kuntze, Silvestri, Amiconi, Fiumanò e Guidi hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « a meno che la pena inflitta, nel caso di condanna, non sia totalmente coperta dall'indulto ».

Gli onorevoli Pinna, Pertini, Amadei, Berlinguer, Comandini, Greppi e Preziosi Costantino hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, il giudice, in ogni stato e grado del processo, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva ».

Gli onorevoli Zoboli, Guidi, Mariconda, Buzzelli, Pellegrino e Kuntze hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il giudice o il pubblico ministero, tenuto conto delle circostanze previste dall'articolo 133 del codice penale, ove presuma che la pena da infliggersi in concreto possa essere contenuta nei limiti dell'indulto, può astenersi dall'emettere mandato o ordine di cattura e, qualora sia stato emesso, può revocarlo ».

Gli onorevoli Preziosi Olindo, Foschini, Casalnuovo, Romano Bruno, Muscariello, Bonino, Cafiero, Ottieri, Lauro Achille e Cuttitta hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente non si attua nel caso che la pena sia interamente condonata ».

Gli onorevoli Manco, Gonella Giuseppe e Calabrò hanno proposto di sostituire le parole: « previsti dagli articoli 1 e 2 », con le altre: « solo nei casi di condanna per reato comune ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione è contraria, innanzi tutto, alla soppressione dell'articolo, come è contraria al primo emendamento Zoboli e all'emendamento Manco che escludono l'obbligo della presentazione, il primo, per tutti i reati, il secondo per i soli reati politici.

Riterrei accettabile l'emendamento Silvestri, mentre devo esprimere parere contrario

al secondo emendamento Zoboli e all'emendamento Preziosi Olindo.

Quanto agli altri emendamenti, sono da considerarsi superati.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore dice cosa esatta nel considerare superati gli emendamenti Pinna e Zoboli, in quanto la norma in essi sancita, inserita già nella precedente amnistia, venne trasferita, su mia proposta, nell'attuale articolo 277-bis del codice vigente. Si tratta quindi di una norma generale già in vigore.

Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei aggiungere la considerazione degli articoli 591, 592 e 593 del codice di procedura penale: cioè il giudice può avere la necessità di indagini di fatto prima di pronunciare la declaratoria. Inoltre vi è l'articolo 376 che forse non è stato considerato, in cui è detto che non può essere emessa una declaratoria se l'imputato non è stato interrogato. Quindi anche qui si implica un obbligo di presentazione. Nel quadro di queste norme processuali vigenti, credo che si giustifichi la proposta governativa. Quindi, concordo con la Commissione.

Il Governo è favorevole all'emendamento Silvestri, sempreché si usi il verbo « presentare », più preciso di quello « costituire ».

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione che mi è venuta in mente proprio in questo momento ricordando l'articolo 277-bis. In sostanza, quando il reato è coperto dall'amnistia o la pena dall'indulto, si chiede che non vi sia l'obbligo della costituzione. Oggi è possibile che questo accada con l'articolo 277-bis del codice di procedura penale, perché il giudice o il procuratore generale possono o non emettere il mandato o revocarlo o concedere la libertà provvisoria.

Questo dico perché non si insista. Il giudice, nella sua imparzialità, dispone già degli strumenti che evitino la costituzione.

ZOBOLI. Lo spirito dell'emendamento tiene conto di situazioni reali. Faccio il caso di coloro che si trovano nella impossibilità di presentarsi nei quattro mesi perché o sono all'estero, o sono malati, o non hanno i mezzi per affrontare il viaggio lungo e costoso, o non sono venuti a conoscenza del decreto: tutti casi che potrebbero mettere gli interessati in condizione di non poter godere del beneficio. Il rimedio al quale ella, signor Presidente, ha fatto cenno, non vale per questi casi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

PRESIDENTE. Vale. Si chiede che la costituzione avvenga per coloro che si siano sottratti alla esecuzione del mandato.

Passiamo ai voti.

L'emendamento Silvestri, accettato dalla Commissione e dal Governo, si intende incorporato nel testo dell'articolo.

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento tendente ad escludere l'obbligo della presentazione per tutti i reati, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento tendente ad escludere l'obbligo della presentazione per i soli reati politici, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato - Proteste del deputato Romualdi).

Onorevole Romualdi, ella aveva la possibilità di fare una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento Manco. Dopo il voto della Camera ella non ha il diritto di protestare.

Per gli altri emendamenti, ritengo che il richiamo da me fatto all'articolo 277-bis del codice vigente possa indurre i presentatori a ritirarli.

Onorevole Zoboli?

ZOBOLI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pinna?

PINNA. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Olindo Preziosi?

PREZIOSI OLINDO. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, integrato dall'emendamento Silvestri, accettato dalla Commissione e dal Governo:

(Obbligo di presentazione).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura, o di carcerazione, ove non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pinna, Pertini, Paolucci, Amadei, Berlinguer, Comandini e Greppi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore ad un anno ».

L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'indulto di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è revocato quando chi ne abbia usufruito riporti altra condanna superiore ai sei mesi per delitto non colposo, entro cinque anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, ma la revoca del condono sarà di sei mesi se la nuova condanna non supererà i tre anni e di un anno se la nuova condanna supererà i tre anni ».

L'onorevole Cavaliere ha proposto di sostituire le parole: « a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a sei mesi », con le altre: « punibile con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ».

Gli onorevoli Preziosi Olindo, Foschini, Casalnuovo, Romano Bruno, Muscariello, Bonino, Cafiero, Ottieri, Lauro Achille e Cuttitta hanno proposto di sostituire le parole: « inferiore a mesi sei », con le altre: « non inferiore ad un anno ».

Gli onorevoli Buzzelli, Mariconda, Guidi, Pellegrino e Fiumanò hanno proposto di sostituire le parole: « non inferiore a mesi sei », con le altre: « non inferiore ad un anno ».

Di questi emendamenti, alcuni sono stati già illustrati, mentre per gli altri i proponenti mi hanno fatto sapere che rinunziano allo svolgimento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione ritiene doversi tenere fermo il termine di mesi sei, come nel testo governativo, al fine di tenere conto di altre eventuali successive condanne per delitti non colposi. Di conseguenza respinge tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Poiché la posizione più lontana dal testo governativo è quella dell'onorevole Cavaliere, porrò in votazione appunto l'emendamento Cavaliere, tendente a sostituire le parole: « a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei », con le parole: « punibile con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ».

Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Preziosi Olindo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PREZIOSI OLINDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo-Pinna-Buzzelli, tendente a sostituire le parole: « non inferiore a mesi sei », con le altre: « non inferiore ad un anno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Governo, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Pertini, Greppi, Berlinguer, Aniadei, Comandini, Musotto, Pinna e Targetti hanno presentato il seguente articolo 9-bis:

« La pena dell'ergastolo è commutata:

1°) in anni trenta di reclusione per le condanne inflitte dalle corti d'assise e divolute irrevocabili prima che ne fosse consentito l'appello a termini della legge 10 aprile 1951, n. 287;

2°) in anni trenta di reclusione per le condanne inflitte dalle corti d'assise dal 1° aprile 1931 al 10 novembre 1944;

3°) quando concorrono entrambe le condizioni di cui ai numeri precedenti, la condanna all'ergastolo è ridotta a ventiquattro anni di reclusione;

4°) sono altresì commutate in trenta anni di reclusione le condanne all'ergastolo inflitte dalle corti d'assise per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espiato oltre trenta anni della pena, ed a venti anni di reclusione per coloro che abbiano espiato venti anni qualora i condannati abbiano superato l'età di settanta anni;

5°) nelle riduzioni di pena previste dagli articoli precedenti sono compresi i condoni successivi al passaggio in giudicato delle sentenze ».

BERLINGUER. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Ella ricorderà, signor Presidente, che nella conferenza dei capigruppo ho dichiarato che accettavo volentieri il proposito del Governo di presentare al più presto un disegno di legge per la liberazione condizionale agli ergastolani, ma che tuttavia non per questo rinunciavo all'emendamento sul problema di fondo.

La situazione degli ergastolani in Italia, come abbiamo più volte detto, è certamente la più triste di quella che esista in ogni altro paese d'Europa, anche perché l'ergastolo, nel nostro codice è contemplato per un numero di ipotesi che non esistono in alcun'altra legislazione moderna.

E gli ergastolani non hanno avuto mai alcun beneficio dai decreti di condono. Alcuni sono stati giudicati quando dal codice erano state soppresse le attenuanti generiche, altri sono stati giudicati quando non era ancora riconosciuto il diritto ad un giudizio di appello, diritto che è stato conquistato soltanto con la legge per il riordinamento delle corti di assise. Si chiede per essi la commutazione in pena temporanea. E si chiede anche che si tenga conto delle condizioni degli ergastolani che hanno già espiato 30 anni di reclusione e in modo particolare di coloro che, avendo già espiato 20 anni, sono giunti ai 70 anni di età.

Chiedo che si sottoponga questo emendamento alla approvazione della Camera, pur prendendo atto di assicurazioni che potranno venirci dal Governo nella eventualità che l'emendamento venga respinto e facendo, in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

tal caso, voti perché il Governo adempia all'impegno senza indugi, il che, in ogni caso, non ci farà, del resto, desistere dalla nostra battaglia sulla abolizione dell'ergastolo e sulle commutazioni oggi richieste.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pellegrino, Buzzelli, Silvestri, Zoboli, Kuntze, Sforza e Guidi hanno presentato il seguente articolo 9-bis:

« La pena dell'ergastolo è commutata in 24 anni di reclusione per coloro che furono condannati nel periodo dal 1° luglio 1931 al maggio 1951 ».

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PELLEGRINO. Rinunzio allo svolgimento, essendo l'emendamento, nella sostanza, eguale a quello Pertini testè illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi due articoli aggiuntivi?

DOMINEDO', Relatore. Come è stato eloquentemente illustrato dall'onorevole Cassiani nel suo intervento sull'articolo 1, il tema dell'emendamento che attiene alla riforma stessa dell'ergastolo è di tale gravità, importanza e delicatezza, da non potere assolutamente essere posto in questa sede, anche per le sperequazioni che ingenererebbe fra coloro che hanno espiato e fra coloro che espieranno.

Sono, pertanto, di parere contrario alla sua proponibilità in questa sede per ragioni formali e sostanziali; e faccio capo di nuovo alla idea di una eventuale proposizione di un ordine del giorno, che potrà essere studiato in sede di Commissione di giustizia, su questo importante e urgente tema, intorno al quale il Governo stesso ha dato precedenti assicurazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Concordo con il parere della Commissione. All'onorevole Berlinguer vorrei ribadire il proposito del Governo di presentare al più presto un disegno di legge che prevederà la concessione della libertà condizionata agli ergastolani, e ciò anche in relazione alle proposte di iniziativa parlamentare. In quel disegno di legge sarà prevista non solo la libertà condizionata dopo un determinato numero di anni di pena scontata, ma anche la riduzione a solo cinque anni del periodo di libertà vigilata.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, mantiene l'articolo aggiuntivo, di cui è primo firmatario l'onorevole Pertini, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-bis proposto dagli onorevoli Pertini-Berlinguer.

(Non è approvato).

Dichiaro, pertanto, assorbito l'articolo 9-bis dell'onorevole Pellegrino.

Si dia lettura dell'articolo 10.

SEMERARO, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiarì di non volerne usufruire.

In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Musotto, Pinna, Greppi, Berlinguer, Targetti e Paolucci hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

L'onorevole Musotto ha facoltà di svolgerlo.

MUSOTTO. Chiedo di svolgere anche l'altro emendamento subordinato, tendente a sopprimere il secondo comma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. L'emendamento soppressivo dell'articolo 10 mi pare abbia una particolare importanza, perché attiene alla natura e alla finalità stessa dell'istituto dell'amnistia.

L'articolo 10 del disegno di legge — secondo cui l'imputato, prima che sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiarì di non volerne usufruire — ha dato luogo a vivi contrasti nel dibattito svoltosi nella Commissione giustizia.

L'istituto della rinuncia fu preso in considerazione la prima volta con decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, che concesse l'amnistia per i reati militari; poi con l'articolo 6 del decreto presidenziale del 22 giugno 1946 e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1947.

Nel decreto di amnistia del 19 novembre 1953 l'istituto della rinuncia non trovò accoglimento nel voto direi unanime della Camera, dopo aspre e vivaci critiche che ne comprovarono il fondamento illogico ed antigiuridico.

Innanzitutto, la dizione dell'articolo 10 si presta a dei rilievi importanti sotto il profilo del diritto processuale. Si vuole introdurre l'istituto della rinuncia nella legislazione penale, senza disciplinarne la forma e il modo della sua pratica applicazione. Come e in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

che modo la dichiarazione di rinuncia dovrebbe essere effettuata?

Nessuna regolamentazione in merito è stata fatta e l'omessa disciplina della rinuncia ha dato luogo a vari e gravi inconvenienti nella pratica attuazione. La dottrina, che ha quasi unanimemente negato il proprio consenso all'inserimento dell'istituto della rinuncia nella nostra legislazione, pure si è sforzata di darle una sistemazione, preoccupata soprattutto di disciplinarla nella sua pratica attuazione nel quadro del nostro sistema legislativo. Qualcuno, per esempio, suggerirebbe la adozione delle forme prescritte per la rinuncia all'impugnazione; tal'altro la facoltà all'imputato di opporsi al provvedimento di declaratoria entro un determinato termine dalla notifica del provvedimento stesso. Suggerimenti questi che, se indicano le preoccupazioni della dottrina, non saprebbero, però, onorevoli colleghi, evitare le incongruenze, direi di fatto e di diritto, che annullerebbero la portata e le finalità dell'istituto dell'amnistia.

Il legislatore di ciò, pare, che non si sia preoccupato e, difatti, in tutti i decreti nei quali l'istituto della rinuncia ha trovato ingresso, non è stato evidentemente fatto cenno né dei termini, né delle modalità, né delle forme, e sarebbe errato pensare che il nostro diritto processuale possa supplire a tali manchevolezze. Occorrerebbe davvero una nuova procedura, direi una procedura *ad hoc*, speciale, per la disciplina dell'istituto, a cui si è voluto dare ingresso nella nostra legislazione penale.

Ma il problema va esaminato sotto il suo profilo sostanziale. L'amnistia non è rinunciabile. Ecco il punto fermo, onorevoli colleghi! È il pensiero enunciato dalla dottrina più autorevole; nella quale primeggia ancora quello del Pessina, da cui illustri giuristi presero poi l'influsso e l'insegnamento. Occorre, infatti, riportarci ai principi tradizionali, che ci proibiscono di snaturare le finalità dell'istituto stesso.

L'amnistia non è perdono; potremmo dire *indulgentia principis* diretta a correggere i rigori della legge in determinate situazioni storiche, ispirate sempre a finalità sociali. E perciò, se lo Stato per essa si spoglia del suo diritto soggettivo di punire, non è possibile concedere al privato la facoltà di rinunciare al beneficio, perché si verrebbe in tal modo a condizionare i suoi effetti giuridici alla volontà privata.

L'amnistia è una causa di estinzione del reato; opera *erga omnes* pel suo carattere di generalità, e richiede che la sua applicazione

sia immediata, senza rumore. Anche ragioni di equità sostengono la nostra tesi: la facoltà di rinuncia certo non potrebbe avvantaggiare la grande massa di coloro che, per mancanza di mezzi, non sarebbero in grado di cimentarsi in un giudizio dispendioso ed angustievole, anche se innocenti. E sì, allora su di essi peserebbe un certo disfavore, un giudizio di riprovazione della pubblica opinione. Una disparità, certo, fra coloro che possono e quelli che non possono.

È risaputo che nel progetto di riforma del codice di procedura penale sia stato codificato il principio della rinunciabilità dell'amnistia. Ciò preoccupa parte della dottrina, ed è la più autorevole, per cui facciamo voti, in omaggio ai principi giuridici tradizionali del nostro ordinamento, che l'istituto della rinuncia non trovi ingresso.

E illustro il mio secondo emendamento. Il capoverso dell'articolo 10 del disegno di legge, che sancisce la irrevocabilità della rinuncia, ha dato luogo a dispute e a vivi contrasti nella dottrina e nella giurisprudenza, pur ancora scarsa ed insufficiente.

È ovvio che l'amnistia è applicabile senza bisogno di essere accettata, ed il fatto di non volere usufruire dell'amnistia non è lo stesso di non volerla accettare. E l'amnistia non deve essere accettata. È un atto unilaterale dello Stato.

La rinuncia — secondo il pensiero di autorevoli giuristi — se mai è un mero atto giuridico avente la conseguenza di impedire la efficacia della norma che prevede l'amnistia. Questo è il punto fondamentale, onorevole ministro. Da ciò discende che non trattasi di rinuncia vera e propria, né di una accettazione, ma di un atto giuridico che pone in essere un ostacolo che impedisce gli effetti giuridici dell'amnistia. E se così è, non vi è chi possa pensare che l'imputato non abbia la facoltà di rimuovere, con una dichiarazione contraria, l'ostacolo che egli stesso ha posto in essere. E negargli la possibilità di rimuoverlo vorrebbe dire impedire il raggiungimento di quel fine che lo Stato si era proposto, cioè il fine di togliere a determinati fatti ogni rilevanza di diritto penale.

Negare all'imputato la possibilità della revoca della rinuncia da lui fatta, è condannarlo a una odiosa rappresaglia; punirlo del fatto di avere sperato di provare la propria innocenza.

La minaccia di sanzioni — così come è congegnata nel disegno di legge in esame — ripugna perciò al senso di giustizia e di umanità.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Dopo quanto abbiamo detto, possiamo affermare che non vi è proprio bisogno di ricorrere allo sforzo di introdurre nella nostra legislazione un istituto che non accoglie consensi ed approvazioni unanimi. Esiste già nel codice di procedura penale una norma, direi, di politica legislativa, quella dell'articolo 152, che mira a tutelare gli innocenti. E il giudice la deve applicare di ufficio, quindi senza la richiesta di parte. Tale articolo recita: « In ogni stato e grado del procedimento il giudice, il quale riconosca che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato è estinto, o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo di ufficio con sentenza ».

L'esortazione che noi vogliamo rivolgere al giudice è quella di applicarlo in larga scala, con spirito di vera comprensione.

Per tutte queste ragioni noi siamo per l'eliminazione totale dell'articolo 10 del disegno di legge. (*Applausi a sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoboli, Buzzei, Sforza, Guidi, Amiconi e Kuntze hanno proposto la soppressione dell'intero articolo.

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZOBOLI. Lo mantengo, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha proposto di sopprimere l'intero articolo.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALIERE. Rinunzio allo svolgimento e lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Preziosi Olindo e Foschini hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Preziosi Olindo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Lo mantengo e rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« L'applicabilità dell'amnistia non è rinunciabile e sono derogate le norme di cui agli articoli 376 e 308 del codice di procedura penale, salvo nel caso che sia intervenuto giudizio di merito di condanna e la sentenza sia stata impugnata ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Manco, Giuseppe Gonella e Calabrò hanno proposto di sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, ed al di fuori dei casi previsti dall'articolo 152 del codice di procedura penale, dichiara di non volerne usufruire ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento. Debbo, per altro, fare osservare che sarebbe preferibile la dizione: « faccia espressa dichiarazione di rinuncia all'amnistia ».

MANCO. Siamo d'accordo, signor Presidente, e rinunzio allo svolgimento.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Penso che, dopo le parole limpide dell'illustre collega Musotto, che abbiamo ascoltato con tutta l'attenzione che meritavano, sia doveroso un cenno di replica.

Dobbiamo dire all'onorevole Musotto che lo abbiamo ascoltato attentamente, ma che non ci ha persuaso. E proprio per questo non possiamo fare richiamo *sic et simpliciter* alla relazione, sebbene essa sia di per sé esauriente.

Poiché ho accennato alla relazione, onorevoli colleghi, mi sia consentito di rilevare, nella veste che attualmente ho l'onore di coprire, la veste cioè del rappresentante del gruppo democratico cristiano, come la Camera abbia dato, con la discussione che sta per concludersi, un esempio al paese che merita di essere segnalato.

Un omaggio particolare vada al nostro Presidente, che ha dimostrato una volta di più, con la capacità di moderatore dei nostri lavori, la sua sapienza giuridica, sempre fresca, sempre magistrale. (*Vivi, generali applausi*).

Un particolare omaggio vada all'onorevole ministro (*Applausi al centro*), al quale si deve se tanti scogli sono stati superati con (e mi si consenta per l'ultima volta di usare una parola già tanto ricorrente in questa discussione) armonia. Un saluto pieno di cordialità e, mi si consenta, di ammirazione, al Comitato dei nove e ai suoi esponenti valorosi, al presidente della Commissione e al correlatore onorevole Guerrieri (*Applausi al centro*).

Abbiamo voluto rendere questo doveroso omaggio, che non vuole essere un'adulazione (perché, data la mia esperienza e data la mia età, non potrebbero da me venire parole di adulazione), perché il paese sappia che qui si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

è lavorato per consentire una piena convergenza di idee contrastanti, nello sforzo di una conciliazione definitiva.

È per questo, onorevole Musotto, che debbo ripetere come, dopo averla ascoltata, io non sia rimasto persuaso di quello che ella ci ha detto.

Noi pensiamo, è vero, che lo Stato abbia il diritto di rinunciare al suo diritto di punire, di ristabilire l'ordine giuridico, ma noi pensiamo pure che quando lo Stato eserciti questa sua rinuncia, essa non debba conflagrare con il diritto del cittadino di vedere in ogni caso tutelata la dignità della sua persona e la sua onorabilità.

Noi affermiamo che i diritti della persona non possono mai scomparire, non possono mai essere travolti nemmeno da una rinuncia dello Stato.

Né ci si dica che soccorre l'articolo 152 del codice di procedura penale, perchè esso presuppone un procedimento già iniziato.

E come problema politico e come problema morale, signori (e questa è l'ultima notazione di questo nostro breve intervento), possiamo ricordare una volta di più come possa dar luogo a vera sofferenza e a vero avvillimento il vedersi assimilato nel forzato godimento del provvedimento di amnistia a colui che evidentemente è colpevole quando si possegga la piena consapevolezza della propria innocenza e della possibilità di provarla. Giochiamo ancora una volta con quel bene delicatissimo che è il diritto della persona alla tutela del proprio onore. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. Ho ascoltato con grande deferenza e comprensione l'intervento dell'onorevole Musotto, che comprende l'importanza e la delicatezza del tema dal punto di vista processuale e sostanziale e che deve far capo anche per coerenza alla ragione etica sovrastante sottolineata con una certa ampiezza nella relazione.

Debbo far presente che per quanto riguarda le contravvenzioni, se non erro, sarebbe il caso di menzionare esplicitamente che il criterio della non rinunciabilità non si estende ad esse.

PRESIDENTE. Allora solo per le imputazioni per delitto?

DOMINEDO', *Relatore*. Perfettamente. Inoltre debbo aggiungere che il criterio della espressa salvezza dell'articolo 152, particolarmente nei confronti di chi non rinuncia, va espresso proprio secondo la formula dettata dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore. Ringrazio l'onorevole Migliori delle cordiali parole e concordo con le sue argomentazioni così fondamentali. So che anche le argomentazioni dell'onorevole Musotto sono largamente diffuse; intendiamoci: non voglio minimamente sottovalutarle. Però credo che a quelle pur sottili argomentazioni di natura giuridica debba andare avanti l'affermazione di quei principi di difesa della dignità e della onorabilità della persona che stanno alla base della rinunciabilità dell'amnistia. Quindi insisto nel testo governativo, accettando però la modifica proposta della Commissione.

DOMINEDO', *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO', *Relatore*. Anche a seguito delle parole di cortesia espresse dall'onorevole ministro, mi sia consentito a nome della Commissione e del Comitato dei nove di ringraziare pubblicamente l'onorevole Migliori e tutti i colleghi del Parlamento che hanno consentito attraverso un sano spirito di collaborazione di portare rapidamente in porto il gravoso lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Musotto, mantiene il suo emendamento suppressivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

MUSOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Musotto, suppressivo dell'articolo 10.

(*Non è approvato*).

Dichiaro assorbiti gli altri emendamenti suppressivi Zoboli, Cavaliere e Preziosi Olindo.

Poichè l'onorevole Degli Occhi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Onorevole Musotto, mantiene l'altro suo emendamento suppressivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MUSOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, nel nuovo testo della Commissione:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estin-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

zione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Il tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile ».

(E approvato).

Ricordo che il Governo ha presentato questo nuovo testo dell'articolo 11:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettera a), il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia:

a) per i reati finanziari commessi fino a tutto il 31 dicembre 1958;

b) per gli altri reati commessi fino a tutto il 4 novembre 1958 ».

A questo punto, devo ricordare che l'articolo 79 della Costituzione stabilisce che la amnistia e l'indulto « non possano applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione ».

Ora, la più antica proposta di legge presentata in Parlamento è del 24 ottobre 1958, per cui ritengo che possano rientrare nell'amnistia e nell'indulto solo i reati commessi entro le ore 24 del 23 ottobre 1958.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Penso che la difficoltà che il Presidente prospetta non sia forse insuperabile, se tutti i presentatori di proposte di legge di iniziativa parlamentare ritirino le proposte in modo che resti in vita esclusivamente il disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Con tutta la deferenza dovuta, onorevole ministro, non posso accettare il suo suggerimento.

L'annuncio della presentazione di una proposta di delegazione è un fatto storico giuridico di per sé rilevante: determina aspettative in coloro che sono prima di esso incorsi in un reato; ma deve nel contempo esservi l'assoluta certezza che nessuna aspettativa può avere chi delinque dopo l'annuncio stesso, altrimenti si creerebbe incitamento al reato. Se le proposte di iniziativa parlamentare fossero state ritirate prima della presentazione del disegno di legge governativo, sarebbe forse stato possibile considerare quest'ultimo come unica proposta di delegazione, e determinante la data del suo annuncio agli effetti dell'articolo 79 della Costituzione. Ma ciò non è avvenuto, e v'è stato anzi abbinamento nella discussione del disegno e delle proposte di legge.

DOMINEDO' *Relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO' *Relatore*. Signor Presidente, in Commissione l'esame è stato condotto sulla base del disegno di legge governativo non solo per priorità, ma anche per esclusività, come è detto in tutte lettere nella relazione. E ciò nel senso che, per volontà degli stessi proponenti di tutte e tre le proposte di legge, si è operata una rinuncia ai testi di legge quali da essi erano stati originariamente proposti.

Quindi le tre proposte di iniziativa parlamentare, per il consenso dei proponenti, furono tutte trasformate o travasate in emendamenti, e ciò con la conseguenza che noi avemmo non più proposte di legge, bensì singoli emendamenti che votammo solo in quanto volta per volta furono presentati dai loro diretti proponenti. Tanto ciò è vero che le altre norme di tali proposte di legge non furono nemmeno prese in considerazione e votate, ove non fossero state trasformate in emendamenti.

Io quindi, con tutto il rispetto che porto alla sua persona ed al suo ingegno, devo dire che siamo dinanzi ad un caso tipico di rinuncia che nasce dai fatti. Ciò sottolineai (i colleghi di tutte le parti me ne possono dare atto) pubblicamente in Commissione allo scopo di trarne la conseguenza che la proposta rilevante ai fini dell'articolo 79 della Costituzione fosse con tutta evidenza quella governativa. Non certo e non solo per priorità abbiamo esaminato la medesima, ma perchè v'è stata una rinuncia nascente *ex factis ac circumstantiis*: ed infatti non votammo nemmeno sulle proposte se non furono presentati emendamenti.

Io credo che l'anniversario di Vittorio Veneto, 4 novembre, possa bene essere tenuto presente rispettando la Costituzione.

PRESIDENTE. L'anniversario di Vittorio Veneto parla al cuore di tutti noi con uguale altezza di significato; ma v'è un altro valore che bisogna rispettare: la Costituzione.

La Camera può interpretare come crede l'articolo 79, e se voi insistete porrò in votazione la formula della Commissione. Ma faccio osservare nel modo più sintetico che, anche se la proposta di legge di delegazione più antica, quella Pertini-Berlinguer, fosse stata ritirata non prima ma all'indomani della presentazione del disegno di legge governativo, a mio avviso la situazione non sarebbe mutata.

Dal punto di vista procedurale (anche politico) è chiaro che il disegno di legge governativo si è aggiunto alle proposte di iniziativa parlamentare, per le quali avevo già fissato un termine alla Commissione per riferire e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

che non sono state ritirate prima dell'annuncio del disegno di legge.

Comunque, in linea di fatto e anche dal punto di vista formale tali proposte non sono state mai ritirate; la procedura che ella ha indicato, onorevole Dominèdò, non è che la normale prassi dell'abbinamento. La Commissione in presenza di più proposte e disegni di legge sullo stesso oggetto sceglie il testo base della discussione, e considera gli altri testi altrettanti emendamenti per i punti che divergono.

AMADEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Il gruppo socialista prima degli altri si è reso interprete di una esigenza collettiva profondamente sentita ed è stato il primo a presentare una proposta di legge per la concessione di amnistia ed indulto. Ma evidentemente noi, pur sodisfatti di questa priorità, non la rivendicheremmo se fossimo convinti della giustezza del ragionamento che il signor ministro ci ha fatto e della tesi che l'onorevole Dominèdò, presidente della Commissione, ha sostenuto.

La nostra persuasione giuridica, invece, è che, ove ritirassimo la nostra proposta di legge per dare esclusivo ingresso al disegno di legge governativo, noi violeremmo l'articolo 79 della Costituzione ed andremmo incontro a gravi dibattiti di carattere costituzionale. Se noi fossimo convinti che ritirando la proposta di legge questi dibattiti e questioni non avessero a sorgere, non avremmo difficoltà a farlo per andare incontro alle aspettative di un maggior numero di interessati. Ma poiché siamo convinti che gravissimi inconvenienti di natura costituzionale non potrebbero essere evitati per il fatto che si verificherebbe la violazione di una norma precisa e categorica della Costituzione, manteniamo ferma la nostra proposta di legge agli effetti della data di presentazione e quindi dell'inizio del termine per l'applicazione del beneficio.

DOMINÈDÒ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINÈDÒ, *Relatore*. Signor Presidente, soprattutto in una materia di ordine costituzionale, per quanto fermissime possano essere le mie personali convinzioni, per un senso di doverosa deferenza nei confronti del Presidente della Camera, non insisto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Pongo in votazione l'articolo 11 nella seguente formulazione:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettera a), il Presidente della Repubblica è de-

legato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi entro le ore 24 del 23 ottobre 1958 ».

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

TOGNONI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione questo articolo, avverto che gli articoli aggiuntivi restano tutti stralciati, perché riguardano materie che non rientrano nella legge di delegazione.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della legge per la concessione dell'amnistia ed indulto, pur con l'amarezza di non aver visto integralmente accolte le proprie richieste, e di veder quindi frustrate talune delle finalità che detto disegno di legge si proponeva, ed il compito stesso enunciato con felice formula dal ministro guardasigilli: *opus iustitiae pax*.

Tuttavia riteniamo di dover dare atto lealmente al Governo ed alla Commissione di aver compiuto uno sforzo notevole per affrontare con ampiezza ed obiettività questo problema dell'amnistia, in modo da assicurare un provvedimento che non contenta certamente del tutto l'intera Camera, ma che appare il più ampio tra quelli concessi in questo ultimo periodo di tempo.

Perché però effettivamente questo disegno di legge avesse potuto raggiungere il suo scopo sarebbe stato necessario, a nostro avviso, che fosse stata rimossa una situazione abnorme sul piano del diritto, sul piano della giustizia e sul piano della morale, creata dalle disposizioni eccezionali, dichiaratamente eccezionali, delle leggi del 1944.

Però, anche sotto questo aspetto, dobbiamo dare atto al ministro e alla Commissione e all'egregio presidente della Commissione stessa, di aver riconosciuto lealmente che questa situazione deve essere eliminata. Voglio quindi ripetere alcune delle affermazioni lealmente fatte dal ministro, e che cioè non si possa non condividere la considerazione del relatore sulle leggi del 1944, con le quali — come è affermato nel « Manifesto dei giuristi » — vennero violati i principi della irrevocabilità della legge punitiva, del carattere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

personale della responsabilità, della intangibilità della *res iudicata* e del rispetto della prescrizione!

Sarebbe stato logico che, sia il Governo, sia la Camera, avessero tratto le conseguenze da queste affermazioni. Queste conseguenze non si è ritenuto di poter trarre in questo momento, benché noi fossimo e siamo convinti che ciò sarebbe stato possibile e ne avevamo fatto espressa richiesta.

Devo però anche qui dare atto al ministro e alla Commissione di aver sollecitamente accettato la proposta avanzata dall'egregio Presidente dell'Assemblea e voglio associarmi agli apprezzamenti lusinghieri che sono stati fatti circa la rara capacità da lui dimostrata nel dirigere questo difficile dibattito. Voglio dare atto che, con la pronta accettazione della proposta fatta dall'egregio Presidente dell'Assemblea, sia la Commissione e sia il Governo hanno aderito a che le nostre proposte di emendamenti, così come quelle per i provvedimenti disciplinari, conseguenti sempre alle leggi del 1944, vengano — con la procedura straordinaria dello stralcio prevista per le leggi costituzionali — rinviate subito alla Commissione per un sollecito e rapido esame.

Noi possiamo ritenere che il solenne impegno, preso dal Governo e dalla Commissione innanzi all'Assemblea, di poter in questo modo e attraverso questa via, ritenuta più propria sul piano tecnico, mentre già era stata riconosciuta l'esattezza sul piano giuridico e politico del merito del provvedimento, vogliamo ritenere — dicevo — che questo solenne impegno venga rapidamente mantenuto ed assolto, in modo da non deludere l'angosciata attesa di tutti coloro — e sono tanti! — che attendono ancora che venga del tutto concluso questo periodo triste della storia del nostro paese e venga dato, sul piano delle possibilità storiche e delle possibilità umane, corso ad una completa pacificazione.

Con questo spirito i deputati del Movimento sociale italiano voteranno questo disegno di legge, dichiarando che proseguiranno, così come da dieci anni stanno facendo, la loro fatica perché questo compito possa essere assolto e questo fine raggiunto.

In questo modo abbiamo inteso di partecipare alla elaborazione e alla discussione di questo disegno di legge e diamo atto di ciò ai colleghi che particolarmente vi si sono dedicati e in Commissione e in aula. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, di cui è stata data lettura.

(*E' approvato*).

Avverto che sono stati presentati i seguenti due ordini del giorno:

« La Camera,

considerato che i provvedimenti di amnistia e di indulto, in una società ben ordinata, debbono essere considerati come misure di eccezione, che possono trovare giustificazione soltanto in situazioni di crisi conseguenti a rivolgimenti politici o sociali; che, viceversa, i provvedimenti stessi ricorrono in Italia con eccessiva frequenza, fuori dell'unico titolo di legittimazione, scuotendo la fiducia del cittadino nell'amministrazione della giustizia, con danno anche per le parti offese dal reato, e sminuendo il valore repressivo e preventivo della sanzione punitiva e della legge in generale; che, a parte la deplorevole insufficienza quantitativa dei quadri dell'amministrazione giudiziaria e dei mezzi a sua disposizione, questo fenomeno patologico è connesso in massima parte con il sistema punitivo e processuale largamente superato in diversi settori,

impegna il Governo

a provvedere affinché sia posta subito allo studio e quindi sollecitamente presentata all'approvazione del Parlamento una riforma del nostro sistema penale, che, attraverso un'opportuna revisione delle norme del codice e delle sanzioni contenute in leggi speciali, raggiunga lo scopo di rendere il sistema stesso più rispondente mediante:

a) la mitigazione del minimo delle pene previste per i reati di minor danno o di minore pericolosità;

b) l'estensione a un maggior numero di reati contravvenzionali della possibilità di conciliazione amministrativa, sostituendosi anche eventualmente pene pecuniarie alle detentive sole o congiunte a pene pecuniarie;

c) la revisione, in senso estensivo, della possibilità di sospensione condizionale della pena e di liberazione condizionale ».

BOZZI, FERIOLI, BIGNARDI.

« La Camera,

considerato che l'emanazione del provvedimento di amnistia e di indulto — del quale è presupposto il disegno di legge in discussione — comporterà la liberazione di molti carcerati che si troveranno in gravi difficoltà per la mancanza di una conveniente occupazione;

ritenuto che la ben nota insufficienza di mezzi non consentirà un'idonea assistenza a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

tali liberati, da parte degli enti e consigli di patronato;

fa voti.

che il Governo voglia destinare almeno una parte delle somme che non saranno utilizzate per il mantenimento dei carcerati, agli enti che svolgono assistenza ai liberati dal carcere, specialmente per facilitarne la occupazione ».

VALIANTE, MIGLIORI, AIMI, MARCONI, BISANTIS, ANDREUCCI, BARONI, AZIMONTI, BIANCHI GERARDO.

Poiché non riguardano strettamente il disegno di legge testé discusso, questi ordini del giorno saranno trasmessi alla Commissione giustizia perché li esamini in sede di bilancio.

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 444, 600 e 954.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione segreta, mi corre l'obbligo di ringraziare gli onorevoli Migliori, Roberti e gli altri che hanno rivolto a me un plauso per il modo come ho diretto questi lavori. Ho compiuto il mio dovere; però, se l'ho potuto compiere con felice e sollecito risultato, ciò è dovuto alla collaborazione del Governo (e risponde al mio più vivo desiderio l'elogio che ancora una volta rivolgo al lucido ingegno e alla rara preparazione del ministro guardasigilli), dei due valentissimi relatori, onorevoli Dominè e Guerrieri Emanuele, del Comitato dei nove, dei capigruppo, dei colleghi tutti intervenuti nel dibattito, compreso l'onorevole Degli Occhi, in questo momento forzatamente assente.

La Camera ha discusso il provvedimento con una celerità e con una scrupolosità che le fanno onore. Ha sempre sostenuto che una proposta di amnistia non può rimanere ferma a lungo, e ciò perché non può lasciarsi supporre che il Parlamento sia insensibile alle aspettative suscitate da una proposta di amnistia in tanta povera gente. (*Generali applausi*).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giu-

gno 1960 » (*Approvato da quel Consesso*) (1201-1201-bis);

« Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro » (*Approvato da quella V Commissione*) (1202).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente, in sede referente; il secondo, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che il deputato Badini Confalonieri, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge:

« Istituzione di una scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi » (495).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1016).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli	352
Voti contrari	18

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Amadeo Aldo
Agosta	Amatucci
Aicardi	Ambrosini
Alberganti	Amendola Giorgio
Albertini	Amendola Pietro
Alessandrini	Amiconi
Amadei Leonetto	Amodio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Anderlini	Caiazza	De Leonardis	Guadalupi
Andreotti	Calabrò	Delle Fave	Guerrieri Emanuele
Andreucci	Calamo	De Maria	Guerrieri Filippo
Angelini Giuseppe	Calasso	De Marsanich	Gui
Angelini Ludovico	Calvaresi	De Marzi Fernando	Guidi
Angelucci	Calvi	De Meo	Gullo
Angioy	Camangi	De Pascalis	Gullotti
Antoniozzi	Canestrari	De Vito Antonio	Helfer
Arenella	Caponi	Diaz Laura	Invernizzi
Armani	Cappugi	Di Giannantonio	Isgrò
Armaroli	Caprara	Di Luzio	Jacometti
Armato	Carra	Di Nardo	Jervolino Maria
Armosino	Carrassi	Di Paolantonio	Laconi
Assennato	Casalinuovo	Dominedò	Lajolo
Audisio	Casati	D'Onofrio	Lama
Avolio	Castelli	Dosi	Landi
Bacelli	Castellucci	Durand de la Penne	Lapenna
Badaloni Maria	Cattani	Elkan	Larussa
Baldi Carlo	Cengarle	Ermini	Lattanzio
Barbi Paolo	Ceravolo Domenico	Fabbri	Leccisi
Barbieri Orazio	Ceravolo Mario	Failla	Leone Francesco
Bardini	Cerreti Giulio	Faletta	Leone Raffaele
Baroni	Cervone	Fanelli	Liberatore
Barontini	Chiatante	Fasano	Li Causi
Bartesaghi	Cibotto	Ferrari Francesco	Limoni
Beccastrini Ezio	Cinciari Rodano Ma-	Ferrari Giovanni	Lizzadri
Bei Ciufoli Adele	ria Lisa	Ferri	Lombardi Giovanni
Belotti	Clocchiatti	Fiumanò	Longoni
Beltrame	Cocco Maria	Foderaro	Lucchesi
Berlinguer	Colasanto	Fogliazza	Lucifredi
Berloffa	Colitto	Folchi	Luzzatto
Berry	Colleoni	Forlani	Macrelli
Bertè	Colombi Arturo Raf-	Fornale	Maglietta
Bettoli	faello	Foschini	Magnani
Biaggi Nullo	Colombo Emilio	Fracassi	Magno Michele
Biagioni	Colombo Renato	Francavilla	Magri
Bianchi Fortunato	Colombo Vittorino	Franceschini	Malagugini
Bianchi Gerardo	Comandini	Franco Pasquale	Manco Clemente
Biasutti	Compagnoni	Franco Raffaele	Mannironi
Bigi	Concas	Frunzio	Manzini
Bisantis	Conci Elisabetta	Fusaro	Marangone
Bogoni	Conte	Gaspari	Marchesi
Boidi	Corona Giacomo	Germani	Marenghi
Bolla	Cossiga	Ghislandi	Mariani
Bonomi	Cotellessa	Gioia	Mariconda
Bontade Margherita	Curti Aurelio	Giolitti	Marotta Michele
Borellini Gina	Cuttitta	Giorgi	Marotta Vincenzo
Bottonelli	Dal Canton Maria Pia	Gitti	Martinelli
Breganze	Dal Falco	Gomez D'Ayala	Marzotto
Brusasca	D'Ambrosio	Gonella Giuseppe	Mattarelli Gino
Bucciarelli Ducci	Dami	Gonella Guido	Mazza
Bufardeci	Dante	Gorreri Dante	Mazzoni
Buffone	D'Arezzo	Gorrieri Ermanno	Menchinelli
Busetto	De Capua	Granati	Merenda
Buttè	De' Cocci	Graziosi	Merlin Angelina
Buzzetti Primo	Degli Esposti	Greppi	Miceli
Buzzi	De Grada	Grifone	Micheli
Caiati	Del Bo	Grilli Giovanni	Migliori

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

Minella Molinari An- giola	Romano Bartolomeo
Misasi Riccardo	Romeo
Mogliacci	Romualdi
Monasterio	Roselli
Montanari Otello	Rossi Paolo Mario
Montanari Silvano	Russo Spena Raf- faello
Montini	Salizzoni
Moro	Salutari
Moscattelli	Sammartino
Musotto	Sangalli
Musto	Sannicolò
Nanni Rino	Santarelli Enzo
Napolitano Francesco	Santarelli Ezio
Napolitano Giorgio	Sarti
Natoli Aldo	Scalfaro
Natta	Scalia Vito
Negroni	Scarascia
Nicoletto	Scarlato
Novella	Scarpa
Nucci	Scelba
Origlia	Schiano
Pajetta Giuliano	Schiavetti
Paolicchi	Schiavon
Paolucci	Sciolis
Passoni	Sciorilli Borrelli
Patrini Narciso	Sedati
Pavan	Segni
Pedini	Semeraro
Pellegrino	Seroni
Penazzato	Sforza
Perdonà	Silvestri
Pertini Alessandro	Sinesio
Petrucchi	Sodano
Pezzino	Soliano
Pino	Spadazzi
Pintus	Spallone
Pirastu	Spataro
Polano	Speciale
Prearo	Storchi Ferdinando
Pucci Anselmo	Sullo
Pucci Ernesto	Sulotto
Quintieri	Tambroni
Radi	Tantalo
Raffaelli	Targetti
Ravagnan	Terranova
Re Giuseppina	Togliatti
Reale Giuseppe	Togni Giulio Bruno
Reale Oronzo	Tognoni
Repossi	Toros
Resta	Trebbi
Riccio	Troisi
Rivera	Truzzi
Roberti	Valiante
Rocchetti	Valsecchi
Roffi	Vecchietti
Romagnoli	Venegoni
Romanato	Vestri

Vetrone	Viviani Luciana
Viale	Zaccagnini
Vidali	Zappa
Villa Giovanni Oreste	Zoboli
Villa Ruggero	Zugno
Vincelli	Zurlini
Viviani Arturo	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Caccuri	Malfatti
Carcattera	Martino Gaetano
Cerreti Alfonso	Pennacchini
De Caro	Pugliese
De Martino Carmine	Rubinacci
Franzo Renzo	Russo Vincenzo
Gennai Tonietti Erisia	Spadola

(concesso nella seduta odierna):

Lucifero

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOGNONI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o sono in corso di attuazione per ovviare alla grave crisi amministrativa in cui si dibatte il comune di Valle Agricola (Caserta), ove, fra l'altro, i dipendenti comunali, da circa due anni, non percepiscono alcuna retribuzione.

(1500)

« ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia vero che le tre prefetture della Calabria procedono alla ratifica di deliberazioni adottate da consigli comunali con le quali vengono conferiti ad un istituto di credito privato della regione i servizi di tesoreria comunale a condizioni e con regolamenti che, oltre a portare pregiudizio agli interessi delle già precarie condizioni di bilancio dei comuni, arrecano notevoli disfunzioni al delicato servizio e quindi non lieve disagio alle popolazioni interessate.

« L'interrogante chiede di sapere in base a quali disposizioni, se il fatto è vero, le prefetture ratificano detto conferimento e se non

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

si tratta del solito clientelismo, a chiaro sfondo politico-elettoralistico, che tanto affligge tutto il Mezzogiorno d'Italia.

(1501) « MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se risponde al vero la notizia relativa alla non realizzazione della autostrada Roma-Molise-Puglie che tante speranze aveva acceso fra le popolazioni delle zone interessate, soprattutto per il contributo allo sviluppo economico che detta autostrada può certamente apportare, non solo nelle zone depresse del Molise, ma nella stessa zona industriale della media valle del Liri;

per sapere inoltre se non ritenga necessario far conoscere lo stato di detto progetto e dare delle assicurazioni per una sua sollecita realizzazione, in modo da accogliere le giuste e generali richieste delle popolazioni interessate.

(1502) « COMPAGNONI, AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza del fatto che i portalettere di Resina (Napoli), località turistica frequentatissima da italiani e stranieri, e che conta oltre 45.000 abitanti, non abbiano ottenuta la fornitura della regolamentare divisa.

(1503) « ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se — in relazione alla necessità assoluta d'incrementare il progresso tecnico ed economico di cui ci si fa opportunamente paladini, specie nel periodo attuale in cui si deve tendere per ovvie ragioni a soddisfare le esigenze del mercato interno e dell'altro nuovo grande mercato, il Mercato comune europeo fornendo prodotti di qualità e di basso costo, requisiti che solo si possono realizzare con l'impiego razionale di nuovi mezzi tecnici — non ritenga opportuno ed urgente intervenire onde por fine allo stato di disagio in cui da ormai troppo lungo tempo versano molti centri rurali della vasta campagna del Marsalese e del Trapanese, peraltro incluse nel piano di cui alla circolare del Comitato interministeriale prezzi dell'8 agosto 1957, n. 675, per essere ancora privi di quel grande bene che è l'energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice assolutamente indispensabile per sopperire, col sollevamento

dell'acqua dalle profonde viscere della terra, alla naturale deficienza idrica della zona.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se è di sua conoscenza il fatto che in alcune contrade come Santo Padre delle Perriere (Marsala), Digerbato ed altre, i pali per la prevista elettrificazione, stanno lì piantati ed inoperosi quasi a ricordare una promessa da molti anni fatta e mai mantenuta.

(1504) « DEL GIUDICE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali, per sapere se sono a conoscenza:

a) che il Cottonificio di Spoleto ha annunciato alla commissione interna la sospensione di alcune centinaia di tessili a tempo indeterminato;

b) che il Cementificio di Spoleto (Società Terni) sta attuando un programma di riduzione di personale con proposte anche di sospensione di lavoratori a tempo indeterminato;

c) che sono ancora ai corsi di qualificazione circa 430 minatori delle miniere di Morgnano senza l'applicazione di quelle provvidenze che erano state concordate in sede sindacale;

d) che la Società Terni, la quale si era impegnata di fronte al ministro del lavoro di esaminare la possibilità di vita della miniera per la conservazione del posto di lavoro per i minatori rimasti in forza, ha invece già previsto — come riportato nella relazione del bilancio della società medesima — la chiusura della miniera di Morgnano nell'aprile 1960;

per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti di tale situazione di progressiva depressione che ha aumentato in questi ultimi anni il numero dei disoccupati di circa 3.000 unità;

per conoscere se il Ministero del lavoro non intenda far rispettare gli impegni presi dai dirigenti della Società Terni di fronte al ministro del lavoro dell'epoca, onorevole Vigorelli;

per sapere, infine, se il ministro delle partecipazioni statali non voglia tener conto che, mentre tutte le iniziative I.R.I.-E.N.I. si vanno potenziando, in ogni parte d'Italia, in Umbria si sta invece smantellando quella esistente.

(1505) « CRUCIANI, ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere le misure che intende prendere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

per impedire agli industriali metalmeccanici di dar corso alle minacce contenute nell'odierno comunicato della confindustria contro il diritto dei lavoratori, nella presente fase di agitazioni sindacali, di astenersi dall'effettuazione delle ore straordinarie notturne e festive.

« La posizione padronale al riguardo è, a giudizio dell'interrogante, manifestamente illegale sia perché contrasta con il diritto di sciopero sancito dall'articolo 40 della Costituzione, sia perché contravviene apertamente alle disposizioni di legge che disciplinano il lavoro straordinario e specificamente alle norme della legge 30 ottobre 1955 che, tra l'altro, stabiliscono per gli organi periferici del Ministero del lavoro precise funzioni di controllo. (1506) »

« LAMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e delle partecipazioni statali, per sapere se — a conoscenza della nuova battuta d'arresto registratasi nelle trattative tra le organizzazioni sindacali interessate alla vertenza dei bancari malgrado la mediazione ministeriale — non ravvisino l'opportunità di un ulteriore e immediato intervento nella vertenza stessa ormai prossima a sfociare in uno sciopero ad oltranza che dovrebbe avere inizio il 18 maggio 1959. »

« L'interrogante ritiene di dover far presente il grave disagio in cui versa la categoria dei dipendenti delle aziende di credito, il cui contratto è scaduto fin dal 31 dicembre 1958, nonché il rilevante danno che il prospettato sciopero arrecherebbe al paese. (1507) »

« SARTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere — considerato che lo stabilimento delle officine meccaniche ferroviarie pistoiesi è un elemento vitale per l'economia della intera provincia di Pistoia, non potendo questa essere privata della sua maggiore industria; considerato che già da alcuni anni è stato affermato dall'I.R.I. che la lavorazione per il settore ferroviario nelle aziende con sua partecipazione sarebbe stata concentrata in due soli stabilimenti, uno dei quali è quello delle officine meccaniche ferroviarie pistoiesi; tenute presenti le assicurazioni date in proposito all'interrogante e ad altri membri delle due Camere in occasione delle discussioni sul bilancio 1958-59 del Ministero delle partecipazioni statali — per quali motivi, nella relazione programmatica presentata al Parlamento, »

non è stato fatto alcun cenno alle officine sudette, né è stato indicato per esse alcun investimento per un razionale ammodernamento degli impianti e dei macchinari — anche allo scopo di accrescerne la capacità produttiva e l'economicità della lavorazione — e ciò in evidente contrasto con le assicurazioni date sia da codesto Ministero che dall'I.R.I. »

(1508)

« BIANCHI GERARDO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se egli è a conoscenza che l'operaio Pietro Meneghin, membro di commissione interna alla Snia Viscosa di Cesano Maderno (Milano), è stato sospeso per tre giorni dalla fabbrica perché diffondeva fuori dall'azienda un volantino che chiariva alcuni problemi della mutua aziendale, con la motivazione che « egli ostruiva il passaggio degli operai che si recavano in fabbrica ».

« Gli interroganti chiedono inoltre se tali sospensioni siano compatibili con le leggi vigenti e se l'ispettorato del lavoro della provincia di Milano è intervenuto per difendere il diritto del lavoratore e la legge. »

(1509) « DE GRADA, LAJOLO, RE GIUSEPPINA, ALBERGANTI, VENEGONI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza delle raccomandazioni fatte dal *Bollettino del mondo giudiziario*, anno III, n. 15/B del 13 aprile 1959 a tutti gli idonei del concorso a 905 posti di vice cancelliere, graduati dopo i vincitori. »

(6303)

« VERONESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e dell'interno, per conoscere come possano giustificare le pressioni e gli ostacoli frapposti da alcuni dirigenti di banche all'esercizio del diritto di sciopero dei bancari, come è accaduto, ad esempio, in Cagliari dove un condirettore della Banca commerciale ha impedito la distribuzione degli inviti per una assemblea, presso il Banco di Roma dove si sono sequestrati tali avvisi e si sono accompagnati sotto braccio alcuni scioperanti agli uffici e presso la Banca nazionale del lavoro dove si sono esercitate pressioni sui dipendenti facendo anche firmare ad essi una dichiarazione nella quale si impegnavano a non partecipare allo sciopero. »

(6304)

« BERLINGUER, PINNA ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuna l'estensione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (a decorrere dalla sua entrata in vigore) al personale richiamato, ausiliario o assunto in servizio temporaneo di polizia, a norma del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 57, della legge 1° settembre 1940, n. 1373, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

« L'interrogante chiede infine di conoscere se non si ritenga auspicabile che tutti i servizi resi dal personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in forza delle disposizioni del citato articolo 1 (in quanto concorrenti a determinare la misura dell'ultimo stipendio o paga), siano valutabili ai fini della pensione, a decorrere dalla data di ricollocamento in congedo o di cessazione nel servizio temporaneo di Polizia.

(6305)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è stata presa in esame la domanda di pensione diretta di guerra dell'invalido Di Cecco Fiorino, da Lama dei Peligni (Chieti), malgrado sia stata presentata per il rinnovo della pensione il 9 luglio 1954 entro il termine cioè di dieci anni previsto dall'articolo 53 della legge del 1950, n. 648, che nel caso di specie decorreva dal novembre 1945 data dell'ultimo mandato riscosso.

(6306)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intenda avvalersi del suo potere discrezionale per disporre che l'invalido di guerra e invalido del lavoro Massucci Tersilio fu Secondo, residente a Spoleto, via Tommaso, sia riammesso alla gara per la concessione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel comune di Spoleto-Colle San Tommaso, via XIV giugno, in quanto nei riguardi dello stesso sono state espresse molte inesattezze dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Perugia, come è stato riconosciuto, in parte, da una superiore ispezione della direzione generale monopoli di Stato.

« Per sapere se non intenda accertare in contrapposto al decreto ministeriale protocollo n. 04/54124, con prove di fatto e di diritto, come da ricorso al Presidente della Repub-

blica, che il locale da adibire a rivendita di generi di monopolio del Massucci Tersilio, in via Camillo Bezzi n. 5, « non è decentrato in rapporto alla zona da approvvigionare », senza considerare che l'invalido di guerra e invalido del lavoro Massucci Tersilio, sembra così essere stato eliminato dalla gara in favore di altra persona non munita di alcun diritto preferenziale, ma solo dell'appoggio dei monopoli di Stato.

(6307)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, in merito alla pratica di pensione del primo seniore in servizio permanente effettivo nella disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale Lamendola Vincenzo fu Luigi, nato a Genova il 6 giugno 1897 e residenti in Ostuni (Lecce).

« Il ministro della difesa-esercito, Ufficio informazioni per il pubblico, scheda n. 42 del 24 aprile 1956, fece sapere al Lamendola che la sua istanza, posizione n. 79648/54, non era stata accolta in quanto presentata oltre i termini stabiliti dalla legge 20 marzo 1952, n. 72.

« Data la sussistenza di casi analoghi l'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga opportuna una proroga per la rappresentazione delle domande di cui trattasi.

(6308)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda valorizzare e tutelare il grande patrimonio artistico e storico della turistica città di Gubbio, fino alla creazione di un ispettorato autonomo con propri fondi e diretta dipendenza dal Ministero;

per sapere se in attesa di ciò non ritenga di dare disposizioni, affinché, detto patrimonio archeologico, storico-artistico, sia salvaguardato dalle distruzioni, occultamenti, che sistematicamente avvengono;

per sapere, infine, se, per puntualizzare la situazione e le responsabilità, non pensi di disporre un attento esame dell'attuale stato di cose.

(6309)

« CRUCIANI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene di dover predisporre una inchiesta amministrativa nelle scuole elementari statali di San Giorgio a Cremano (Napoli) site in corso Umberto, via Gianturco e Tufarello e sull'opera del direttore didattico Luigi Monica,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

« Un gruppo di maestri delle suddette scuole ha denunciato alla magistratura, al Ministero della pubblica istruzione e ai gruppi parlamentari una serie di irregolarità amministrative ai danni delle famiglie degli alunni. »
(6310) « VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per sapere se non intendano intervenire per la revoca immediata della concessione rilasciata dall'ufficio compartimentale marittimo di Rimini per l'installazione di un impianto industriale di estrazione delle sabbie del fondale marino in località Fosso Sciore, nel tratto della riviera adriatica compreso tra Pesaro e Fano. »

« E noto infatti che numerosi enti pubblici della provincia di Pesaro hanno energicamente protestato contro il rilascio della suddetta concessione, chiedendone la revoca, a causa dei danni molto gravi che in breve volgere di tempo si verificherebbero lungo il litorale agli arenili, già esigui, con conseguente pregiudizio per le attrezzature turistiche della zona e pericolo di stabilità tanto per la linea ferroviaria come per la statale adriatica. »
(6311) « ANGELINI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio, per conoscere se rispondano a verità le notizie diramate da agenzie ufficiose di stampa sulla costituzione a breve scadenza, in seno al Ministero dei lavori pubblici, di nuove strutture burocratiche, quali l'ispettorato generale della circolazione e la commissione consultiva centrale della circolazione, articolata in altrettante commissioni regionali e provinciali, e se non ravvisino invece più produttivo agli effetti concreti (al posto di costosi congegni burocratici) dar luogo al sollecito potenziamento dei servizi di vigilanza lungo le arterie stradali ed accelerare l'adeguamento delle sedi varie alle esigenze di sicurezza del traffico e della circolazione. »
(6312) « BIGNARDI, FERIOLI, BIAGGI FRANCANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che dopo cinque anni le ditte appaltatrici non riescono, nella provincia di Perugia, ad ottenere il collaudo delle opere edilizie e la definizione delle pratiche relative alla costruzione di lotti di case I.N.A.; »

per sapere inoltre, se non intenda intervenire per definire l'esame della pratica del cantiere n. 8554 di Borgo Trevi, ultimato nel 1954. »
(6313) « CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della sanità, per conoscere se siano a conoscenza della grave situazione in cui si trova la città di Umbertide a proposito del rifornimento idrico. »

« Se in considerazione di tale deficienza — forse la peggiore dell'Umbria — non ritenga possibile adire al finanziamento richiesto in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive. »
(6314) « CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di conoscere se nel programma di opere che saranno finanziate con la legge del 1957, n. 634, sia stata compresa o meno la rete di fognature e di distribuzione interna dell'acqua potabile relativa al comune di Casalanguida (Chieti). »

« Per detto comune, infatti, è in corso di ultimazione la costruzione dell'adduttrice con la quale la Cassa per il Mezzogiorno ha assicurato il rifornimento idrico di Casalanguida e Tornareccio ma l'acqua portata all'ingresso dell'abitato non potrà essere distribuita sino a quando non si provvederà alla costruzione della fognatura e della rete idrica interna oggi inesistenti. »
(6315) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per chiedere se sia a conoscenza che il servizio dei cantonieri dell'A.N.A.S. e dei casellanti delle autostrade non è disciplinato da alcun regolamento e che tale deficienza provoca gravissimo nocuo-mento al servizio e vivo malcontento al personale; »

per conoscere come e quando intende provvedere. »
(6316) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per chiedere se sia a conoscenza che ai cantonieri dell'A.N.A.S. viene imposto l'orario di servizio di otto ore giornaliere in violazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato che prescrive per gli impiegati subalterni solamente sette ore di lavoro continuativo (articolo 106 del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2960) e se non ritenga equo ed opportuno impartire disposizioni affinché venga adottato l'orario previsto dalla legge.

(6317)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per chiedere se sia a conoscenza che i fondi per lavoro straordinario previsti in bilancio dall'A.N.A.S. per pagamento lavoro straordinario ai propri dipendenti sono appena sufficienti a coprire la spesa corrispondente alla media di 11 ore di lavoro straordinario mensile *pro capite*, mentre la legge 11 novembre 1956, n. 7, autorizza all'articolo 9 una media di ore 24.

« L'interrogante avverte che in conseguenza della insufficiente disponibilità di fondi l'A.N.A.S. ha da tempo drasticamente sospeso il pagamento del lavoro straordinario alle categorie più bisognose e cioè ai cantonieri, ai casellanti delle autostrade e agli operai delle officine e non paga le ore di lavoro straordinario neanche quando vengono effettuate.

(6318)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza delle continue violazioni alla legge sulle opere idrauliche, commesse nella costruzione e nel rafforzamento degli argini nel Basso Polesine.

« Il testo unico sulle opere idrauliche, 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, vieta infatti, all'articolo 96, lettera f), gli scavi del terreno a distanza dal piede degli argini minore di 10 metri.

« Detta norma è spesso violata in quanto il prelevamento del materiale da riporto avviene proprio alla base dell'argine stesso del quale si viene così ad indebolire la resistenza.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda adottare per ripristinare il rispetto della legge e per impedire che un difettoso sistema di lavorazione annulli in parte l'efficacia dell'opera.

(6319)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non intenda urgentemente dare un segno tangibile di interessamento per gli agricoltori della provincia di Novara duramente provati dalle vicende climatiche ed alluvionali dall'Ossola, alla zona collinare, alla zona piana.

« Ancora in questi giorni un nubifragio seguito da furibonda grandinata ha provocato

ingenti danni in tutta la pianura irrigua intensamente coltivata.

« L'interrogante chiede un'erogazione abbondante di grano assistenziale che valga a lenire parzialmente i danni subiti dai produttori.

(6320)

« GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, al fine di sapere se ritiene concepibile che possa accadere quel che, purtroppo, è accaduto in provincia di Reggio Calabria, ove quell'ispettorato ripartimentale delle foreste aveva assunto ai primi di marzo del 1959 circa 50 operai per attrezzare il villaggio di Gambarie ad accogliere la manifestazione nazionale della montagna, che ivi avrà luogo prossimamente, riservando a quei lavoratori, il trattamento salariale e le indennità previste per i lavoratori forestali dal contratto stipulato recentemente a seguito di una nota lotta sindacale.

« Ma dal 14 aprile 1959 fu adottata la decisione dalle autorità competenti di istituire un cantiere scuola e con esso proseguire i predetti lavori, riservando agli stessi lavoratori, che sino al 14 aprile 1959 avevano avuto corrisposto il salario e le indennità dovuti per contratto, il trattamento riservato ai lavoratori dei cantieri (lire 600, lire 700 al giorno).

« A nulla valsero le manifestazioni di protesta, gli interventi di delegazioni sindacali presso le autorità provinciali: l'obiezione della mancanza di fondi fu costante ed inesorabile.

(6324)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per i quali non ha avuto finora corso la richiesta di autorizzazione a dare inizio ai lavori di manutenzione straordinaria del canale Focaciucci, in provincia di Brindisi, per la quale è stata prevista una spesa di 40 milioni di lire, richiesta avanzata dall'Ente irrigazione per la Puglia, la Lucania ed il Molise, tramite il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, agli inizi del decorso mese di aprile.

« E per sapere, ove non esistano le condizioni per rilasciare immediatamente l'accennata autorizzazione, quali provvedimenti di emergenza intenda adottare a sollievo della drammatica disoccupazione agricola che, in conseguenza dell'abolizione dell'imponibile di mano d'opera, travaglia la provincia di Brin-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

disi e particolarmente i comuni nel cui agro scorre il predetto canale, anzitutto il comune di Torchiarolo.

(6322)

« MONASTERIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad istituire il treno speciale AT 225, con partenza da Roma Termini diretto a Frosinone alle ore 21 senza alcuna fermata intermedia e con ritorno a Roma « fuori servizio ».

« Gli interroganti chiedono di conoscere inoltre il numero dei viaggiatori che dal 15 aprile 1959 hanno usufruito di detto servizio, i costi di gestione relativi e i provvedimenti che si intendono adottare in merito qualora detta corsa risultasse antieconomica.

(6323)

« CONCAS, RICCA, BOGONI, FABBRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza delle gravissime dichiarazioni, sul comportamento del locale direttore, del personale del Deposito di Scansano di Foligno, all'ispettore, nonostante le minacce dal medesimo rivolte ad alcuni dipendenti; e se non intenda portare a conoscenza del Parlamento la gravissima situazione determinatasi; se è a conoscenza delle gravissime punizioni e multe che sono state inflitte dal direttore al personale dal giorno della partenza dell'ispettore, dato che le dichiarazioni del personale venivano fatte conoscere, giornalmente, al direttore; se non intenda prendere i provvedimenti del caso.

(6324)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, se intende, allo scopo di svelire ulteriormente l'esame e le approvazioni dei progetti per la costruzione degli alloggi dei lavoratori riuniti in cooperative in base all'articolo 8 della legge sul piano I.N.A.-Case, potenziare gli uffici e gli organismi preposti agli esami ed alle approvazioni dei progetti presentati dalle cooperative stesse.

(6325)

« GITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che, a distanza di un anno, impediscono l'esecuzione dell'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, riguardante anticipazioni per acquisti di appartamenti ad

uso di propria abitazione per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

(6326)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga doveroso intervenire nella grave situazione che ha portato le organizzazioni sindacali di Lecco a proclamare uno sciopero generale unitario dei lavoratori metallurgici, in conseguenza alla richiesta di 110 licenziamenti di operai da parte della società anonima Antonio Badoni.

« Va sottolineato che il grave provvedimento, per la particolare situazione economica e finanziaria dell'azienda, non trova giustificazione valida e pertanto un autorevole intervento del Governo può favorire un accordo tra le parti e una soddisfacente soluzione della vertenza.

(6327)

« PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della marina mercantile, dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente intervenire, ciascuno per la sfera di sua competenza, affinché sia posto fine al dilagare della pesca di frodo con bombe nelle acque interne e costiere.

« L'accentuarsi di tale illegale attività è conseguenza di un annoso disinteresse degli organi di sorveglianza i quali hanno dimostrato di non potere condurre a fondo la lotta contro quella forma di banditismo, protetta da un cerchio di omeria.

« La delittuosa attività dei bombardieri, che è nota in tutti i centri costieri di pesca, richiede un deciso e costante intervento di tutti gli organi responsabili dello Stato in difesa del patrimonio ittico nazionale e a tutela dei diritti di quei pescatori che traggono dal legittimo esercizio della pesca il loro reddito quotidiano nonché dei numerosi cittadini italiani che, dopo una settimana di lavoro, trovano motivo di svago nella pratica di questo sport.

(6328)

« MARZOTTO, DURAND DE LA PENNE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se il Governo non intenda disporre una più rigorosa vigilanza sanitaria sul trasporto delle derrate alimentari, quali il burro, le carni, i formaggi e le altre specie in rapporto alla idoneità dei mezzi usati per il trasporto delle stesse, onde

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

evitare i gravi pericoli che possono derivare alla salute pubblica delle facili, dannose conseguenze di trasporti inefficienti.

(6329)

« BRUSASCA ».

« Le sottoscritte chiedono d'interrogare i ministri della sanità e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti ritengono di dover adottare per garantire il risarcimento delle ingenti spese sostenute da 300 famiglie del comune di Mirano (Venezia) in conseguenza della vaccinazione antitubercolare praticata nell'aprile-maggio 1958 agli alunni delle scuole elementari di quel comune, vaccinazione che determinò gravi conseguenze nello stato di salute dei soggetti vaccinati.

(6330) « VIVIANI LUCIANA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di conoscere se non ritenga di disporre la sollecita approvazione del progetto di irrigazione (perizia di variante) relativo ai terreni irrigui siti a valle delle dighe di sbarramento costruite dall' A.C.E.A. sul medio corso del Sangro e dell'Aventino che, attualmente, sono rimasti privi dell'acqua necessaria per le loro abituali colture.

« Il progetto relativo è stato rimesso sin dal 25 marzo 1959 dal consorzio del Sangro-Aventino con nota n. 576/MM alla Cassa del Mezzogiorno e la sua approvazione ha carattere di particolare urgenza dato l'interesse vitale che hanno alla sua esecuzione alcune centinaia di coltivatori diretti.

(6331)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro senza portafoglio per il turismo, lo sport e lo spettacolo, per sapere se ed in quale modo il Governo ritiene di provvedere, mediante i proventi del totocalcio, per procurare adeguati contributi ai sodalizi sportivi più meritevoli per le loro tradizioni e per le loro affermazioni, come il Casale F.B.C., campione d'Italia nel periodo del più generoso agonismo calcistico, il quale sarà costretto a cessare la sua attività se non sarà aiutato a superare le difficoltà insormontabili in un piccolo centro, che ha dato superbi atleti allo sport nazionale, ma non può disporre dei mezzi finanziari occorrenti per sostenere gli oneri imposti dalla moderna organizzazione delle gare.

(6332)

« BRUSASCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza che il comitato U.N.R.R.A.-Casas, emanazione dell'A.A.I. (Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha licenziato gli ingegneri Luigi Amato, Enrico Bartoli e Fernando Griselli ed i geometri Renato Pompei, Giacomo Cinque, Giuseppe Frazzetti, Lucio Cermignani, assunti in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1788.

« Detto personale, avendo maturato il diritto all'inquadramento previsto dalla legge 3 maggio 1955, n. 448, che consentiva loro la immissione nei ruoli speciali transitori, ora aggiunti, come risulta da pareri espressi dal Ministero del tesoro e dal Ministero della riforma amministrativa convalidati dalla Presidenza del Consiglio, aveva presentato domanda per la immissione nei detti ruoli, domanda respinta più volte dalla vicepresidenza dell'U.N.R.R.A.-Casas.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intende prendere per la revoca di detti licenziamenti, indubbiamente arbitrari ed ingiusti oltreché dannosi per l'amministrazione, che si è dovuta privare di funzionari tecnici ben qualificati e stimati nei rispettivi ambienti di lavoro.

(6333)

« CALVI, STORTI, PAVAN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che in occasione dello sciopero nazionale dei metallurgici (5-6 maggio 1959) a Brescia, attorno allo stabilimento O. M. — ivi comprese tutte le strade adiacenti — sia stato disposto un cordone di forze di polizia, con veri e propri posti di blocco, impedendo il libero transito ai cittadini, come se si fosse in stato di assedio (da rilevare che nelle vicinanze delle O.M., a nemmeno 50 metri di distanza, ha sede lo stabilimento Sant'Eustachio per il quale nessun schieramento di forze fu fatto);

per conoscere i motivi di questo massiccio intervento delle forze di polizia e se non sia da considerarsi come un aperto, ingiustificato e illegittimo appoggio al monopolio Fiat-O.M. contro il legittimo diritto degli operai di scioperare per difendere i propri interessi;

se non ritenga infine di dover intervenire affinché fatti del genere non abbiano a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

ripetersi, sia per non offendere il sentimento democratico dei cittadini bresciani, sia per non mettere le forze dello Stato al servizio della direzione dello stabilimento O. M.

(6334) « NICOLETTO, BRIGHENTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti si intende adottare al fine di rimediare al grave stato di ingiustizia in cui vengono a trovarsi i giovani salariati e braccianti agricoli chiamati a visita psicotecnica da parte dell'autorità militare al fine di accertare la idoneità per il servizio militare.

« Gli interroganti fanno presente che il rapporto di lavoro del salariato agricolo impegna il lavoratore ad una prestazione di lavoro continuata nell'anno; le interruzioni del rapporto previste dal contratto (ferie, festività, ecc.) non prevedono le giornate che il giovane salariato perde per sottoporsi a tale visita, per cui l'assenza dal lavoro per tale motivo, viene considerata arbitraria da parte del datore di lavoro il quale procede alla trattenuta, dal salario annuo, del valore di salario delle giornate di lavoro non prestate. Il giovane bracciante invece perde le giornate di lavoro senza la possibilità di ricupero.

« Gli interroganti ritengono indispensabile un intervento perché se mai sia lo Stato o i datori di lavoro a subire le spese del giovane chiamato a visita per il servizio militare, e non i giovani di una delle categorie più povere del paese.

(6335) « FOGLIAZZA, ALBERGANTI, BOLDRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se l'aerodromo di Castelvetro (Sicilia) nel 1941-42 era considerato zona di operazione e per conoscere se i militari addetti a quel campo di aviazione hanno il diritto — per quel periodo — alla dichiarazione integrativa.

(6336) « NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano i criteri di massima fissati per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, con particolare riferimento al penultimo comma dell'articolo stesso afferente gli assistenti volontari, cui fossero state affidate, in tutto o in parte, funzioni analoghe a quelle normalmente esercitate dagli assistenti ordinari, incaricati o straordinari,

e se siano stati determinati i compensi previsti, atteso che a norma dell'ultimo comma del citato articolo 19, tali criteri dovrebbero già essere stati stabiliti.

(6337) « BIAGGI FRANCAANTONIO, FERIOLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze e tesoro, per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente disporre la delimitazione delle linee di demanialità di tutte le acque pubbliche comprese nel territorio nella provincia di Udine.

« Consta, infatti, agli interroganti che l'ufficio del genio civile pur da tempo e più volte sollecitato, non abbia potuto provvedere, soprattutto per carenza dei mezzi necessari, alla auspicata distinzione tra rive interne ed esterne, di cui, come è noto, solo le prime, facendo parte dell'alveo, partecipano del carattere demaniale.

« D'altro canto le numerose opere di bonifica eseguite da privati frontisti o concessionari impongono — data tale distinzione giuridica — una determinazione in modo certo della linea che segna la fine della riva interna, ossia dell'alveo, onde si possa subito procedere al riconoscimento dei privati diritti sorti ed acquisiti nella zona patrimoniale e si possa provvedere alle concessioni per la zona demaniale.

« Nel caso in cui fossero sollevate difficoltà da parte degli uffici dipendenti dal genio civile per effettuare sollecitamente tale indilazionabile operazione, gli interroganti si permettono suggerire che l'incarico potrebbe venire attribuito ai tecnici dell'ufficio tecnico erariale, i quali sono particolarmente attrezzati, avendo a disposizione numerose squadre di tecnici rilevatori.

« L'urgenza e la necessità della delimitazione, che riveste tanta importanza giuridico-economica, sono, infine, ribadite dal fatto che gli alvei sono a sponde variabili ed incerte, proprie della maggior parte delle acque pubbliche friulane tra cui il Tagliamento, il But, il Fella, il Torre, il Meduna, il Cellina, lo Stella ed altri e che il corso è a carattere prevalentemente torrentizio.

« La richiesta delimitazione di tutti i corsi d'acqua della provincia, oltreché suggerita dalle predette ragioni, è sollecitata dalla necessità di risolvere una volta per sempre la precaria situazione in cui si trovano migliaia e migliaia di piccolissimi coltivatori diretti i quali, attraverso decenni di sforzi, di sacrifici, di duro lavoro, sono talora riusciti a rendere fertili — sia pure in misura modesta — ter-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

reni che altrimenti sarebbero rimasti improduttivi ed abbandonati. Secondo gli interroganti, nei confronti di questi piccoli concessionari è indispensabile arrivare quanto prima al riconoscimento degli acquisiti diritti morali, ciò che si può ottenere soltanto dopo la delimitazione di cui è oggetto la presente interrogazione.

(6338) « ARMANI, BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se nel vasto quadro di difesa dell'olio di oliva non ravvisi l'opportunità e l'impegno di provvedere con adeguate misure ad una rigorosa revisione delle rese dei semi oleosi.

« Chiede inoltre di conoscere se non ritiene necessario di provvedere con maggiore rigore e più diligente perizia sulla lavorazione dei semi nazionali.

« Perfettamente convinto che con gli invocati provvedimenti per le casse dello Stato si interverrà decisamente per una difesa a largo raggio dell'olio di oliva la di cui sorte è tanto seriamente minacciata, l'interrogante sollecita gli interventi di cui sopra.

(6339) « DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se corrispondano a verità le insistenti voci diffuse a Trieste, alle quali si riferisce anche l'edizione triestina del *Gazzettino* del 14 maggio 1959, secondo le quali la società Aquila intenderebbe trasferire la propria direzione generale da Trieste a Milano.

« Dato il grave danno economico e di prestigio che tale trasferimento determinerebbe alla città nella quale la raffineria ha i suoi impianti, l'interrogante si permette di sollecitare l'interessamento del ministro affinché, nel caso che le voci diffuse negli ambienti triestini avessero fondamento, tale provvedimento sia evitato.

(6340) « VIDALI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, sul comportamento della direzione dell'Ansaldo di Genova la quale, mentre per il passato ha sempre concesso due ore settimanali in conto ferie al dipendente signor Rossi Franco al fine di permettergli di partecipare, nella sua qualità di assessore, alle riunioni della giunta comunale di Novi Ligure, da qualche tempo invece pretende di fissare quattro ore per ogni permesso, met-

tendo così il Rossi nella pratica impossibilità di prendere parte a tutte le riunioni della giunta, essendo ciò non sufficienti nemmeno tutte le giornate di ferie di cui egli dispone.

« Gli interroganti chiedono anche di conoscere quali provvedimenti intendono adottare al fine di garantire concretamente al signor Rossi Franco l'esercizio del suo diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento delle pubbliche funzioni a cui fu chiamato dal corpo elettorale, secondo quanto prescritto dall'articolo 51 della Costituzione.

(6341) « VILLA GIOVANNI ORESTE, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della sanità, per conoscere:

1°) i motivi per i quali non sono state ancora accolte le legittime istanze della popolazione di Sferracavallo (Palermo) tendenti ad ottenere l'istituzione di una farmacia e di un pronto soccorso;

2°) se intenda provvedere nel senso auspicato dai cittadini di Sferracavallo.

(6342) « GRASSO NICOLOSI ANNA, SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Capracotta (Campobasso), il più alto dell'Appennino, di essere riconosciuto centro di interesse turistico.

(6343) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non intende sollecitare la definizione del conflitto sorto fra la direzione generale del suo Ministero e gli organi di controllo, in merito alle modalità da seguirsi per estendersi al personale municipale a suo tempo in servizio in Etiopia il trattamento economico previsto dalla legge 15 maggio 1956, n. 496.

(6344) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla statizzazione della scuola di avviamento di Capracotta (Campobasso).

(6345) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se non ritengano che si provveda urgentemente al rinnovo della convenzione stipulata il 3 luglio 1929 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Società dantesca italiana relativa alla edizione nazionale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

delle opere di Dante Alighieri; ed allo stanziamento di un contributo adeguato, da corrispondersi eventualmente in più annualità, che consenta alla detta società, in vista del VII centenario della nascita del poeta che si celebrerà nel 1965, di portare a compimento l'edizione critica nazionale delle opere di Dante.

« Tale edizione, ideata dalla Società dantesca italiana fin dal 1889 e prevista dalla legge 19 luglio 1914, n. 729, che agli articoli 2 e 4 stabiliva un contributo dello Stato alla preparazione ed alla pubblicazione dell'edizione medesima a cura della predetta società, si è potuta realizzare solo in parte a causa della complessità dei lavori preparatori e degli eventi bellici, oltre che degli inadeguati finanziamenti eccezionalmente integrati con contributi straordinari; mentre un'impresa così rilevante sotto l'aspetto sia organizzativo che scientifico implica ed esige, se condotta con i più rigorosi criteri della moderna filologia, un continuo ed imponente aggiornamento bibliografico, copie fotografiche di codici, ricerche speciali in biblioteche nazionali ed estere: tutte esigenze alle quali non può provvedere una società priva di risorse come la Dantesca che pure costituisce oggi, per la tradizione dei suoi studi, per i lunghi lavori preparatori all'edizione nazionale finora egregiamente condotti, per la biblioteca specializzata di cui dispone, e per lo stesso rinnovato impianto del piano dell'edizione nazionale, l'organo più indicato a condurre in porto l'importante impresa, ritenuta, a giudizio dello stesso Ministero della pubblica istruzione, « meritevole di particolare considerazione ».

(6346)

« VEDOVATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi intendimenti in merito al finanziamento del mutuo di lire 17.600.000 richiesto dal comune di San Michele Salentino per l'adduzione della pubblica illuminazione alle contrade Aieni, Cotogni e Sardella, considerato anche che l'indifferibilità dell'opera è stata rappresentata con lettera del genio civile di Brindisi in data 31 dicembre 1957, protocollo n. 4282.

(6347)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi intendimenti in merito al finanziamento del mutuo di lire 6 milioni richiesto dal comune di San Michele Salentino per la sistemazione del cimitero comunale e la ultimazione della chiesa, considerato anche che l'indifferibilità

dell'opera è stata rappresentata con lettera del genio civile in data 31 dicembre 1957, protocollo n. 4281.

(6348)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere i suoi intendimenti in merito al finanziamento del mutuo di lire 5 milioni richiesto dal comune di San Michele Salentino per il completamento del mercato coperto nel capoluogo, considerato anche che l'indifferibilità dell'opera è stata rappresentata con lettera del genio civile di Brindisi in data 31 dicembre 1957, protocollo n. 4280.

(6349)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere i suoi intendimenti in merito al finanziamento del mutuo di lire 40 milioni richiesto dal comune di San Michele Salentino per la costruzione di strade nella circumvallazione del capoluogo, considerato anche che l'indifferibilità dell'opera è stata rappresentata con lettera del genio civile di Brindisi in data 31 dicembre 1957, protocollo n. 4083.

(6350)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere i suoi intendimenti in merito al finanziamento del mutuo di lire 91 milioni richiesto dal comune di San Michele Salentino (Brindisi) per la costruzione di fognature nel capoluogo, considerato che l'indifferibilità dell'opera è stata rappresentata con lettera del genio civile di Brindisi in data 31 dicembre 1957, protocollo n. 4281.

(6351)

« MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali quantitativi di grano si è provveduto ad assegnare, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, alla provincia di Brindisi, per essere distribuiti gratuitamente ai contadini maggiormente danneggiati dalle avversità atmosferiche. Ed ove non vi si sia provveduto, per sapere se non intenda — come egli ritiene indispensabile ed urgente — disporre una congrua assegnazione, da utilizzarsi anzitutto per recare aiuto ai viticoltori (coltivatori diretti, assegnatari e coloni parziari) dei comuni di Brindisi (contrada di Tutturano), Torchiarolo, San Pietro Vernotico e San Michele Salentino, recentemente colpiti da una grave grandinata.

(6352)

« MONASTERIO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere con quali mezzi egli intende intervenire presso l'azienda che gestisce la ferrovia a trazione Stresa-Mottaronè Vetta, al fine di costringerla a provvedere urgentemente alla liquidazione delle paghe al personale che da qualche mese non è retribuito.

« L'interrogante ritiene che proprio in relazione alla mancata retribuzione ai lavoratori della ferrotramvia sia indispensabile una severa inchiesta.

(6353)

« GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per chiedere se non ritiene opportuno invitare la Direzione generale della gestione I.N.A.-Casa a dare corso alle necessarie riparazioni presso lo stabile di via Rivolta in Lecco, denunciate e sollecitate fin dal 1951.

« Esattamente dalla data di assegnazione è stata constatata una rottura dei condotti di scarico posti nell'interno dei muri. Fatto questo che ha provocato un permanente stato di umidità generale, ed ora si aggiunge la caduta dell'intonaco dei plafoni dei vani situati nello stabile.

« Per sapere se non intende ordinare una inchiesta per conoscere la causa di tale rovinosa situazione a così breve distanza dalla data di costruzione.

(6354)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se non creda opportuno chiarire con una circolare se hanno o meno diritto di essere iscritti nell'albo professionale i sanitari, che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali sia vietato l'esercizio della libera professione.

(6355)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per conoscere i motivi per i quali il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ritiene di aumentare gli interessi sui mutui concessi per opere di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di varie aliquote per diritti di commissione (0,45 per cento per semestre) e per provvigione speciale (0,60 per cento per semestre), in modo da assorbire di fatto quasi l'intera quota di contributo statale del 2,50 per cento concessa dalla legge stessa a beneficio del mutuatario.

« Gli interroganti sottolineano che con l'aggiunta di tali arbitrarie maggiorazioni viene di fatto frustrato il fine di incentivo propostosi dalla legge mediante l'erogazione del contributo statale e quindi il consorzio suddetto viene meno ai propri fini istituzionali di favorire il miglioramento dei fondi rustici.

(6356)

« ROBERTI, SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere lo stato della pratica del pensionato (dal 1924) ex maresciallo dei carabinieri Antonino Curatola da Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) cui è stato comunicato in data 25 febbraio 1959 tramite il comando generale dei carabinieri che è in corso la maggiorazione di pensione valutata precedentemente in maniera sbagliata.

« Poiché il Curatola ha 83 anni l'interrogante auspica una sollecita e doverosa soluzione adeguata della pratica.

(6357)

« CERAVOLO DOMENICO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, dopo la presentazione del progetto di massima redatto dall'ufficio del genio civile di Palermo per il consolidamento del comune di Alia (Palermo) ed il trasferimento del quartiere di esso denominato Santa Rosalia, data la precedente interrogazione dalla interrogante presentata, non intenda includere il comune su detto fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, intervenendo altresì con la costruzione urgente di quattordici alloggi con i fondi della legge per la eliminazione delle case malsane.

(6358)

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per sapere se sono a conoscenza che il prefetto della provincia di Ascoli Piceno, con suo decreto, ha annullato la delibera consiliare del comune di Sant'Elpidio a Mare per la istituzione di una farmacia rurale nella frazione Casette d'Ete.

« L'amministrazione comunale, in data 2 febbraio 1959, ha interposto ricorso avverso la decisione prefettizia in base all'articolo 343 del testo unico della legge comunale e provinciale.

« L'interrogante chiede di conoscere se non ritengono opportuno definire con sollecitudine il ricorso loro inviato onde avere la possibilità di istituire nella frazione di Casette d'Ete, la farmacia rurale richiesta da tutta la popolazione.

(6359)

« SANTARELLI EZIO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1959

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 22.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 18 maggio 1959.

Alle ore 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (*Approvato dal Senato*) (1140-1140-bis) — *Relatori:* Bima, per l'entrata; Napolitano Francesco, per la spesa;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (*Approvato dal Senato*) (1141) — *Relatore:* Longoni;

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (*Approvato dal Senato*) (1142) — *Relatore:* Pedini;

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza (*Approvato dal Senato*) (1143) — *Relatore:* Marotta Michele;

Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari (*Approvato dal Senato*) (1144) — *Relatore:* Martinelli;

Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000 (*Approvato dal Senato*) (1145) — *Relatore:* Natali Lorenzo;

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso (*Approvato dal Senato*) (1148) — *Relatore:* Tantalo.

Istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina (*Approvato dal Senato*) (1149) — *Relatore:* Curti Aurelio;

Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture (*Approvato dal Senato*) (1150) — *Relatore:* Natali Lorenzo;

Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti (*Approvato dal Senato*) (1151) — *Relatore:* Cossiga;

Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (*Approvato dal Senato*) (1152) — *Relatore:* Martinelli;

Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare (*Approvato dal Senato*) (1154) — *Relatore:* Martinelli;

Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole (*Approvato dal Senato*) (1155) — *Relatore:* Cossiga.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni (*Urgenza*) (714) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (549) — *Relatore:* Lombardi Ruggero;

Ratifica ed esecuzione dello Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (504) — *Relatore:* Cantalupo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti (541) — *Relatore:* Vedovato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI